

## **LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 2**

### **Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)**

(b.u. 30 marzo 2009, n. 14 bis, straord. )

#### INDICE

##### Capo I - *Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi*

Art. 1 - *Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi*

Art. 2 - *Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria*

Art. 3 - *Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 4 - *Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio*

Art. 5 - *Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi*

Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 27 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*

Art. 7 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)*

Art. 9 - *Disposizioni anticongiunturali per contenere l'aumento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese*

Art. 10 - *Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)*

Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla finanza locale*

Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 19.1, relativo allo sviluppo della larga banda, nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*

##### Capo II - *Disposizioni in materia di programmazione e finanza provinciale*

Art. 13 - *Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale di contabilità*

Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale sulla finanza locale*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

Art. 17 - *Partecipazioni azionarie*

Art. 18 - *Concessione di crediti a società controllate*

Art. 19 - *Concessione di anticipazioni da parte delle società controllate e delle agenzie della Provincia*

Art. 20 - *Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento per l'anno 2009*

Art. 21 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)*

Art. 22 - *Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992,*

*n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)*

*Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fidejussorie*

*Art. 24 - Modificazione all'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4*

*Art. 25 - Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

*Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)*

#### *Capo III - Disposizioni in materia di politiche sociali*

*Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

*Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23*

*Art. 29 - Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo all'abbattimento dei costi dei mutui*

*Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

*Art. 31 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria)*

*Art. 32 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)*

*Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

*Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)*

#### *Capo IV - Disposizioni in materia di attività economiche*

*Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

*Art. 36 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)*

*Art. 37 - Disposizioni in materia di macelli*

*Art. 38 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)*

*Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*

*Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)*

*Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)*

*Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

*Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente*

*"Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"*

*Capo V - Disposizioni in materia di contratti, di lavori pubblici e protezione civile*

*Art. 44 - Disposizioni per l'attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*

*Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

*Art. 46 - Modificazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3*

*Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)*

*Art. 48 - Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

*Capo VI - Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste*

*Art. 49 - Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)*

*Art. 50 - Modificazioni degli articoli 87 e 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*

*Art. 51 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)*

*Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)*

*Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)*

*Art. 54 - Modificazione dell'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

*Art. 55 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19)*

*Art. 56 - Disposizioni in materia di tariffa di depurazione*

*Capo VII - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

*Art. 57 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

*Art. 58 - Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia*

*Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, e dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi agli oneri per la contrattazione nel comparto del servizio sanitario provinciale*

*Art. 60 - Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali*

*Art. 61 - Modificazioni dell'articolo 2 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11*

*Art. 62 - Disposizioni sull'utilizzo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato*

*Art. 63 - Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione*

*Capo VIII - Disposizioni in materia di attività culturali e istruzione*

*Art. 64 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle*

*attività culturali)*

*Art. 65 - Promozione della memoria di Chiara Lubich e partecipazione della Provincia ad una fondazione per il sostegno dell'Istituto universitario Sophia (IUS)*

*Art. 66 - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni 2009-2013*

*Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), e abrogazione di disposizioni connesse*

*Art. 68 - Modificazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)*

*Capo IX - Disposizioni in materia di sanità e ricerca*

*Art. 69 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)*

*Art. 70 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

*Art. 71 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)*

*Art. 72 - Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria*

*Art. 73 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse)*

*Art. 74 - Clausola valutativa*

*Capo X - Disposizioni finali*

*Art. 75 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

*Art. 76 - Entrata in vigore*

*Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 (articolo 75)*

*Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 75)*

*Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 75)*

*Tabella D - Finanza locale (articolo 75)*

*Tabella E - Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 57)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

*Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi*

Art. 1

*Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi*

1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:

- a) misure per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà;
- b) interventi per il sostegno delle imprese;
- c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;
- d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
- e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.

2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l'attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.

4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell'individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.

5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento.

6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l'anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.

7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.

8. In relazione all'evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella

funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.

9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l'avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l'avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall'atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.

10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall'articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'applicazione di quest'articolo, con particolare riferimento:

- a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;
- b) ai criteri e alle modalità per l'effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;
- c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;
- d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
- e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;
- f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;
- g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest'articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.

13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l'elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest'articolo nell'anno 2009 e seguenti.

14. L'articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all'annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.

15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di

progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest'articolo e dalle altre norme provinciali in materia.

## Art. 2

### *Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria*

1. Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere aiuti fino a 500.000 euro per impresa, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria intitolata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano alle misure di aiuto previste da leggi provinciali e concesse nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2008, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale individua le misure di aiuto alle quali si applicano gli interventi previsti da quest'articolo stabilendo i criteri e le modalità applicative.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria indicata dal comma 1, la Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per agevolare i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale di medie e di grandi imprese finalizzati, previo accordo sindacale, al radicamento delle unità locali e alla salvaguardia dell'occupazione.

4. Dagli interventi previsti da quest'articolo sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese che il 1° luglio 2008 si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi delle norme comunitarie in materia.

5. Il regime di aiuto previsto da quest'articolo è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Art. 3

### *Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è fissata nella misura del 2,98 per cento.

2. L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è prorogata per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale.

3. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 non spettano per il periodo d'imposta in cui il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di

violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Alla copertura delle minori entrate relative all'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

#### Art. 4

##### *Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio*

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); il contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), con l'esclusione delle nuove costruzioni, e dell'articolo 105 della medesima legge provinciale.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

3. Il contributo disciplinato da quest'articolo è alternativo alla detrazione d'imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

4. Ciascun richiedente può richiedere il contributo con riferimento ad un unico intervento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione prevista dal comma 7.

5. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s.p.a. su istanza dell'interessato; la predetta società esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e comunica, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'eventuale diniego del contributo dovuto alla mancanza di risorse disponibili sul fondo. In mancanza di tale diniego nei termini previsti, la società concede il contributo nei termini previsti dalla deliberazione di cui al comma 7, ove sussistano i requisiti individuati ai sensi di quest'articolo. L'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; per le istanze presentate a Cassa del Trentino s.p.a. dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 non si applica quanto previsto dal secondo periodo di questo comma.

6. Il contributo è erogato ai richiedenti in unica soluzione previa presentazione della documentazione individuata dalla Giunta provinciale. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere e disciplinare la concessione al beneficiario di un'anticipazione sul contributo spettante.

7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri attuativi di quest'articolo stabilendo, in particolare:

- a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell'istanza di ammissione al contributo;
- b) la tipologia di interventi ammessi a contributo ed il limite minimo e massimo della spesa ammessa;
- c) la percentuale delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni

ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge;

- d) la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelle relative agli interventi in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici;
- e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;
- f) i criteri e le modalità con cui i soggetti già presenti nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, possono optare di beneficiare del contributo di cui a quest'articolo per gli interventi da questo previsti.

8. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere anche il riconoscimento di spese di progettazione dell'intervento, determinando criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.

9. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.

10. Salvo quanto previsto da questo comma, possono essere oggetto di contributo gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Possono comunque essere oggetto di contributo:

- a) i lavori realizzati sulla base di denunce di inizio attività o di concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge purché la denuncia di inizio lavori intervenga dopo tale data;
- b) i lavori realizzati dai soggetti e per gli interventi previsti dal comma 7, lettera f).

11. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sull'unità previsionale di base 65.15.210.

## Art. 5

### *Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi*

1. Per far fronte a situazioni di squilibrio nella liquidità aziendale la Provincia è autorizzata a concedere un intervento straordinario fino a un massimo di 10 milioni di euro a integrazione dei fondi rischi degli enti di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I fondi previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dal comma 1 dell'articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, possono essere utilizzati anche per garantire anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale concesso in deroga alla normativa vigente.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 6

*Modificazione dell'articolo 27 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese)  
della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è inserito il seguente:

"2 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in particolare, può concedere agli enti di garanzia finanziamenti per agevolare la concessione alle imprese associate di prestiti partecipativi a fronte di processi d'incremento dei mezzi propri delle imprese stesse. La Giunta provinciale, rispettando la normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo intervento."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19  
(Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

*Programmi per l'occupazione*

1. Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 e in particolare:

- a) le caratteristiche dei programmi, che devono essere riferiti a eventi di sospensione generati dalla crisi di mercato;
- b) i destinatari e i requisiti degli interventi, nonché la misura e la durata del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia;
- c) ogni altra disposizione necessaria per attuare quest'articolo."

2. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

*Anticipazioni dell'indennità di disoccupazione*

1. Per l'anno 2009 l'Agenzia del lavoro è autorizzata ad erogare ai lavoratori disoccupati che ne hanno titolo un'indennità di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal documento per gli interventi delle politiche del lavoro. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale rimangono a carico dell'Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna all'agenzia le risorse corrispondenti."

3. All'articolo 13 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma le parole: "e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)";
- b) il quarto comma è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede

con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 8

##### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea."

2. All'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro;"

b) nella lettera e) del comma 3 la parola: "grave" è soppressa;

3. All'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: "dalla data stabilita con regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo articolo.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini."

#### Art. 9

##### *Disposizioni anticongiunturali per contenere l'aumento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese*

1. Per contenere i costi a carico dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, nel 2009, i provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati, anche quando il loro aggiornamento è obbligatoriamente previsto dalla legge. Questo vale anche per il costo di costruzione previsto dall'articolo 108, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

2. Fermo restando il gettito complessivo, la Giunta provinciale adotta provvedimenti

per rideterminare, ove necessario, le predette tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati favorendo in particolar modo le famiglie con maggiori componenti a carico.

3. Alla copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e rispettivamente nella tabella C.

#### Art. 10

*Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)*

1. Per consentire la successiva tempestiva realizzazione dell'intervento, per l'anno 2009 la Provincia può affidare incarichi di progettazione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, inclusi quelli effettuati da personale provinciale abilitato, anche se queste opere non sono ancora inserite in strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). La Giunta provinciale può stabilire limiti, criteri e modalità per l'attuazione di questo comma, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al finanziamento delle spese di progettazione si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere oggetto di progettazione.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), è aggiunto il seguente:

"6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori."

4. Agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici, si applicano le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa").

#### Art. 11

*Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla finanza locale*

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

*Interventi e misure anticrisi dei comuni*

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere

avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o interventi.

2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse stanziare sul fondo straordinario sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di quest'articolo per finanziare l'intero intervento da realizzare.

3. Nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica in corso, è istituito un fondo da destinare al finanziamento, fino alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni situati in zone montane individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma e, in particolare, per l'assegnazione ai comuni delle risorse e per l'attivazione degli interventi."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Art. 12

### *Inserimento dell'articolo 19.1, relativo allo sviluppo della larga banda, nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente:

#### "Art. 19.1

##### *Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda*

1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall'articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest'articolo.

2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante:

- a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall'articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
- b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b);
- c) la concessione di contributi alla società prevista dall'articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest'articolo;
- d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni.

3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle comunità e agli enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), specifici contributi per la realizzazione delle opere civili funzionali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per procedere:

- a) alla realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale che garantiscano l'evoluzione verso le reti di nuova generazione e alla realizzazione, al completamento o all'adeguamento degli spazi fisici e tecnologici per il collegamento della rete alle LAN (local area network) locali;

b) all'attivazione degli accessi alla rete di comunicazione elettronica a larga banda.

4. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal comma 3 i soggetti indicati nel medesimo comma presentano progetti relativi alle infrastrutture civili rispettosi delle specifiche tecniche previste dal comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo o nel maggior termine previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per l'estensione della rete di dorsale in fibra ottica nelle valli periferiche, e in generale per la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale, la Provincia può concedere alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, specifici contributi, previo accordo con i soggetti indicati dal comma 3 di quest'articolo. I contributi possono essere destinati alla compartecipazione della società agli investimenti sostenuti dai soggetti indicati nel comma 3, per la quota parte relativa alle infrastrutture per telecomunicazioni.

6. Ai soggetti indicati nel comma 3 che acquisiscono la connettività alla nuova rete a larga banda, nonché a quelli che hanno già acquisito tale connettività alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980 può mettere a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VOIP (voice over internet protocol), la posta elettronica e il protocollo federato, funzionali all'ottimizzazione delle attività amministrative o alla riduzione dei costi.

7. A pena di revoca del contributo, i soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, beneficiari di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale, sono tenuti a prevedere nel progetto e a realizzare le opere destinate a ospitare la rete per la larga banda. La Provincia può concedere contributi o finanziamenti aggiuntivi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l'applicazione di quest'articolo.

8. Le infrastrutture e le reti di comunicazione elettronica a larga banda realizzate ai sensi di quest'articolo sono messe a disposizione a titolo gratuito della società prevista dall'articolo 19, comma 3, per un periodo e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, che stabilisce, tra l'altro, gli oneri di manutenzione facenti capo alla società e le possibilità per la società di adeguare le infrastrutture messe a disposizione.

9. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle società previste dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980, e dall'articolo 19, comma 3, di questa legge, stabilisce con propria deliberazione:

- a) la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate a ospitare le reti per la larga banda; eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal dirigente del servizio competente in materia di telecomunicazioni;
- b) le modalità tecniche e operative, nonché i criteri di priorità per la diffusione delle connessioni alla rete a larga banda dei soggetti pubblici;
- c) le modalità e i criteri di attivazione e di gestione dei servizi minimali.

10. La deliberazione prevista dal comma 9 individua anche standard minimi di infrastrutturazione da rispettare in caso di stipulazione di convenzioni di lottizzazione o quando sono effettuati interventi sugli edifici, nei casi previsti dall'articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

11. Per la gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, dell'infrastruttura e della rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale, e di ogni altro servizio di telecomunicazione non ricadente fra quelli espressamente previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria, può stipulare una convenzione con la società prevista dall'articolo 19, comma 3.

12. Alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, può essere affidato il compito di realizzare, adeguare o gestire i sistemi di comunicazione interni alle gallerie stradali e ferroviarie, con particolare riguardo a quelli destinati ai servizi per le emergenze.

13. Quest'articolo si applica dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione; la deliberazione può individuare anche i soggetti o le

categorie di opere non soggetti all'applicazione del comma 7."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 dell'articolo inserito dal comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il finanziamento degli investimenti degli enti locali e degli enti strumentali. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del predetto articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale n. 10 del 1980, sull'unità previsionale di base 15.15.210; alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7 dello stesso si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il finanziamento degli interventi di carattere infrastrutturale.

## Capo II

### *Disposizioni in materia di programmazione e finanza provinciale*

#### Art. 13

##### *Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale le parole: "Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo." sono soppresse.

2. All'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dopo le parole: "nel periodo di validità del bilancio" sono inserite le seguenti: "e comunque entro la fine della legislatura provinciale";
- b) nel comma 3 le parole: ", ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'articolo 30," sono soppresse;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione o dell'assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria.";

- d) nel comma 4 dopo le parole: "I criteri di impostazione del documento" sono inserite le seguenti: "e della relazione programmatica".

3. All'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) le parole: "Con regolamento sono individuati i piani e i programmi da adottare e sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua i piani e i programmi da adottare e stabilisce";
  - 2) il secondo periodo è soppresso;
- b) nel comma 3 bis le parole: "Il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale".

4. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge sulla programmazione provinciale le parole: "dal programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta provinciale".

5. Considerata la peculiarità della manovra anticongiunturale configurata da questa legge, la relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge sulla programmazione provinciale, approvata dalla Giunta provinciale nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio 2009-2011, svolge contestualmente le funzioni della

relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale di contabilità.

#### Art. 14

##### *Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale di contabilità*

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 55 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale e al relativo documento tecnico riducendo gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per i quali è riprogrammata l'assunzione degli impegni sugli esercizi successivi, trasferendo le relative somme in aumento su appositi fondi costituiti in bilancio. Nei limiti dei predetti fondi, per consentire la riprogrammazione dell'assunzione degli impegni previsti da questo comma, la Giunta provinciale può integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli del bilancio pluriennale e del relativo documento tecnico ovvero autorizzare gli stanziamenti per gli anni successivi al bilancio pluriennale."

#### Art. 15

##### *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale sulla finanza locale*

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sulla finanza locale, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

##### *Modalità di erogazione delle assegnazioni provinciali a favore dei comuni*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 77 quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trasferimenti provinciali a favore dei comuni, relativamente alle assegnazioni a valere sui fondi di finanza locale e alle altre assegnazioni previste da leggi di settore, sono erogati mediante accredito sulle contabilità speciali di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità, e prelevati dai tesorieri dei comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, assumendo a riferimento gli effettivi fabbisogni di cassa."

#### Art. 16

##### *Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera c) le parole: ", anche mediante la costituzione di un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)" sono soppresse;
- b) le lettere c bis 1) e c bis 2) sono abrogate.

2. All'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Cassa del Trentino s.p.a. è la società di sistema, controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia, deputata a:

- a) reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici;
- b) ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale;
- c) promuovere l'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale;
- d) prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti;
- e) anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea o della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- f) svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia.";
- b) nel comma 1 le parole: "costituita ai sensi dell'articolo 1, secondo comma," sono soppresse e le parole: "finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti previsti dalla normativa provinciale collocati tra le spese di investimento sia nella forma di contributi una tantum che di contributi in annualità";
- c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:  
"d bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della gestione di fondi provinciali; in questi casi l'erogazione dei finanziamenti è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua i soggetti in questione.";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. La convenzione prevista dal comma 3 disciplina anche le modalità di gestione e impiego, da parte di Cassa del Trentino s.p.a., delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla Provincia, tenuto conto dei fabbisogni complessivi e delle esigenze di ottimizzazione della gestione finanziaria della cassa.";
- e) nell'alea del comma 5 dopo le parole: "la Provincia può" sono inserite le seguenti:  
", alternativamente";
- f) dopo la lettera b) del comma 5 è aggiunta la seguente:  
"b bis) prestare garanzie o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell'ordinamento comunitario, garantiscano l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla cassa.";
- g) il comma 5 bis è abrogato.

## Art. 17

### *Partecipazioni azionarie*

1. La Provincia è autorizzata a partecipare a una società costituita assieme ai comuni per la concessione di finanziamenti e per l'attività finanziaria nel settore pubblico.

2. La partecipazione della Provincia alla società prevista dal comma 1 è subordinata all'approvazione dello statuto e delle sue successive modificazioni da parte della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2009 sull'unità previsionale di base 20.5.210.

## Art. 18

### *Concessione di crediti a società controllate*

1. Per l'anno finanziario 2009 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci le somme di 20 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro a Trentino trasporti s.p.a. e di 10 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

2. Per l'anno finanziario 2010 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci le somme di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro a Trentino trasporti esercizio s.p.a. e di 9 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

3. I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2015.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale le seguenti ulteriori spese:

- a) sull'unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per l'anno 2009, 5 milioni di euro per l'anno 2010;
- b) sull'unità previsionale di base 74.10.210: 10 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro per l'anno 2010;
- c) sull'unità previsionale di base 74.15.210: 10 milioni di euro per l'anno 2009, 9 milioni di euro per l'anno 2010.

#### Art. 19

##### *Concessione di anticipazioni da parte delle società controllate e delle agenzie della Provincia*

1. In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può autorizzare le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia, spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del successivo rimborso.

#### Art. 20

##### *Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento per l'anno 2009*

1. L'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento per la tredicesima legislatura provinciale, stipulato ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), è efficace anche nell'anno 2009. L'accordo può essere integrato con riferimento alle attività e agli interventi da realizzare nella fase iniziale della quattordicesima legislatura provinciale, prevedendo in particolare l'organizzazione da parte dell'università di master di genere.

#### Art. 21

##### *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21, è inserito il seguente:

"2 bis. Per gli anni successivi al 2009 la Provincia può sostenere ulteriori spese per le finalità indicate nel comma 1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati con legge finanziaria."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22

*Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 16 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa è aggiunto il seguente:

"2 ter. Al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per l'erogazione di provvidenze ai cittadini residenti in provincia di Trento, e per definire una disciplina applicativa coordinata, anche a carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e dello Stato, la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi o enti statali."

Art. 23

*Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fidejussorie*

1. All'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della Provincia";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)."

Art. 24

*Modificazione dell'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4*

1. Dopo il comma 11 bis dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"11 ter. Per favorire il coordinamento con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, gli accordi di programma previsti dalle leggi provinciali che regolano i rapporti tra la Provincia e le fondazioni disciplinano le modalità e i criteri per la gestione delle spese finanziate con risorse assegnate dalla Provincia, in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità interno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale promuove l'adeguamento degli accordi di programma già stipulati con le fondazioni."

Art. 25

*Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Dopo il comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo

1998, n. 4, è inserito il seguente:

"15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies."

#### Art. 26

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6  
(Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)*

1. L'articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

*Obbligo di rispondere*

1. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici devono fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati, per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale espressamente indicate con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

2. Su proposta del servizio statistica la Giunta provinciale, rispettando i limiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), definisce la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di risposta previsto dal comma 1.

3. Chi, violando il comma 2, non fornisce i dati o le notizie richiesti, o li fornisce scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie. I proventi delle sanzioni amministrative affluiscono al bilancio provinciale e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, con riguardo alle rilevazioni svolte prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, è considerato violazione dell'obbligo di risposta esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti."

#### Capo III

*Disposizioni in materia di politiche sociali*

#### Art. 27

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

*Tutela dei soggetti deboli*

1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai

sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi:

- a) presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono inoltre presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi di questa legge ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

3. Gli enti locali definiscono i casi in cui l'alloggio è da considerarsi non idoneo per gli effetti dei commi 1 e 2.

4. In assenza delle condizioni previste dal comma 1, i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008."

2. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 6 ter

*Alloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica*

1. Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, proprietari di alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle leggi provinciali 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), a locare gli alloggi medesimi ai soggetti inseriti nelle graduatorie redatte ai sensi di questa legge. Gli immobili soggetti al vincolo della legge provinciale n. 16 del 1990 sono offerti in via prioritaria ai soggetti con più di sessantacinque anni seguendo l'ordine di graduatoria. Il contratto di locazione è stipulato a canone sostenibile calcolato secondo le modalità previste da questa legge.

2. I canoni soggettivi relativi a contratti di locazione degli alloggi di cui al comma 1, stipulati sulla base della previgente normativa, sono aggiornati secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. Il cambio degli alloggi si svolge con le modalità previste dal regolamento di esecuzione di questa legge per gli alloggi di ITEA s.p.a. L'ente locale che autorizza il cambio di alloggio è tenuto a corrispondere al soggetto proprietario un rimborso forfetario per il ripristino dell'alloggio in misura pari a quella convenzionalmente riconosciuta per il cambio di alloggio di ITEA s.p.a."

3. Dopo il comma 12 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono aggiunti i seguenti:

"12 quater. La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA s.p.a. finanziamenti per la copertura o il rimborso di particolari tipologie di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

12 quinquies. La Provincia può disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA s.p.a. I predetti beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

12 sexies. Per la copertura dei finanziamenti previsti dal comma 12 quater si utilizzano le risorse dell'unità previsionale di base 65.5.210 del bilancio di previsione oppure, per le tipologie di oneri previsti dall'articolo 43 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia

di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), quote degli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 12 quater."

#### Art. 28

##### *Modificazioni dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23*

1. All'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. In conformità ai criteri fissati da questa deliberazione la Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo sono riaperti dal 15 aprile 2009 al 31 maggio 2009 per coloro che hanno acquistato, anche a fini di risanamento, oppure avviato la costruzione o il risanamento di immobili, ancorché già oggetto di contributo il cui esito non sia definito, nel periodo compreso tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007, previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo. Gli enti locali approvano apposite graduatorie relative a queste domande."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 29

##### *Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo all'abbattimento dei costi dei mutui*

1. Nel comma 4 dell'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dopo le parole: "per la rinegoziazione, mediante" sono inserite le seguenti: "la revisione delle condizioni applicate oppure la".

#### Art. 30

##### *Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"5 quater. La Provincia può concedere un'integrazione del contributo disposto a favore dei beneficiari che non possono dedurre dall'imposta la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi in quanto hanno sottoscritto il mutuo agevolato oltre i termini previsti dalla normativa fiscale. La Giunta provinciale delibera i criteri e le modalità per la concessione dell'integrazione del contributo."

2. L'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 63  
*Contributi*

1. Per il risanamento degli immobili di cui all'articolo 62 possono essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.

2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di locazione stipulato entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, gli alloggi risanati:

- a) a soggetti aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo;
- b) a ITEA s.p.a., che li destina all'attuazione della politica provinciale per la casa.

3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto al comma 2, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell'ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.

4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

5. Gli alloggi oggetto dell'intervento sono vincolati all'utilizzo di cui ai commi 2, 3 e 4 per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

6. L'inosservanza dei commi 2, 3 e 4 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l'inosservanza.

7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.

8. Le disposizioni di cui a quest'articolo si applicano anche agli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge."

3. Dopo l'articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 102 ter

*Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati*

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, per gli anni 2009 e 2010 la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi a favore dei mutuatari che lo richiedono da parte delle banche convenzionate per l'erogazione di mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e il risanamento dell'abitazione principale, agevolati ai sensi della normativa provinciale. La banca comunica agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte.

2. La Provincia può assumere a proprio carico gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali per i periodi di sospensione nei quali i mutuatari di cui al comma 1 risultino essere beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). La Provincia concede il predetto sostegno economico per la sospensione del pagamento delle rate,

salvo le ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell'articolo 102 bis di questa legge.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'applicazione di quest'articolo."

4. I soggetti che hanno aderito all'intervento previsto dall'articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, a conclusione del piano programmato di risparmio, possono chiedere che il contributo in conto interessi ad essi spettante sia quantificato secondo i criteri applicati ai beneficiari presenti nelle graduatorie di edilizia agevolata da ultimo approvate alla data della richiesta. Agli stessi è comunque corrisposto il contributo già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, detraendolo dalla spesa ammessa. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti modalità e limiti di applicazione di quanto previsto da quest'articolo anche ai soggetti che hanno aderito all'intervento ma che non hanno più titolo ad ottenere il contributo, ancorché l'alloggio sia già stato realizzato, o che hanno già ottenuto il contributo alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 31

##### *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sull'immigrazione sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Per sensibilizzare costantemente l'opinione pubblica sui temi della convivenza, dell'integrazione, della conoscenza e del rispetto della tradizione trentina, la Provincia organizza e realizza, anche in collaborazione con altri enti e organismi pubblici o privati, convegni, conferenze, manifestazioni e divulga attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione materiale informativo. Inoltre realizza un rapporto annuale sull'immigrazione in Trentino e analizza alcuni aspetti sociali e culturali dell'immigrazione attraverso ricerche e studi.

3 ter. Per la sensibilizzazione di scolari e studenti sui temi indicati dal comma 3 bis, la Provincia promuove, favorisce e sostiene altresì analoghe iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche e formative."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 32

##### *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli emigrati trentini le parole: "1° marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

#### Art. 33

##### *Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

1. La rubrica dell'articolo 38 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è

sostituita dalla seguente: "Modalità di determinazione dei corrispettivi".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 14 del 1991 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta provinciale può concedere all'associazione Croce Bianca Alto Garda un contributo straordinario nella misura massima di 180.000 euro. Con il provvedimento di concessione la Giunta determina i vincoli e gli obblighi a carico dell'associazione da rispettare a pena di revoca del contributo."

3. Alla copertura degli oneri previsti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 34

##### *Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)*

1. All'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "ed i loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: ", anche se costituite in forma di consorzi e società consortili";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) i consorzi e le società consortili, ad eccezione dei soggetti esercitanti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa, che non rispondono alla definizione di cui al comma 2, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo IV del titolo II accordati ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis);".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 17 del 1993 è aggiunta la seguente:

"b bis) di servizi di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda e di individuazione di percorsi di riequilibrio e rafforzamento, acquisiti da strutture di consulenza in possesso di specifica qualificazione."

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 11 della legge provinciale n. 17 del 1993 dopo le parole: "in relazione all'attività d'impresa" sono inserite le seguenti: "o aspetti concernenti la pianificazione economico-finanziaria e il controllo di gestione dell'impresa".

4. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 17 del 1993 dopo le parole: "La quota consortile" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione degli apporti in natura,".

5. Le modificazioni agli articoli 3 e 16 della legge provinciale n. 17 del 1993, apportate dai commi 1 e 4 di quest'articolo, si applicano, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Capo IV

##### *Disposizioni in materia di attività economiche*

#### Art. 35

##### *Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture realizzate dall'impresa sul terreno di proprietà o su

suolo pubblico. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione."

2. All'articolo 11 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto attraverso la concessione di contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) costituzione di una nuova società che svolga l'attività di autotrasporto e sia regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
- b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.

2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società.";

b) nel comma 3 le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 2 bis".

3. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia".

4. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4" sono inserite le seguenti: "di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)".

5. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "tramite cessione o locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "tramite cessione o locazione anche finanziaria".

6. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 34 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è aggiunta la seguente:

"f bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali."

7. Nel comma 2 dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "e dell'articolo 28, comma 2 bis," sono soppresse.

8. Nel comma 2 bis dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "per l'attuazione di questa legge" sono inserite le seguenti: "e per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea".

9. Gli obblighi e i vincoli relativi al termine di realizzazione dell'investimento e quelli di natura finanziaria, ad esclusione delle garanzie, stabiliti dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, sono differiti a partire dall'esercizio 2011.

10. La Giunta provinciale, al fine di assicurare la continuità dell'impresa e su richiesta della stessa, può disporre la modifica o il differimento dei vincoli occupazionali stabiliti ai sensi degli articoli 16, comma 2, e 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

*Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11  
(Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)*

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

"1. Per qualificare e valorizzare la professione artigiana la Provincia è autorizzata a:

- a) organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato, con le procedure stabilite dai commi 2 e 3;
- b) concedere a enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirate in particolare anche alla formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le parti sociali."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

**Art. 37**

*Disposizioni in materia di macelli*

1. Nell'ambito degli interventi di promozione delle attività economiche la Provincia può concedere un contributo agli impianti di macellazione operanti sul territorio provinciale e in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'immissione sul mercato del bestiame trattato, a condizione che garantiscano il servizio anche a utenti che non svolgono attività d'impresa. L'aiuto è concesso in relazione ai capi provenienti dal territorio provinciale e destinati prevalentemente al consumo diretto da parte degli allevatori. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione il limite massimo di contributo per ogni capo macellato delle specie bovina, equina, suina e ovicaprina, nonché le modalità e i criteri per la concessione del contributo, tenendo conto della potenzialità dell'impianto. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), ed è escluso per i capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

**Art. 38**

*Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7  
(Disciplina dell'attività di cava)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: "entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".

2. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: "entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".

**Art. 39**

*Modificazioni dell'articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*

1. All'articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo del comma 1, dopo le parole: "di beni immobili" sono inserite le

seguenti: ", impianti e attrezzature";

b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Il fondo può essere destinato anche all'acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione o l'apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative secondo quanto previsto dal comma 1.";

d) nel comma 2 le parole: "l'alienazione degli immobili di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'alienazione dei beni di cui ai commi 1 e 1 bis";

e) nella lettera b) del comma 3 e nel comma 4 le parole: "degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 40

##### *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)*

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura è aggiunta la seguente:

"r bis) ogni altro intervento e modalità necessari per l'attuazione di questa legge."

2. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: "1° febbraio 2000," sono inserite le seguenti: "nonché nei casi speciali previsti dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale,".

3. Nell'articolo 7, comma 5, nell'articolo 17, comma 1, nell'articolo 19, comma 2, nell'articolo 21, comma 1, nell'articolo 24, comma 2, e nell'articolo 25, comma 3, della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006" sono sostituite dalle seguenti: "piano di sviluppo rurale della provincia di Trento".

4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "solo dopo la loro approvazione o dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili, a seguito della formulazione dell'ordine di priorità".

5. Dopo l'articolo 15 bis della legge provinciale sull'agricoltura, nel capo I, è inserito il seguente:

#### "Art. 15 ter

##### *Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa statale per il sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

3. Fatta salva l'applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."

6. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "vigente piano di sviluppo rurale della provincia di Trento".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sull'agricoltura sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.

2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell'impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.

2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1.

2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."

8. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: "per lo svolgimento delle attività agrituristiche" sono aggiunte le seguenti: "e per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell'ambito dell'azienda."

9. L'articolo 30 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito da seguente:

"Art. 30

*Agevolazioni per razionalizzare l'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola*

1. Per favorire il contenimento dei costi e la razionalizzazione dell'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola, la Provincia può concedere un contributo ai soggetti individuati dai commi 2 e 3 per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per l'approvvigionamento di scorte e di mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparassitaria, nonché macchine e attrezzature agricole; tali beni devono essere destinati all'uso collettivo da parte dei soci.

2. L'aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale entro la misura massima del 50 per cento della spesa ammessa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), purché abbiano come oggetto sociale la possibilità dell'uso collettivo da parte dei soci dei beni oggetto dell'agevolazione provinciale.

3. L'aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale ed entro la misura massima del 40 per cento della spesa ammessa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), alle associazioni di organizzazioni dei produttori costituite ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nonché ai consorzi di tutela provinciali istituiti nell'ambito del settore vitivinicolo.

4. Fatta salva l'applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."

10. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura

le parole: "attraverso l'attività di selezione" sono soppresse.

11. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'assistenza tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute."

12. Al comma 8 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto e l'installazione di stazioni meteo contro il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione";
- b) l'ultimo periodo è soppresso.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7, 8, 9, 11 e 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 41

##### *Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)*

1. All'articolo 24 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) le parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90 per cento";
  - 2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.";
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.";
- c) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono aggiunti i seguenti:

"2 ter. Per consentire l'attuazione delle misure per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) presenza prevalente delle imprese commerciali;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo restando quanto previsto alla lettera b);
- d) presenza nell'organo di amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio.

2 quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2 quater sono orientate a favore dell'intero luogo storico senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento.

2 sexies. Le iniziative di cui al comma 2 quater, ivi compresi gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2 septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle destinazioni d'uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, quale quella artigianale."

3. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

*Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli*

1. Per favorire l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni con più di 5.000 abitanti contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all'esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento anche ai comuni con un numero di abitanti inferiore a quello indicato dal comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 42

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27*

*(Interventi per la qualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù e case per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene effettuato l'investimento."

2. Il comma 2 bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 43

*Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"*

1. All'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio della professione da parte delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).";

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007.";

c) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:

"4 ter. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 4 bis e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

4 quater. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma."

2. All'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Maestri di sci di altre regioni e della provincia di Bolzano";

b) nel comma 1 le parole: "o provenienti da altri Stati" sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esercizio temporaneo della professione nel territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia di Bolzano è consentito nei limiti stabiliti dal comma 2 e in base alla normativa della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza; in questi casi il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione.";

d) i commi 5, 5 bis e 5 ter sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

*Maestri di sci stranieri*

1. L'esercizio stabile della professione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, da parte di maestri di sci stranieri è consentito previa iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300 del 1993, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2 e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sull'attività amministrativa. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma.

5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di cittadini stranieri è consentito nei limiti stabiliti dall'articolo 27, comma 2, e in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007; per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2, l'esercizio temporaneo è consentito solo in accompagnamento dei propri clienti."

4. Al comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "commi 5 bis e 5 ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Questa sanzione si applica anche ai cittadini stranieri che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 per l'esercizio temporaneo della professione."

5. L'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 1993 è abrogato.

6. La Provincia determina le modalità e i criteri per la corresponsione delle somme da assegnare al collegio delle guide alpine per le indennità di attività di soccorso alpino realizzate fino all'entrata in vigore di questa legge.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Capo V

*Disposizioni in materia di contratti, di lavori pubblici e protezione civile*

### Art. 44

*Disposizioni per l'attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*

1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti le procedure concernenti l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto

con la direttiva. I regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri:

- a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;
- b) possibilità di subordinare l'accesso a un'attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE;
- c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato;
- d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica;
- e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi;
- f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d'informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE.

#### Art. 45

##### *Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

1. All'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani.";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2 bis. In materia di affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia."

2. Nel comma 5 dell'articolo 39 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali dopo le parole: "per l'affidamento di incarichi per" sono inserite le seguenti: "l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per".

3. All'articolo 39 decies della legge sui contratti e sui beni provinciali sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere sostenute anche direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l'assunzione diretta delle spese.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto durante lo svolgimento dell'incarico, in modo frazionato e a scadenze predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal contratto."

#### Art. 46

##### *Modificazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In attesa di una disciplina organica in materia di educazione e sicurezza stradale, il piano

provinciale della mobilità individua azioni ed interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. A supporto dell'attività di pianificazione e promozione delle misure previste, la Giunta provinciale si avvale della Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale. La consulta, composta da esperti, anche esterni all'amministrazione provinciale, in prevenzione e sicurezza stradale, dell'emergenza sanitaria, di vigilanza e sorveglianza stradale, è nominata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

1 ter. La deliberazione che approva il piano provinciale della mobilità dispone l'impegno della spesa, in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti."

#### Art. 47

##### *Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2*

##### *(Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile le parole: "in conto capitale" sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla protezione civile è sostituita dalla seguente:

"c) un contributo una tantum fino al 20 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità, che abbia comportato la sospensione dell'attività produttiva o la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo non inferiore a trenta giorni, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento dei ricavi annui; la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità nonché l'ammontare massimo del contributo concedibile."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile sono aggiunti seguenti:

"2 bis. In caso di calamità verificate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, i commi 1 e 2 si applicano, anche a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall'articolo 14, anche ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di imprese che svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, di trasporto, di manutenzione, di assistenza, di riparazione, di modifica e di sistemazione degli stessi mezzi, purché l'immobile sia destinato all'esercizio di queste attività.

2 ter. Se il danno ai veicoli previsti da quest'articolo gode di una copertura assicurativa a qualsiasi titolo, la Provincia riduce la spesa ritenuta ammissibile in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice, anche in forma forfetaria, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale volti ad assicurare parità di trattamento."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 45 della legge provinciale sulla protezione civile è inserito il seguente:

"8 bis. In via straordinaria, la Provincia è autorizzata ad effettuare, con avvio entro l'esercizio finanziario 2009, gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione compresi nel piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 di competenza comunale, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, in base ad un programma straordinario adottato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che stabilisce le priorità di intervento in relazione alla localizzazione e allo stato delle opere."

5. Quest'articolo si applica anche alle calamità verificatesi prima della data di entrata

in vigore di questa legge, ma dopo il 1° dicembre 2008.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 48

#### *Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

1. All'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "scuola provinciale antincendi" sono aggiunte le seguenti: ", quale struttura organizzativa di terzo livello della Provincia";
- b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis 1".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituito dal seguente:

"2. Alla scuola provinciale antincendi è preposto un responsabile ai sensi del capo IV della legge sul personale della Provincia, dotato di adeguata esperienza oppure un esperto esterno assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa."

3. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono aggiunte le parole: "la Giunta provinciale, in ogni caso, può stabilire l'applicazione di tariffe ridotte o la gratuità dell'intervento nel caso di manifestazioni o servizi di particolare interesse;".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"3 bis. Il personale in servizio presso i comuni individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data del 30 marzo 2009 svolge mansioni di vigile del fuoco nell'ambito dei servizi continuativi di vigilanza o di pronto intervento ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988, è inquadrato, su sua domanda, nel ruolo unico dei dipendenti provinciali, nel profilo professionale di vigile del fuoco. L'inquadramento è disposto previa verifica dell'idoneità fisica, secondo le modalità previste per le progressioni verticali del personale dei vigili del fuoco. Nel rispetto del trattamento economico in godimento alla data di inquadramento alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, la definizione del nuovo trattamento economico e delle altre disposizioni necessarie è disposta sulla base di apposito accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale della Provincia con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto autonomie locali. In via transitoria, fino alla completa autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi volontari, la Provincia assicura il concorso del personale del corpo permanente per i servizi antincendi locali, su richiesta dei comuni interessati e sulla base di apposite convenzioni."

5. Dopo l'articolo 18 bis della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"18 bis 1

#### *Formazione e addestramento dei vigili del fuoco volontari*

1. Alla formazione e all'addestramento dei vigili del fuoco dei corpi volontari e delle relative unioni distrettuali, ivi compresi gli allievi dei gruppi istituiti nell'ambito dei corpi volontari, provvede la federazione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Provincia. Per l'attuazione dei programmi di formazione, la federazione di norma si avvale, mediante convenzione e a titolo gratuito, della scuola provinciale antincendi. Per gli oneri previsti da questo comma si provvede nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m bis).".

6. All'articolo 18 quater della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le

seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "L'approvazione dei programmi, che stabiliscono la localizzazione degli interventi, equivale alla loro dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza." sono soppresse;
  - b) nel comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proprietà delle elisuperfici realizzate dalla Provincia è attribuita a titolo gratuito ai comuni, fatte salve specifiche esigenze organizzative e funzionali individuate dalla Giunta provinciale.";
    - 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La Provincia può realizzare in via sostitutiva le elisuperfici occasionali facenti parte della rete strategica provinciale; in questo caso si applicano i commi 1, 3 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile."
7. La deliberazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988, come modificato dal comma 3 di quest'articolo, può disporre anche su interventi attuati prima dell'entrata in vigore di questa legge e non ancora liquidati, in base alle fattispecie d'intervento da essa considerate.
8. Resta ferma, con oneri a carico del bilancio della cassa provinciale antincendi, l'attribuzione al fondo unico per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco dell'importo corrispondente alla percentuale, fissata dal contratto collettivo, del costo teorico dei servizi resi a titolo gratuito, quantificato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di servizi antincendi in base alla normativa di volta in volta vigente.
9. L'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo il comma 5, che è abrogato a decorrere dalla data di inquadramento del personale nel corpo permanente secondo quanto previsto dal comma 3 bis) dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988, inserito con questa legge, e comunque non oltre l'1 gennaio 2010.
10. Alla spesa di cui al comma 4 si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

## Capo VI

### *Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste*

#### Art. 49

*Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)*

1. Dopo l'articolo 63 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 63 bis

*Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno*

1. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società avente lo scopo di perseguire la massima valorizzazione del legno trentino e dei prodotti forestali, nonché di promuovere e rafforzare la filiera foresta - legno, in un'ottica di gestione sostenibile, anche attraverso progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo. Per il perseguimento di quest'obiettivo la Provincia assicura il pieno coinvolgimento nell'azione di promozione del Consiglio delle autonomie locali e dei comuni interessati a partecipare alla società.

2. Lo statuto della società deve consentire l'ingresso nel capitale sociale, a condizioni non discriminatorie, di tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di boschi situati nel territorio provinciale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede

con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 50

*Modificazioni degli articoli 87 e 106 della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono aggiunti i seguenti periodi: "Per utilizzare più razionalmente i propri terreni la Provincia, nell'ambito delle procedure di espropriazione, può disporre la permuta a trattativa privata di terreni silvo-pastorali, montani o non più appartenenti o funzionali al demanio idrico, anche con conguagli in denaro. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Provincia."

2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia, inoltre, può dare in uso agli enti di custodia uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le tipologie e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 51

*Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32  
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

*Disposizioni in materia di personale*

1. Il personale assunto ai sensi di questa legge e dell'articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), per il quale la competente unità operativa di medicina legale abbia accertato la sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni o di mansioni comunque compatibili, in luogo del licenziamento può essere collocato presso cooperative o loro consorzi convenzionati con la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale.

2. Le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 52

*Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)*

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 ter

*Misure per il sostegno dell'edilizia sostenibile*

1. Per promuovere in Trentino la diffusione dell'edilizia sostenibile e in particolare del sistema di certificazione LEED (Leadership in energy and environmental design), la Provincia può proporre, anche a titolo gratuito, appositi corsi di formazione rivolti a tutti i soggetti interessati e

contribuire alla copertura delle spese di divulgazione, diffusione e informazione relativi all'edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo limiti, modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dando priorità ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED."

2. Dopo l'articolo 6 ter della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 quater

*Misure per il contenimento dei consumi energetici*

1. Per contenere i consumi energetici e le emissioni climalteranti degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti funzionali, delle fondazioni e società controllate, per sostenere le aziende locali che operano nel campo del risparmio energetico e per favorire l'impiego di materie prime e prodotti delle imprese locali, la Giunta provinciale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo, un piano quinquennale straordinario per l'adeguamento e/o la ristrutturazione di tali edifici al fine di adeguarli ai migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Compatibilmente con le risorse disponibili, il piano degli interventi dovrà privilegiare gli edifici destinati all'attività scolastica, ospedaliera, assistenziale."

3. Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2006 volte ad ottenere le provvidenze relative all'installazione di pannelli fotovoltaici, inizialmente ammesse ai finanziamenti, e successivamente escluse a seguito dell'introduzione della soglia minima di ammissione sono riammesse dopo istruttoria amministrativa.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 53

*Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1*

*(Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli insediamenti storici è aggiunto il seguente:

"4 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche sulla base di progetti preliminari o in sede di approvazione delle iniziative, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questa legge."

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli insediamenti storici è soppresso.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sugli insediamenti storici è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le assegnazioni in conto capitale previste dal comma 5 possono essere disposte anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il loro valore attuale sia pari all'ammontare delle assegnazioni in conto capitale."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 54

*Modificazione dell'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998,

n. 10, sono aggiunte le parole: "Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione ai sensi del comma 1, relative a utilizzazioni d'acqua ancora in atto."

#### Art. 55

##### *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 è inserito il seguente:

"8 bis. Al pagamento dei compensi ai membri delle commissioni di cui al comma ottavo provvedono i comuni che hanno richiesto la costituzione della commissione, utilizzando i trasferimenti della Provincia nell'ambito del fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai compensi non ancora erogati dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 56

##### *Disposizioni in materia di tariffa di depurazione*

1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8 sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi.

2. Alle spese di cui al primo periodo del comma 1 provvede l'Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

#### Capo VII

##### *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

#### Art. 57

##### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. All'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 1 le parole: ", fatto salvo quanto disposto al comma 3" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la

gestione delle violazioni amministrative.

1 ter. Nell'ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento del servizio affidato dall'ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati."

2. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

3. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:

a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;

d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b).";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'agenzia svolge i propri servizi a favore:

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a);

b) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato;

c) dei comuni e delle comunità, previa convenzione;

d) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione;

e) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici, previa convenzione.";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.";

f) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.";

g) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia."

4. Dopo l'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 ter

*Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)*

1. Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

2. L'APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

- a) la concessione e l'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo;
- b) la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di quest'articolo, ai sensi del medesimo articolo 15;
- c) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, per l'attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo.

3. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

4. L'agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 29, comma 4.

Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all'APIAE da quest'articolo.

5. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento."

5. Dopo l'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 quater

*Agenzia per la depurazione*

1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7 bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall'articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

3. L'agenzia è disciplinata con il regolamento previsto dall'articolo 32. In relazione alle esigenze previste dal comma 1, fino all'approvazione del regolamento l'agenzia può essere disciplinata con l'atto organizzativo approvato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, che provvede anche alla soppressione della struttura di secondo livello che svolge le funzioni demandate

all'agenzia.

4. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

5. A seguito del trasferimento ai comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall'agenzia, il decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, può prevedere il trasferimento dell'agenzia ai comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all'organizzazione della funzione, l'ordinamento dell'agenzia può essere disciplinato dai comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 e da quest'articolo, in quanto compatibili.

6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento. Tra le entrate dell'agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all'agenzia stessa; detti proventi spettano all'agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell'agenzia."

6. Dopo l'articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 quinquies

*Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013*

1. In relazione allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico 2013, la Provincia, sulla base di un protocollo d'intesa con i comuni e con il Comprensorio della Valle di Fiemme nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme e con gli altri soggetti associativi pubblici e privati, può istituire, ai sensi dell'articolo 32, un'agenzia provinciale per la promozione e la realizzazione coordinata di misure e interventi d'interesse provinciale in materia di mobilità e infrastrutture, riqualificazione dei centri storici, ambiente ed energia, di turismo e per la promozione di altri interventi correlati alle finalità di quest'articolo.

2. L'agenzia può svolgere anche compiti e interventi ad essa demandati dagli enti locali, se previsti dal protocollo d'intesa. In tal caso il protocollo prevede anche i criteri e le modalità per la messa a disposizione da parte degli enti locali di risorse organizzative e strumentali per lo svolgimento dei compiti e degli interventi demandati all'agenzia.

3. La composizione del consiglio di amministrazione dell'agenzia è stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 32, assicurandovi comunque una rappresentanza degli enti locali. Il regolamento può prevedere anche una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di altri soggetti associativi pubblici o privati che operano nel campo economico-turistico, culturale, ambientale e degli usi civici.

4. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

5. L'agenzia è soppressa dalla Giunta provinciale dopo lo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico del 2013 o dopo che sono stati realizzati tutti gli interventi demandati all'agenzia ai sensi di quest'articolo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento."

7. Dopo l'articolo 39 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 sexies

*Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO*

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali. Lo statuto della fondazione dev'essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150.000 euro, e può concorrere alle spese per l'attività della fondazione."

8. Dopo il comma 01 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"02. Gli oneri derivanti dalla prima elezione dell'assemblea delle comunità sono a carico del bilancio provinciale."

9. In relazione all'esigenza di istituire con urgenza, quali misure anticongiunturali, le agenzie previste dagli articoli 39 bis e 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, il funzionamento e l'organizzazione di queste agenzie sono disciplinati transitoriamente dagli atti organizzativi previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, comma 1, della legge, al posto dei regolamenti previsti dall'articolo 32 della legge e fino alla loro emanazione.

10. L'agenzia per la depurazione rimborsa alla Provincia, con oneri a carico del proprio bilancio, le somme pagate da quest'ultima, in relazione alle funzioni demandate all'agenzia, dal 1° gennaio 2009 fino alla data di istituzione dell'agenzia.

11. L'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dalla tabella E di questa legge.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 3 di quest'articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento degli uffici provinciali.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 58

##### *Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia*

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

- a) per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativamente al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali: 4315 unità equivalenti per l'anno 2009 e per gli anni seguenti;
- b) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale insegnante della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione professionale: 2.560 unità equivalenti per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi;
- c) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi.

2. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nel limite di trenta unità.

3. Ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 per tutto il personale indicato nel comma 1, lettera a), è fissata in 210.803.000 euro per l'anno 2009, in euro 211.503.000 euro per

l'anno 2010 e in 210.603.000 euro per l'anno 2011 e successivi, tenuto conto degli oneri autorizzati per la contrattazione collettiva per il biennio 2008-2009. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

4. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2009-2010 e successivi per il personale indicato nel comma 1, lettere b) e c), è fissata in 479.100.000 euro per l'anno 2009, in 484.189.717,50 euro per l'anno 2010 e successivi, tenuto conto degli oneri autorizzati per la contrattazione collettiva.

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia le parole: "di 98 unità, a 25 delle quali" sono sostituite dalle seguenti: "di 98 unità, a 27 delle quali".

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale.

#### Art. 59

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, e dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi agli oneri per la contrattazione nel comparto del servizio sanitario provinciale*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, le parole: "in 9.343.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "in 9.843.000 euro".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: "1.161.000 euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1.311.000 euro per l'anno 2009";

b) nella lettera c) le parole: "14.076.000 euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "15.476.000 euro per l'anno 2009".

3. Per i fini del comma 1 è autorizzata con la tabella A la maggiore spesa di 500.000 euro sull'unità previsionale di base 15.20.120, per gli anni 2009, 2010 e seguenti.

4. Per i fini del comma 2 è autorizzata con la tabella A la maggiore spesa di 1.550.000 euro sull'unità previsionale di base 44.5.110 per gli anni 2009, 2010 e seguenti.

#### Art. 60

*Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali*

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella percentuale massima dello 0,85 per cento del limite della spesa prevista dall'articolo 58 per il personale del comparto delle autonomie locali.

2. Sono escluse dalla limitazione prevista dal comma 1 le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco, del nucleo elicotteri, del corpo forestale provinciale, del centro provinciale per l'infanzia, per il personale con funzioni di conservatore del libro fondiario, per il personale tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della

legge sul personale della Provincia e per quelle previste dall'articolo 63 di questa legge.

3. La Giunta provinciale individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia e impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, direttive per la quantificazione delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.

4. Per il triennio 2009-2011 il numero delle strutture organizzative provinciali di secondo livello non può superare il numero di sessanta unità.

#### Art. 61

*Modificazioni dell'articolo 2 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11*

1. All'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4, dopo le parole: "progressione economica", sono inserite le seguenti: "e alle incentivazioni per l'incremento della produttività del personale";
- b) il comma 5 è abrogato;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Provincia effettua in modo preferenziale per via telematica le comunicazioni generali relative al rapporto di lavoro indirizzate ai propri dipendenti, comprese quelle relative al prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio. In ogni caso le comunicazioni generali s'intendono conosciute, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo della struttura organizzativa, anche periferica, di assegnazione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate particolari modalità con cui le comunicazioni e il prospetto sono portati a conoscenza del personale interessato."

#### Art. 62

*Disposizioni sull'utilizzo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato*

1. Per necessità di carattere temporaneo o stagionale il personale operaio già assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, di interventi o di attività sulla base di particolari norme di settore può essere utilizzato, previo consenso del lavoratore, presso strutture provinciali diverse da quelle di originaria assegnazione, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto delle autonomie locali.

#### Art. 63

*Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione*

1. Ferma restando la dotazione complessiva di personale stabilita dall'articolo 58, anche allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, il regolare espletamento delle funzioni svolte dalle strutture provinciali previste dall'articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, e in particolare delle funzioni svolte da soggetti con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 39 duodecies della legge sui contratti e sui beni provinciali, la Provincia può procedere, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, all'assunzione di sessanta unità al massimo di personale equivalente a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Giunta provinciale ne definisce il numero con riferimento a ciascuna figura professionale. Ai fini della

partecipazione ai concorsi costituiscono titoli valutabili anche i periodi di lavoro prestati con contratto di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino all'ultimo giorno del mese di entrata in vigore di questa legge presso le strutture previste dall'articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006. I periodi di collaborazione sono computati secondo criteri di calcolo determinati nel bando per la conversione in termini temporali dei corrispettivi spettanti.

2. Dalla data di assunzione delle unità di personale di cui al comma 1 è vietato stipulare i contratti di collaborazione previsti dall'articolo 39 duodecies della legge sui contratti e sui beni provinciali per volumi di attività equivalenti a quelle svolte dalle unità di personale di cui al comma 1, determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni provinciali, in particolare di quelle attualmente svolte dal personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal CCPL del comparto delle autonomie locali, la Provincia può procedere, in deroga all'articolo 58, all'assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura di quarantacinque posti di cui quindici da concorso pubblico, quindici dalla graduatoria degli idonei di cui alla legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali) e quindici da concorsi riservati per titoli ed esami disciplinati da questo comma. Sono ammessi ai concorsi riservati i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso per la qualifica a concorso previsti dalla normativa vigente, che al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e che abbiano positivamente maturato presso la Provincia o i suoi enti strumentali, con rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore di questa legge. La Giunta provinciale, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, emana secondo le disposizioni vigenti i bandi per consentire l'espletamento delle procedure concorsuali e stabilisce i titoli valutabili.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assunzioni presso gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale n. 3 del 2006, ivi compresa l'azienda sanitaria provinciale per i servizi sanitari, nei limiti quantitativi, nell'individuazione dei profili professionali, nei tempi e con le modalità previsti dalla Giunta provinciale, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. Alle spese di cui al comma 3 si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

## Capo VIII

### *Disposizioni in materia di attività culturali e istruzione*

#### Art. 64

##### *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)*

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali, le parole: "e di attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: ", di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori".

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali è sostituita dalla seguente:

"h) i revisori dei conti, disciplinati in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;"

3. All'articolo 28 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il n. 10 del comma 2 è sostituito dal seguente:

"10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli organi di ciascuno dei musei della Provincia, individuati dall'articolo 24, in carica alla data di entrata in vigore di questo comma continuano ad operare e decadono il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento previsto dall'articolo 25."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 65

##### *Promozione della memoria di Chiara Lubich e partecipazione della Provincia ad una fondazione per il sostegno dell'Istituto universitario Sophia (IUS)*

1. Al fine di onorare la memoria e far conoscere alle giovani generazioni l'opera della concittadina Chiara Lubich, la Provincia partecipa alla realizzazione di iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative e sociali, volte in modo particolare a favorire l'incontro, il confronto e il dialogo, anche interreligioso, sul piano nazionale ed internazionale.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione, quale socio fondatore, di una fondazione avente lo scopo principale di sostenere la crescita e lo sviluppo dell'Istituto universitario Sophia (UIS) e, in particolare, di sostenerne le attività di studio e ricerca e di contribuire al suo finanziamento o al finanziamento di progetti culturali e didattici realizzati dall'istituto medesimo.

3. Per i fini del comma 2 la Provincia può conferire al fondo di dotazione della fondazione una quota di partecipazione fino all'importo di 300.000 euro.

4. Nell'ambito delle funzioni esercitate in qualità di socio fondatore, la Giunta provinciale individua le modalità degli interventi per favorire la progettazione e la realizzazione di iniziative che vedano la collaborazione tra lo IUS e le istituzioni, gli enti locali, le scuole, le fondazioni ed i centri di ricerca trentini, sostenendo in modo particolare la partecipazione di giovani trentini alle attività promosse dallo IUS al di fuori del Trentino ed incentivando la realizzazione di corsi, convegni ed incontri promossi dallo IUS in Trentino. Per le finalità previste da questo comma è autorizzata la spesa massima di euro 100.000.

5. Fermo restando che lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale, il Presidente è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo, ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione medesima. Il Presidente della Provincia sottoscrive l'atto costitutivo della Fondazione IUS, previa approvazione della Giunta provinciale, ed assume gli accordi ed ogni atto necessario per l'attuazione delle attività previste da quest'articolo.

6. Per i fini di cui ai commi 1 e 4, con l'allegata Tabella A, è autorizzata la spesa di 400.000 euro sull'unità previsionale di base 90.10.290 per l'anno 2009.

#### Art. 66

##### *Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni 2009-2013*

1. In deroga all'articolo 92, comma 2, lettera b), della legge provinciale sulla scuola le graduatorie provinciali per titoli formate per il quadriennio 2009-2013 sono aggiornate

dopo il primo anno di validità. Contestualmente gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono chiedere di essere inseriti nella terza fascia e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2 bis, della legge provinciale sulla scuola.

#### Art. 67

*Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), e abrogazione di disposizioni connesse*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è inserito il seguente:

"2 ter. Per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 il finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l'utilizzo di operatori qualificati per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue straniere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), è corrisposto nella misura massima di 620.000 euro."

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 60 (Disposizioni per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- b) articolo 69 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- c) articolo 71 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 68

*Modificazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione dell'associazione indicata nel comma 1, per l'espletamento delle sue finalità, proprio personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendo il relativo onere, in tutto o in parte, a proprio carico. Allo stesso modo può mettere a disposizione dell'associazione i beni mobili, immobili e le attrezzature necessari al suo buon funzionamento."

Capo IX  
*Disposizioni in materia di sanità e ricerca*

Art. 69

*Modificazioni dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1993, n. 10  
(Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)*

1. In attesa della riforma organica della legge sul servizio sanitario provinciale, all'articolo 16 di quest'ultima legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale, secondo procedure da essa stabilite, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:"

b) al comma 5 le parole: "In caso di vacanza dell'ufficio o" sono soppresse;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. In caso di vacanza dell'ufficio, anche per la cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale a seguito di dimissioni volontarie o di revoca, la Giunta provinciale, fino alla nomina del nuovo direttore generale e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nomina il direttore generale reggente tra i responsabili di una delle direzioni previste dall'articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) e lettera h), numeri 1), 2) e 3). Al direttore generale reggente si applica quest'articolo, in quanto compatibile."

2. Le modificazioni dell'articolo 16 della legge sul servizio sanitario provinciale di cui al comma 1 si applicano anche in caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari intervenuta prima dell'entrata in vigore di questa legge; il termine massimo di ventiquattro mesi di durata dell'incarico di direttore generale reggente decorre dalla nomina effettuata secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 16 della legge sul servizio sanitario provinciale. Le procedure per la nomina del direttore generale dell'azienda avviate prima dell'entrata in vigore di questa legge sono estinte.

Art. 70

*Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6  
(Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Provincia può autorizzare gli enti che hanno acquisito la proprietà a titolo gratuito di un bene immobile ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ad alienare a un soggetto senza fine di lucro l'immobile perché esso sia utilizzato come struttura funzionale alla programmazione sanitaria provinciale adibita a RSA, in deroga al vincolo previsto dall'articolo 38. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario e continua ad applicarsi l'articolo 38, comma 5, della legge sui contratti e sui beni provinciali."

Art. 71

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22  
(Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, è aggiunto il seguente:

"4 bis. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 possono stabilire anche condizioni, limiti, modalità e termini per il rimborso delle spese sostenute tra l'11 gennaio 2008 e il 30 settembre 2008, al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità individuate nella tabella B.

#### Art. 72

##### *Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 76 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico);
- b) articolo 17 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo);
- c) articolo 54 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
- d) articolo 14 (Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- e) articolo 22 (Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- f) articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- g) articolo 71 (Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

#### Art. 73

*Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca è sostituita dalla seguente:

"a) la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;"

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla ricerca è aggiunto il seguente periodo: "L'efficacia del programma è prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo."

3. L'articolo 27 della legge provinciale sulla ricerca è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla ricerca è sostituito dal seguente:

"4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), nonché il comma 13 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'articolo 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, sono abrogati."

5. Il comma 2 si applica anche al programma pluriennale della ricerca per la XIII legislatura provinciale.

#### Art. 74

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica in corso.

2. A tal fine la Giunta provinciale, trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge e successivamente con periodicità semestrale, presenta al Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione, riguardo le misure adottate per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà, gli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.

3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le informazioni che saranno preventivamente individuate dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche con riguardo alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.

#### Capo X

##### *Disposizioni finali*

#### Art. 75

##### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2009 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

#### Art. 76

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2009

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Lorenzo Dellai

Tabella A  
*Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale  
2009 e pluriennale 2009 -2011 (art. 75)*

*omissis*

Tabella B  
*Riferimento delle spese (articolo 75)*

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
2	Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria	612800	61.12.210
		612850	61.12.210
		612900	61.12.220
5	Fondo rischi enti collettivi di garanzia	612850	61.12.210
6	Prestiti partecipativi	612850	61.12.210
7	Programmi per l'occupazione e anticipazioni dell'indennità di disoccupazione	407500	40.20.110
9	Maggiori oneri per blocco tariffe	441000	44.5.110
		745000	74.10.110
11	Fondo interventi anticrisi	205860	20.5.220
		205355	20.5.210
21	Intesa con Regione Veneto	619000	61.40.230
27	Finanziamenti ITEA per la copertura di particolari tipologie di costi	652010	65.5.210
		994450	
28	Contributi interessi sul mutuo	655500	65.10.220
		656000	65.15.210
30, comma 1	Agevolazioni per giovani coppie	654050	65.10.210
		655500	65.10.220
30, comma 2	Contributi per risanamento alloggi	656700	65.15.220
30, comma 3	Sostegno alle famiglie per rimborso mutui agevolati	655450	65.10.220
		655500	65.10.220
31	Attività del CINFORMI	402450	40.5.130
33	Contributo straordinario per l'associazione Croce Bianca Alto Garda	404050	40.5.210
34	Contributi nell'ambito dei servizi alle imprese	507520	50.15.215
		612800	61.12.210
35	Contributi per l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto	612800	61.12.210
		612850	61.12.210
		612900	61.12.220
36	Contributo per la promozione dell'artigianato	615625	61.22.220
37	Disposizioni in materia di macelli	612800	61.12.210
39	Interventi a carico del fondo immobiliare	615680	61.22.220
40, comma 5	Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili	500650	50.5.210

40, comma 7	Contributi per l'alpeggio del bestiame	500650 507050	50.5.210 50.15.210
40, comma 8	Iniziative agrituristiche ricreative e didattico - culturali	500500 500550 500650	50.5.210 50.5.210 50.5.210
40, comma 9	Agevolazioni per l'impiego di beni e attrezzature per la produzione agricola	503150 503250 503300 504150	50.10.210 50.10.210 50.10.210 50.10.220
40, comma 11	Agevolazioni per attività dimostrative e di studio	506150	50.15.120
40, comma 12	Contributi per stazioni meteo contro il gelo – brina	507150	50.15.210
41, comma 1	Contributi per attività economiche in zone montane	612800	61.12.210
41, comma 2	Contributi per la valorizzazione della qualificazione della rete commerciale del centro storico	615632	61.22.220
41, comma 3	Contributi ai comuni per la realizzazione di mercati coperti per vendita diretta di prodotti locali	615815	61.22.230
42	Contributi per la realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale	615832	61.22.230
43	Indennità alle guide alpine per attività di soccorso	615434	61.22.110
47, comma 1	Contributi annui per calamità	808300	80.50.230
47, comma 2, comma 3	Contributi per calamità	808220	80.50.220
47, comma 4	Interventi per la prevenzione delle calamità di competenza dei comuni	807920	80.50.210
49	Società per la promozione della filiera foresta - legno	615930	61.22.240
50, comma 1	Acquisto ed esproprio di terreni del demanio forestale	805520 805720 806400	80.30.210 80.35.210 80.40.220
50, comma 2	Acquisti divise forestali per enti di custodia	805080	80.30.110
52	Misure per l'edilizia sostenibile	317000 803000 803550	31.10.220 80.20.110 80.20.210
53	Contributi per i centri storici	802610	80.15.220
55	Commissioni locali per le valanghe	203000	20.5.120
57	Agenzia per i servizi	157545	15.25.110
57	Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) - funzionamento Interventi dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	612800  317000 612800 612850 612900 (*) (**) (***) (****) (*****)	61.12.210  31.10.220 61.12.210 61.12.220  61.12.299 61.35.210 61.40.210 61.40.220 61.40.299
57	Agenzia per la depurazione - funzionamento Interventi dell'Agenzia per la depurazione	804000 804000 804600 804800	80.25.110 80.25.110 80.25.210 80.25.210
57	Agenzia Fiemme 2013 - funzionamento Interventi dell'Agenzia Fiemme 2013	157545 358550	15.25.110 35.20.220
57	Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del	803000	80.20.110

	patrimonio mondiale UNESCO - funzionamento Fondo di dotazione della Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO	803620	80.20.210
57	Oneri per assemblea delle comunità	206500	20.10.110
64, comma 1, comma 2	Contributi per l'acquisto di divise e dotazioni strumentali per bande e cori	352050	35.5.210
67	Fondo per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate	250550	25.5.110
71	Rimborso spese odontoiatriche	441000	44.5.110

(\*) elenco dei capitoli contenuti nell'unità previsionale di base 61.12.299: 612900-612910-612912-612914-612916-612918-612920-612922-612924-612926-612928-612932-612934-612936-612938-612940-612942-612944-612946-612948-612954

(\*\*) elenco dei capitoli contenuti nell'unità previsionale di base 61.35.210: 617550/006-617550/008-617550/010-617550/011-617550/018-617560/003

(\*\*\*) elenco dei capitoli contenuti nell'unità previsionale di base 61.40.210: 618070-618075-618080-618090-618100-618110

(\*\*\*\*) elenco dei capitoli contenuti nell'unità previsionale di base 61.40.220: 618310

(\*\*\*\*\*) elenco dei capitoli contenuti nell'unità previsionale di base 61.40.299: 618280-618290-618300-618310-618320

**Tabella C**  
*Copertura degli oneri (articolo 75)*

(in migliaia di euro)

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	549.446	481.065	608.597	338.282
Articolo 75 - nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	549.446	481.065	608.597	338.282
MINORI ENTRATE	13.000	18.800	3000	0
Articolo 3 - disposizioni in materia di aliquota IRAP Articolo 9 - disposizioni anticongiunturali	13.000	16.000 2.800	3000	0
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>562.446</b>	<b>499.865</b>	<b>611.597</b>	<b>338.282</b>

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	293.069	103.052	25.514	66.410
Articolo 75 - riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	293.069	103.052	25.514	66.410
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	204.377	146.813	286.083	23.922
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	65.000	250.000	300.000	247.950

TOTALE MEZZI DI COPERTURA	562.446	499.865	611.597	338.282
---------------------------	---------	---------	---------	---------

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

**Tabella D**  
*Finanza locale (articolo 75)*

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
<b>SPESE CORRENTI</b>			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	259.000.100	260.000.000	260.200.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>260.100.100</b>	<b>261.100.000</b>	<b>261.300.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	123.452.448	153.484.400	39.452.000
2) in conto annualità	22.234.400	16.674.000	16.674.000
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale			
1) in conto capitale	8.888.209	4.411.791	129.367.000
2) in conto annualità	54.788.022	56.352.022	56.352.022
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	6.491.377
f) fondo ammortamento mutui	1.388.000	1.354.000	1.283.400
g) progetto connettività a banda larga	900.000		
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale	64.000.000		
2) in conto annualità	0	1.800.000	1.800.000
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>282.142.456</b>	<b>240.567.590</b>	<b>251.419.799</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>542.242.556</b>	<b>501.667.590</b>	<b>512.719.799</b>

**Tabella E**  
*Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 57)*

**Allegato A**  
*Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)*

SETTORE D'INTERVENTO/ ATTIVITÀ E SERVIZI	AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI		
	AGENZIE art. 32	ENTI art. 33, comma 1, lettera a)	FONDAZIONI E SOCIETÀ art. 33, comma 1, lettere b) e c)
<b>1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>			
a) Statistica	1. Istituto di statistica della Provincia di Trento		
b) Informazione e telematica			1. Informatica trentina s.p.a.
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale			1. Patrimonio del Trentino s.p.a.
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti			1. Trentino riscossioni s.p.a.
e) Attività di formazione e di gestione del personale	1. Agenzia per i servizi		1. Società per la formazione permanente del personale
<b>2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>			
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea, in qualità di organismo pagatore	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)		
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche	1. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)		1. Trentino sviluppo s.p.a. - già Agenzia per lo sviluppo s.p.a.
c) Attività di promozione turistica	1. Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013		1. Trentino s.p.a.
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale			1. Trentino fiere s.p.a. 2. Garda trentino s.p.a. 3. Valsugana fiere s.p.a.
e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico			1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin s.p.a.)
f) Attività nel settore energetico	1. Agenzia provinciale per l'energia		
<b>3. TUTELA DELLA SALUTE</b>			
a) Servizio sanitario provinciale		1. Azienda provinciale per i servizi sanitari	
<b>4. ASSISTENZA</b>			
a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa		
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi			1. ITEA s.p.a. - già ITEA
<b>5. MERCATO DEL LAVORO</b>			
a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro		
<b>6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>			
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione	1. Agenzia per l'alta formazione professionale	1. Istituzioni scolastiche e formative	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente	1. Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante	1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario		1. Opera universitaria	
<b>7. RICERCA SCIENTIFICA</b>			

a) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura 2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina
b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche	1. Agenzia per la protonterapia		
<b>8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali		1. Museo delle scienze 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina 3. Museo d'arte moderna e contemporanea 4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali" 5. Centro servizi culturali S. Chiara	1. Fondazione Museo storico del Trentino 2. Fondazione trentina A. De Gasperi
<b>9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE</b>			
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche		1. Istituto culturale ladino 2. Istituto mocheno 3. Istituto cimbro	
<b>10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE</b>			
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali		1. Parco dello Stelvio 2. Parco Adamello - Brenta 3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino	
b) Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente	1. Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente 2. Agenzia per la depurazione		1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino 2. Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO
c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi		
<b>11. TRASPORTI</b>			
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale			1. Trentino trasporti s.p.a. 2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.
b) Infrastrutture strategiche di trasporto			1. Interbrennero s.p.a.

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

#### Nota all'articolo 1

- L'articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, dispone:

"Art. 13 bis

*Interventi e misure anticrisi dei comuni*

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o interventi.

2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse stanziati sul fondo straordinario sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di quest'articolo per finanziare l'intero intervento da realizzare.

3. Nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica in corso, è istituito un fondo da destinare al finanziamento, fino alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni situati in zone montane individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma e, in particolare, per l'assegnazione ai comuni delle risorse e per l'attivazione degli interventi."

- L'articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

"Art. 9 ter

*Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti*

1. Per semplificare e accelerare la concessione delle agevolazioni provinciali, anche in deroga a quanto previsto da leggi o regolamenti, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni può ridefinire i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ad agevolazioni provinciali e con regolamenti può disciplinare le modalità per la loro valutazione.

2. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) gli obiettivi di utilizzo delle risorse entro specifiche scadenze in corso d'anno, e il termine massimo entro il quale possono essere adottati atti comportanti impegni di spesa sull'anno in corso e disposte liquidazioni;
- b) le modalità per rendere indisponibili le somme per le quali non sono stati rispettati i suddetti obiettivi e termini e per riallocarle, nel rispetto delle variazioni del bilancio e del documento tecnico previste dalla normativa in materia.

3. Tenuto conto delle disponibilità del preventivo di cassa previsto dall'articolo 12, le strutture provinciali liquidano le agevolazioni finanziarie entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione

inerente l'agevolazione; il termine è stabilito in novanta giorni se l'erogazione richiede l'effettuazione di verifiche da parte della struttura provinciale competente. Se il richiedente deve regolarizzare o integrare la documentazione presentata per consentire la liquidazione della spesa, il termine è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o integrazione inviata dall'amministrazione al richiedente fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, liquida la spesa o definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

4. La Giunta provinciale può modificare temporaneamente i termini previsti da questo articolo, in particolare in relazione alle disponibilità di cassa o per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno. Se il beneficiario presenta la documentazione per la liquidazione nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 15 dicembre le strutture liquidano le agevolazioni finanziarie entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I termini previsti dal comma 3 sono sospesi in relazione agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. Il rispetto degli obiettivi e dei termini previsti da questo articolo è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti, anche per la corresponsione della retribuzione di risultato, con le modalità definite dalla Giunta provinciale nel programma di gestione.

6. La Giunta provinciale stabilisce la modalità di attuazione di questo articolo. Tali modalità possono riguardare anche le domande o la documentazione già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo.

7. Per semplificare il pagamento di somme ad essa dovute, la Provincia, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, introduce idonei strumenti per consentire agli interessati di effettuare i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 50 bis. A tal fine la Giunta provinciale individua gli ambiti di applicazione della presente disposizione e le modalità tecniche per la sua attuazione."

- L'articolo 36 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dispone:

"Art. 36

Disposizioni in materia di contabilità

1. Con la deliberazione di approvazione del piano degli investimenti nel settore dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), la Giunta provinciale dispone l'impegno della spesa, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale, in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti dal piano medesimo.

2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in deroga a quanto disposto dall'articolo 71, quinto comma, della legge provinciale n. 7 del 1979, la Giunta provinciale può accertare le economie di spese conseguenti all'annullamento di residui passivi relativi ad esercizi finanziari antecedenti al 2005 con contabilizzazione delle stesse fra le entrate del bilancio; nei limiti delle predette economie la Giunta provinciale può apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli del documento tecnico relativi ai fondi di riserva, ai fondi globali, nonché per il finanziamento d'interventi disciplinati da normative di settore interessate alle operazioni di cui al quinto comma dell'articolo 71 della legge provinciale n. 7 del 1979."

**Nota all'articolo 2**

- Gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea dispongono;

"Art. 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

#### Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

#### **Nota all'articolo 3**

- L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone:

#### "Art. 16

##### *Determinazione dell'imposta*

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

- L'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, dispone:

#### "Art. 6

##### *Disposizioni in materia di aliquote IRAP*

2. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale."

- L'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone:

" 43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009<sup>(11)</sup>, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

- L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone:

"Art. 14

*Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende

sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia."

#### **Nota all'articolo 4**

- Gli articoli 99, 100 e 105 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, dispongono:

#### **"Art. 99**

##### *Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti*

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;
- f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
- g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
- h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

*Interventi soggetti a concessione*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;
- b) gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera g), e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;
- c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;
- d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
- e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
- f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.

2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.

Art. 105

*Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività*

1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:

- a) volumi tecnici;
- b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;
- c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
- d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
- e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;
- f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni."

- Per l'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, vedi la nota all'articolo 28.

**Nota all'articolo 5**

- L'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, dispone:

"Art. 15

*Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*

1. La Giunta provinciale può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l'intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni."

- L'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dispone:

"Art. 13

*Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a

meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di

qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite].

26. [L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta»].

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze].

28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata].

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. omissis

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze

e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. omissis

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confido risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confido stesso in enti diversi dal confido ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

- a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
- b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

- L'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, dispone:

"Art. 3

Al fine di rendere più tempestivo il godimento, da parte dei dipendenti aventi diritto, degli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché di integrazione salariale ordinaria non di competenza della sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 20 maggio 1975, n. 164, 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, presso il consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento è costituito un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di ogni impresa industriale comunque associata per tale scopo al consorzio medesimo."

- L'articolo 57, comma 1, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, dispone:

"Art. 57

*Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire fondi speciali di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate presso il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento (Terfidi), presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) e presso la Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, al fine di rendere più tempestivo il godimento da parte dei lavoratori aventi diritto dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria degli interventi di integrazione salariale, nonché del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."

**Nota all'articolo 6**

- L'articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 27

*Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese*

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese diverse da quelle di cui all'articolo 26, la Provincia, attraverso il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, può partecipare a fondi istituiti presso gli enti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti sul territorio provinciale diversi da quello individuato all'articolo 26.

2. Agli interventi previsti da questo articolo si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26.

**2 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in particolare, può concedere agli enti di garanzia finanziamenti per agevolare la concessione alle imprese associate di prestiti partecipativi a fronte di processi d'incremento dei mezzi propri delle imprese stesse. La Giunta provinciale, rispettando la normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo intervento.**

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

**Nota all'articolo 7**

- L'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

*Il dirigente dell'agenzia*

All'agenzia è preposto un dirigente nominato, ai sensi ~~e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento~~ **dell'articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)**, sentita la commissione provinciale per l'impiego.

Ferme le attribuzioni previste dall'ordinamento di cui al precedente comma, al dirigente spetta altresì:

- 1) proporre al consiglio di amministrazione programmi di attività dell'agenzia e curarne l'esecuzione;
- 2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- 3) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;
- 4) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso.

Il dirigente dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

~~Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. Il procedimento è avviato dai competenti organi provinciali su iniziativa del consiglio di amministrazione. (abrogato)"~~

- L'articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone

"Art. 26

*Incarico di dirigente generale*

1. L'incarico di dirigente generale è conferito per la durata della legislatura, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24, a dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 22, che abbiano dimostrato attitudine all'alta direzione, sulla base della valutazione dei curricula professionali e formativi con riferimento specifico alla preparazione, ai risultati di valutazione conseguiti ai sensi dell'articolo 19 e all'esperienza maturata nella direzione di servizi o strutture ad essi equiparate."

**Nota all'articolo 8**

- Gli articoli 33, 35 e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 33

*Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale*

1. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:

- a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;
- b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;
- c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;
- d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in particolare:

- a) attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di gruppi a rischio;
- b) attività per la realizzazione di progetti mirati all'educazione sociale;
- c) attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle istituzioni;
- d) attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri;
- e) attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità;
- f) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare con l'obiettivo di abbattere barriere comunicative;
- g) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore;
- h) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione;
- i) attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza.

**2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea.**

Art. 35

*Interventi di sostegno economico*

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

- ~~a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l'impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro;~~
- a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro;**
- b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

- a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;
- b) interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati iscritti ad un apposito registro; si prescinde dall'iscrizione al registro qualora assistito ed assistente siano legati da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità; nei casi previsti dal regolamento di impossibilità giuridica di stipulare un contratto di lavoro tra assistito e

assistente, l'intervento economico può essere erogato all'assistito, anche in assenza del contratto medesimo; l'ammontare dell'intervento è proporzionalmente ridotto qualora la persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita fruisca di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o del servizio di assistenza domiciliare;

- c) assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita, nei limiti in cui analoghi interventi non siano previsti dalla normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;
- e) prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di ~~grave~~ **(soppressa)** difficoltà finanziaria;
- f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghe l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste dal regolamento.

#### Art. 53

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione, **fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009).**

**2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo articolo.**

~~3. Il regolamento di esecuzione individua gli enti pubblici competenti, fino alla data di cui al comma 1, ad attuare gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate nel comma 1; tali interventi sono comunque attuati con le modalità di esercizio previste dalla legge provinciale n. 14 del 1991. Per i fini di questo comma sono conseguentemente modificati gli strumenti di programmazione in materia.~~

**3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini.**

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 1991.

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad

essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23. Laddove l'ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convenzione di cui al periodo precedente è stipulata tra l'ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura.

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene anche la programmazione degli interventi che la legge attribuisce al piano sociale di comunità, fino all'approvazione di tale piano da parte di ciascuna comunità; rispetto a tali previsioni la Provincia acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati che è reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Provincia provvede comunque.

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge."

- Gli articoli 6 e 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, dispone:

"Art. 6

*Finanziamento*

1. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi si provvede:

- a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 40 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per domicilio di soccorso;
- c) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;
- d) attraverso i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;
- e) attraverso le altre entrate comunque destinate alle finalità di cui alla presente legge.

2. Gli interventi sanitari e quelli assistenziali a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità sono garantiti dal servizio sanitario provinciale con oneri a carico del fondo sanitario provinciale, fermo restando quanto disposto dal comma 1 per quanto riguarda il finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

Art. 19 bis

*Interventi in conto capitale*

1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili da destinare a R.S.A. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 16. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali

possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-sanitarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri sostenuti dall'ente interessato per la gestione della R.S.A. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l'autorizzazione a un utilizzo permanente dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della [legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20](#).

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, le apparecchiature e gli arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione della Giunta provinciale.

6. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività socio-assistenziali, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

- a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
- b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;
- c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;
- d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
- e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;
- f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;
- g) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;
- h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo."

#### **Nota all'articolo 9**

- L'articolo 108, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dispone

"Art. 108

*Determinazione del costo medio di costruzione*

1. I costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale tenuto conto del costo di costruzione riferito a metro cubo vuoto per pieno, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, e dell'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento."

- L'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, dispone:

"Art. 115

*Contributo di concessione*

4. Con regolamento sono individuati:

- d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento."

**Nota all'articolo 10**

- L'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

*Incarichi di direzione dei lavori*

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni.

6. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri.

**6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori."**

- L'articolo 52, comma 9, della legge provinciale

"Art. 52

*Spese in economia*

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro."

**Nota all'articolo 11**

- L'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, dispone:

"Art. 7

*Interventi di carattere ambientale*

1. I comuni attuano interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali avvalendosi di imprenditori agricoli singoli o associati, di imprese artigiane di utilizzazione delle foreste e dei boschi, di consorzi di miglioramento fondiario e di cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi,

che abbiano soci, o sede, o esercitino prevalentemente le loro attività, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

1 bis. Nel caso in cui i predetti interventi riguardino opere e lavori la cui realizzazione richiede l'impiego di dotazioni strumentali non utilizzate ordinariamente dai soggetti di cui al comma 1 per l'esercizio delle rispettive attività, i comuni possono affidare i medesimi interventi anche a soggetti diversi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti.

2. Ai fini della presente legge si considerano interventi di manutenzione ambientale quelli diretti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento e alla conservazione delle acque e del patrimonio agricolo-forestale, alla utilizzazione del territorio per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi. Le specifiche tipologie di intervento sono individuate nel regolamento di esecuzione.

3. I lavori di cui al comma 1 sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), come introdotto dall'articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

4. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati, mediante apposita convenzione, anche alle cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, i quali, conformemente alle disposizioni del loro statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agricola e forestale, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario e alle imprese artigiane di utilizzazione delle foreste e dei boschi che esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani nel settore della manutenzione del territorio; in deroga alle vigenti disposizioni di legge l'affidamento di lavori fino a lire 300.000.000 per ogni anno viene disposto a trattativa privata.

5. L'importo di cui al comma 4 può essere adeguato dalla Giunta provinciale tenendo conto di quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

6. La Giunta provinciale, sentito il parere dei servizi provinciali competenti, provvede alla approvazione dei programmi e a stabilire i criteri per la assegnazione dei finanziamenti, entro il limite del 95 per cento della spesa prevista.

7. Gli interventi di tutela ambientale nell'ambito dei parchi naturali vengono realizzati dai comuni secondo le modalità di cui al presente articolo previa convenzione con il soggetto gestore dell'area.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, relativamente ai lavori affidati da soggetti privati nelle zone montane a imprenditori agricoli singoli o associati."

- Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, m. 26-116/Leg, dispongono:

Allegato A (articolo 3, comma 1)

*Elenco dei comuni classificati come zone montane maggiormente svantaggiate con l'articolo 3 del regolamento di esecuzione*

C1 - COMPENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME:
CAPRIANA
VALFLORIANA
C2 - COMPENSORIO DI PRIMIERO:
CANAL S. BOVO
SAGRON MIS
C3 - COMPENSORIO DELLA BASSA VALSUGANA E TESINO:
BIENO
CINTE TESINO
RONCHI VALSUGANA
TORCEGNO

C4 - COMPENSORIO DELL'ALTA VALSUGANA:
BEDOLLO
CENTA SAN NICOLO'
FIEROZZO
FRASSILONGO
LUSERNA
PALU' DEL FERSINA
SANT'ORSOLA
VIGNOLA FALESINA
C5 - COMPENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE:
CIMONE
GARNIGA
GRAUNO
GRUMES
SEGONZANO
SOVER
VALDA
C6 - COMPENSORIO DELLA VALLE DI NON:
BRESIMO
DON
RUFFRE'
C7 - COMPENSORIO DELLA VALLE DI SOLE:
CAVIZZANA
RABBI
C8 - COMPENSORIO DELLE VALLI GIUDICARIE:
BONDONE
BRIONE
CASTEL CONDINO
DAONE
DORSINO
LARDARO
PRASO
PREZZO
C10 - COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA:
TERRAGNOLO
TRAMBILENO
VALLARSA

Allegato B (articolo 4, comma 1)

*Elenco dei comuni classificati come zone montane con l'articolo 4, comma 1, del regolamento di*

*esecuzione*

C3 - COMPENSORIO DELLA BASSA VALSUGANA E TESINO:
CARZANO
CASTELNUOVO
CASTELLO TESINO
GRIGNO
IVANO FRACENA
PIEVE TESINO
RONCEGNO
SAMONE
SCURELLE
SPERA
STRIGNO
TELVE
TELVE DI SOPRA
C4 - COMPENSORIO DELL'ALTA VALSUGANA:
BASELGA DI PINE'
FORNACE
VATTARO
C5 - COMPENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE:
ALBIANO
CAVEDAGO
CEMBRA
FAVER
GIOVO
LONA LASES
SPORMAGGIORE
C6 - COMPENSORIO DELLA VALLE DI NON:
AMBLAR
CASTELFONDO
CAVARENO
COREDO
FONDO
LIVO
MALOSCO
ROMENO
RONZONE
RUMO
SARNONICO
SFRUZ
SMARANO

TRES
VERVO'
C7 - COMPENSORIO DELLA VALLE DI SOLE:
CALDES
CROVIANA
C8 - COMPENSORIO DELLE VALLI GIUDICARIE
BERSONE
BLEGGIO SUPERIORE
BOLBENO
BONDO
CIMEGO
CONDINO
DARE'
MONTAGNE
PIEVE DI BONO
RONCONE
STENICO
STORO
ZUCLO
C9 - COMPENSORIO DELL'ALTO GARDA E LEDRO:
BEZZECA
CONCEI
MOLINA DI LEDRO
TENNO
TIARNO DI SOPRA
TIARNO DI SOTTO
C 10 - COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA:
BRENTONICO
RONZO CHIENIS

- L'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, dispone:

"Art. 25 bis  
*Incentivi alle pluriattività*

1. Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, in conformità alle previsioni dell'articolo 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, arginature, sistemazione e manutenzione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi, di sgombero neve, di viabilità agricola e forestale, per importi annui nei limiti del comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e secondo le modalità in esso contenute."

## Nota all'articolo 12

- L'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, dispone:

### "Art. 19

#### *Disposizioni per lo sviluppo della larga banda*

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

- L'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 33  
*Enti strumentali*

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate

dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali."

- Gli articoli 2 e 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, dispongono:

"Art. 2

1. Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale, sentito il comitato per l'informatica di cui al quarto comma dell'articolo 5, approva piani pluriennali di intervento.

2. *omissis*

3. La gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una società a prevalente capitale pubblico.

Art. 5

*I rapporti dipendenti dalla concessione di cui all'articolo 2, saranno regolati con apposita convenzione.*

Fatta salva l'esclusiva proprietà dei dati del committente i programmi, la convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attuazione della convenzione medesima.

Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La convenzione di cui al presente articolo è approvata dalla Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare.

Il comitato di cui al quarto comma esprime altresì pareri ed indicazioni sui problemi derivanti

dall'applicazione della predetta convenzione nonché sulla gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale."

- L'articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, dispone:

"Art. 83

*Ambito di applicazione*

1. Questo capo si applica:

- a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati;
- b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.

2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione."

**Nota all'articolo 13**

- Gli articoli 9, 11 bis, 17 e 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

*Durata del programma di sviluppo provinciale*

1. Il programma di sviluppo provinciale è formulato all'inizio di ogni legislatura e ha efficacia temporale per la durata della stessa. ~~Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.~~ **(soppresse)**

2. Il programma di sviluppo può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata della legislatura in presenza di variazioni che determinano una modifica dell'impostazione generale del programma.

Art. 11 bis

*Attuazione del programma di sviluppo*

1. La Giunta provinciale approva, di norma ogni anno e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, un documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale.

2. Il documento definisce, per le diverse aree strategiche del programma di sviluppo provinciale, gli interventi da attuare nel periodo di validità del bilancio e **comunque entro la fine della legislatura provinciale.**

3. Il documento, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 9, comma 2, può integrare, aggiornare e specificare gli elementi, ~~ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'articolo 30,~~ **(soppresse)** le priorità di intervento del programma di sviluppo, in relazione all'evolversi della situazione economica, sociale, ambientale e territoriale del Trentino.

**3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione o dell'assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria.**

4. I criteri di impostazione del documento e della **relazione programmatica** sono sottoposti all'esame del comitato per lo sviluppo provinciale.

Art. 17

*Strumenti di programmazione settoriale*

1. La programmazione settoriale, in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il relativo documento di attuazione, è realizzata in via ordinaria per mezzo dei programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3.

2. La Giunta provinciale approva:

- a) piani pluriennali di settore o progetti per gli investimenti pubblici e programmi annuali per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative, considerati significativi ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a favore delle attività produttive o comunque a carattere continuativo che interessino più soggetti.

3. ~~Con regolamento sono individuati i piani e i programmi da adottare e sono stabiliti~~ **La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua i piani e i programmi da adottare e stabilisce** i criteri in base ai quali la programmazione settoriale è realizzata attraverso gli strumenti di cui al comma 2, lettera a), il periodo di riferimento, i contenuti, le modalità di modificazione e di aggiornamento dei predetti strumenti di programmazione, la soglia finanziaria al di sotto della quale non è richiesta l'indicazione specifica degli interventi, le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione di cui al comma 1 nonché ogni altro elemento utile per la loro predisposizione. ~~La Giunta provinciale delibera il regolamento, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal predetto parere. (soppresso)~~

3 bis. ~~Il regolamento~~ **La Giunta provinciale**, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 15, comma 1, può individuare modalità semplificate per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani pluriennali di settore o dei progetti per gli investimenti pubblici che prevedono la programmazione d'interventi di soggetti terzi agevolati dalla Provincia.

#### Art. 30

##### *Disposizioni per i comitati per lo sviluppo provinciale e per la qualificazione della spesa pubblica*

1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti ~~dal programma di sviluppo provinciale~~ **dalla Giunta provinciale**. Agli esperti esterni dei predetti comitati è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennità spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

1 bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della Provincia e i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12."

- L'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, dispone:

#### "Art. 11 bis

##### *Attuazione del programma di sviluppo*

3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione o dell'assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria.

- L'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

#### "Art. 12

##### *Bilancio di previsione*

1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è approvato con legge della Provincia. Unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione di accompagnamento contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa."

#### Nota all'articolo 14

- L'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 55

#### *Impegni di spesa*

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge.

Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio provinciale sono adottati dagli organi competenti in base allo statuto di autonomia ed alle leggi, nei limiti stabiliti dalle leggi che autorizzano la spesa e dai rispettivi stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo oppure che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi interventi, o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. Al fine di assicurare il più efficiente e completo utilizzo delle risorse autorizzate in bilancio, il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter può stabilire modalità differenziate per l'assunzione degli impegni anche a carico degli esercizi successivi, in correlazione alla distribuzione delle autorizzazioni di spesa, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.

Con le deliberazioni della Giunta provinciale che approvano i piani o i programmi per l'attuazione di iniziative di interesse comunitario o finanziate dallo Stato, o con i provvedimenti che danno esecuzione alle stesse, può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità degli interventi previsti nei suddetti piani o programmi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio provinciale.

L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

Per le spese che per la loro natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.

L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dagli esercizi successivi, alle condizioni previste dal presente articolo, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

Per le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, la ragioneria della Provincia provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche della eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, la ragioneria della Provincia provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

~~Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario.~~

**Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale e al relativo documento tecnico riducendo gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per i quali è riprogrammata l'assunzione degli impegni sugli esercizi successivi, trasferendo le relative somme in aumento su appositi fondi costituiti in bilancio. Nei limiti dei predetti fondi, per consentire la riprogrammazione dell'assunzione degli impegni previsti da questo comma, la Giunta provinciale può integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli del bilancio pluriennale e del relativo documento tecnico ovvero autorizzare gli stanziamenti per gli anni successivi al bilancio pluriennale."**

#### **Nota all'articolo 15**

- L'articolo 77 quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone:

"Art. 77-quater

*Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: «2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE."

- L'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

Art. 9 bis

*Modalità di erogazione dei finanziamenti e di esecuzione dei pagamenti*

1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, le erogazioni di finanziamenti o contributi per la gestione previste dalle leggi provinciali sulla base dei fabbisogni periodici di cassa sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni previste nelle medesime leggi, per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, in relazione alla situazione di cassa, nonché alla natura e dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti enti, soggetti ed organismi.

2. Qualora gli enti, soggetti ed organismi di cui al comma 1 siano finanziati in via prevalente dalla Provincia, il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria può inoltre stabilire particolari modalità per l'esecuzione dei pagamenti relativi ai trasferimenti ai predetti enti, soggetti ed organismi.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle agenzie, enti pubblici e società a partecipazione pubblica destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, fino ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dalle singole leggi provinciali, è autorizzata ad assegnare acconti sui finanziamenti e contributi per la gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura comunque non superiore al cinquanta per cento delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, rimanendo comunque subordinata l'erogazione alla verifica del regolare svolgimento dell'attività dei predetti enti, agenzie e società. Per le medesime finalità, analoga previsione può essere contenuta nelle convenzioni con enti, soggetti ed organismi che disciplinano l'espletamento di attività di carattere continuativo e ricorrente. Al fine di sopperire a temporanee esigenze di cassa delle società a prevalente partecipazione provinciale, la Provincia può disporre l'erogazione in via anticipata di contributi e di finanziamenti provinciali alle predette società secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per la copertura delle spese derivanti da interventi previsti da piani o programmi approvati dalla Provincia, la Giunta provinciale, nei casi e secondo modalità stabiliti con proprie deliberazioni e fino alla concorrenza dei fabbisogni finanziari, è altresì autorizzata ad anticipare alle agenzie e agli enti funzionali le somme derivanti dai finanziamenti la cui assunzione è autorizzata nei rispettivi bilanci. Con il provvedimento di anticipazione, la Giunta determina tempi e modalità per la restituzione delle somme erogate. Le predette anticipazioni sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.

3 bis. Al fine di consentire il pieno governo e l'ottimizzazione della gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti o ai provvedimenti di carattere generale che disciplinano l'erogazione di finanziamenti o di contributi e l'effettuazione di spese e tenuto conto delle prevedibili risorse a disposizione e degli adempimenti imposti dal patto di stabilità interno, può adottare, oltre a quanto previsto dal comma 1, apposite misure di razionalizzazione, controllo o contenimento delle erogazioni a favore dei predetti enti, soggetti ed organismi atte a garantire la compatibilità dei flussi di cassa della Provincia con gli impegni previsti dal patto e con i fabbisogni del settore pubblico provinciale. Per il conseguimento di tali obiettivi la Giunta provinciale, in particolare, può istituire apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, nonché coordinare il ricorso da parte degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, ad anticipazioni di cassa per fronteggiare i loro fabbisogni o disporre ulteriori misure idonee alla copertura dei fabbisogni. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre interventi compensativi nei confronti dei predetti enti, soggetti e organismi per la copertura di eventuali oneri finanziari di carattere straordinario o di riduzioni significative di proventi finanziari conseguenti all'adozione delle suddette misure.

3 ter. Ove le misure previste dal comma 3 bis riguardino i comuni, le stesse sono adottate sentita la rappresentanza unitaria dei comuni stessi."

#### **Nota all'articolo 16**

- Gli articoli 1 e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 1**

La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata Centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.

Il centro ha la finalità di concorrere, nel rispetto della disciplina comunitaria e statale vigente in materia, allo sviluppo economico e sociale del Trentino, in particolare mediante:

- a) lo svolgimento di attività concernenti la produzione, l'acquisto, la vendita, l'esportazione e l'importazione di energia, con particolare riferimento alle attività di cui agli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- b) lo svolgimento di attività di produzione, di erogazione e di organizzazione di servizi;
- c) la concessione di finanziamenti, con le tipologie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), anche per il tramite di banche e di altre istituzioni finanziarie, alla Provincia, ad enti e soggetti collegati alla finanza provinciale o a società partecipate dalla Provincia e dai predetti enti, finalizzati a promuovere e a favorire la realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico, ~~anche mediante la costituzione di un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);~~  
**(soppresse)**
- c bis) la concessione di garanzie per le finalità della lettera c);
- e bis 1) ~~la concessione di finanziamenti alla Provincia per anticipare le somme dovute da essa a terzi in conseguenza di impegni assunti sul bilancio provinciale; (abrogata)~~
- e bis 2) ~~la concessione di finanziamenti ai soggetti di cui alla lettera c) per anticipare le somme relative ad interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea e della Regione Trentino - Alto Adige; (abrogata)~~
- c ter) la prestazione di attività di consulenza e assistenza in favore della Provincia, degli enti pubblici collegati alla finanza provinciale e delle società da essi partecipate nelle materie indicate da quest'articolo;
- c quater) la partecipazione a società di capitali funzionali al perseguimento delle finalità indicate da quest'articolo.

Art. 8 bis

*Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.*

**01. Cassa del Trentino s.p.a. è la società di sistema, controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia, deputata a:**

- a) **reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici;**
- b) **ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale;**
- c) **promuovere l'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale;**
- d) **prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti;**
- e) **anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea o della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;**
- f) **svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia.**

1. La Cassa del Trentino s.p.a., ~~costituita ai sensi dell'articolo 1, secondo comma;~~ **(soppresse)** eroga, per conto della Provincia e nei limiti di quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3, ~~finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale;~~ **finanziamenti previsti dalla normativa provinciale collocati tra le spese di investimento sia nella forma di contributi una tantum che di contributi in annualità,** in favore:

- a) di enti pubblici;
- b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di società partecipate dai comuni e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);
- c) di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;
- d) di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
- d bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della gestione di fondi provinciali; in questi casi l'erogazione dei finanziamenti è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua i soggetti in questione.**

2. Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 1 è affidata alla cassa, sono assegnate alla cassa. Con deliberazione

della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione e la contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma.

3. I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da un'apposita convenzione che disciplina, in particolare:

- a) le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1 da parte della Cassa del Trentino s.p.a.;
- b) le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali alla cassa, anche in via anticipata rispetto a quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi;
- c) i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini dell'erogazione dei finanziamenti da parte della cassa;
- d) le procedure di controllo da effettuare sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla cassa, nonché le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei controlli effettuati;
- e) le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati inerenti i finanziamenti erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1;
- f) i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo svolgimento dell'attività;
- g) ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la Provincia e la cassa.

**3 bis. La convenzione prevista dal comma 3 disciplina anche le modalità di gestione e impiego, da parte di Cassa del Trentino s.p.a., delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla Provincia, tenuto conto dei fabbisogni complessivi e delle esigenze di ottimizzazione della gestione finanziaria della cassa.**

4. Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare agli enti e ai soggetti destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato secondo quanto stabilito dalla convenzione prevista dal comma 3. Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle operazioni di finanziamento a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1 la cassa è autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari. In tal caso l'erogazione dei contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa.

5. Nel caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel comma 4 la Provincia può, **alternativamente:**

- a) accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale s'impegna a pagare ai finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto del codice civile;
- b) accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi che la cassa vanta nei confronti della Provincia, a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, opponibile alla cassa. Tali delegazioni e cessioni sono stipulate in forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale rogante della Provincia.

**b bis) prestare garanzie o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell'ordinamento comunitario, garantiscano l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla cassa.**

~~5 bis. Il ricorso alle operazioni di indebitamento indicate nel comma 4 è assistito dalla garanzia della Provincia nel rispetto dell'ordinamento comunitario. (abrogato)~~

6. Nel caso si verificano le condizioni previste dai provvedimenti di concessione, per la revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, la Provincia può affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già erogate, ferma restando l'adozione del provvedimento di revoca da parte della Provincia.

7. Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la propria provvista finanziaria l'eventuale revoca, a carico degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, è disposta dalla Provincia prevedendone o la restituzione o la compensazione su ulteriori finanziamenti spettanti a qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si applica in caso di riduzione del trasferimento, per la parte eccedente l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che, in caso di revoca dei contributi, ai soggetti finanziatori non può essere opposta l'avvenuta revoca né possono essere eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei pagamenti.

7 bis. Ai fini della concessione, dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi in annualità per i quali è previsto l'intervento della Cassa del Trentino s.p.a. si applicano questo articolo e le sue disposizioni attuative, anche in deroga alle leggi di settore.

8. Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di concedere finanziamenti in annualità, in luogo dei finanziamenti in conto capitale, la determinazione delle rate è effettuata utilizzando il tasso fissato dalla Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri previsti dal comma 3, lettera c)."

#### **Nota all'articolo 20**

- L'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, dispone:

##### **"Art. 1 bis**

##### *Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e per una organica e coordinata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nonché dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria), come da ultimo modificata dall'articolo 87 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la Giunta provinciale autorizza la stipulazione di un accordo di programma con l'Università degli studi di Trento.

2. In relazione agli obiettivi e agli interventi previsti, all'accordo di programma possono partecipare, oltre alla Provincia e ai suoi enti funzionali - Opera universitaria e Iprase - e all'Università degli studi di Trento, il ministero competente in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologia, i comuni e altri soggetti pubblici o privati.

3. La Provincia autonoma di Trento, nell'assegnazione di proprie strutture e nell'affidamento dei servizi relativi, siano essi direttamente gestiti dall'Opera universitaria ovvero da altri soggetti pubblici e/o privati, informa la propria azione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

4. L'accordo di programma ha durata corrispondente a quella della legislatura e prevede interventi e attività la cui realizzazione abbia comunque inizio entro la data di scadenza della legislatura. Agli eventuali aggiornamenti dell'accordo si provvede con riferimento alla sua durata residua.

5. L'accordo di programma definisce:

- a) gli obiettivi da realizzare, avuto riguardo a comuni intese relative al presumibile sviluppo delle facoltà e al numero programmato degli studenti in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche, nonché al piano di sviluppo della ricerca;
  - b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi e le relative priorità;
  - c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna tipologia di intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico dell'università e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati partecipanti all'accordo;
  - d) le modalità di attuazione dell'accordo e di verifica annuale dei risultati, anche parziali, degli interventi e delle attività, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento o integrazione dell'accordo stesso durante il periodo di sua validità. A tal fine è indetta almeno annualmente, secondo le modalità stabilite dall'accordo, apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti dell'accordo.
- d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della provincia.

6. L'accordo di programma sostituisce i corrispondenti strumenti di programmazione previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, ferma restando, per l'edilizia universitaria, l'adozione degli eventuali strumenti previsti dalle norme statali in materia e, per quanto riguarda la biblioteca universitaria, la realizzazione del coordinamento con il sistema bibliotecario trentino.

7. Gli interventi e le attività il cui onere sia posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel suo bilancio pluriennale. L'accordo, peraltro, può individuare interventi la cui attuazione è espressamente subordinata al reperimento di risorse aggiuntive. Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni.

7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

- a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;

- b) progetti di informatizzazione;
- c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento.

8. In attuazione dell'accordo di programma la Provincia, previa intesa tra il Presidente della Giunta provinciale e il rettore dell'università, provvede annualmente ad assegnare all'università i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione della spesa. I finanziamenti per gli investimenti a carico del bilancio della Provincia possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale ovvero nella forma di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

9. Ai fini dell'erogazione dei fondi è istituita un'apposita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

9 bis. Dopo la scadenza dell'accordo di programma di cui al comma 1 e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività dell'università la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnarle acconti per le attività e gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 9 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione."

#### **Nota all'articolo 21**

- L'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3  
*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di questa legge è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 sono autorizzate le seguenti spese:

- a) per l'anno 2008 la somma di 10.000.000 di euro;
- b) per l'anno 2009 la somma di 10.000.000 di euro.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2008 e 2009 con riduzione di 10.000.000 di euro per ciascun anno dal fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110).

**2 bis. Per gli anni successivi al 2009 la Provincia può sostenere ulteriori spese per le finalità indicate nel comma 1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati con legge finanziaria.**

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

3 bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme iscritte nel bilancio provinciale per l'attuazione di questa legge possono essere conservate a residui anche se i provvedimenti previsti dall'intesa non sono adottati entro la fine dell'esercizio d'iscrizione a bilancio delle medesime somme."

#### **Nota all'articolo 22**

- L'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16 bis  
*Forme di collaborazione fra istituzioni*

1. La Provincia può affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni.

1 bis. Le forme di affidamento e di avvalimento previste dal comma 1 possono essere altresì attivate nei confronti di altri stati e di enti territoriali interni di altri stati, ferma restando l'osservanza della normativa vigente in materia di attività internazionale delle regioni e delle province autonome.

2. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2 bis. Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**2 ter. Al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per l'erogazione di provvidenze ai cittadini residenti in provincia di Trento, e per definire una disciplina applicativa coordinata, anche a carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e dello Stato, la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi o enti statali."**

#### **Nota all'articolo 23**

- L'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

*Garanzie fidejussorie in favore di società a prevalente partecipazione provinciale*

#### ***Garanzie fidjussorie in favore di enti strumentali della Provincia***

~~1. Al fine di favorire l'estensione dell'applicazione delle condizioni economiche previste dalla convenzione di tesoreria della Provincia stipulata ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento) anche alle società nelle quali la Provincia medesima detenga la maggioranza del capitale sociale, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussione ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi alle predette società.~~

**1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali).**

2. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del presente articolo si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (cap. 84129)."

#### **Nota all'articolo 24**

- L'articolo 7 della legge provinciale 14 maggio 2004, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

*Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia*

01. Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, e ai fini del rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità, la Giunta provinciale emana direttive alle strutture della Provincia per contenere le spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, e per accrescere il livello delle entrate proprie e il loro grado d'incidenza sul bilancio.

1. Per favorire un'evoluzione della finanza degli enti funzionali e delle agenzie della provincia armonizzata e coordinata con gli obiettivi della politica finanziaria della provincia, nonché coerente con gli impegni assunti dalla provincia con il patto di stabilità interno, la Giunta provinciale emana direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali e delle agenzie, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio o a contenere la spesa corrente.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione

delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti provinciali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilità di ricorso - entro limiti prestabiliti - a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1.

2 bis. Per razionalizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori. I trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e con riguardo ad essi non si applicano le disposizioni in materia di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed all'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).

3. La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle direttive dev'essere garantita in sede di bilancio di previsione, di assestamento nonché di ulteriori variazioni del bilancio. Qualora i bilanci risultino già adottati prima dell'emanazione delle direttive gli enti e le agenzie provvedono al loro eventuale adeguamento.

4. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento sono corredati da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle direttive. Nella relazione al rendiconto il collegio dei revisori dei conti verifica l'avvenuto rispetto delle direttive, raffrontando i risultati contabili e i contenuti delle direttive.

5. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione e i provvedimenti di assestamento sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, anche se ciò non è previsto dagli ordinamenti dei singoli enti o agenzie.

6. La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il loro riesame.

7. *omissis*

8. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo.

9. Gli enti e le agenzie interessate da quest'articolo sono individuate dalla Giunta provinciale.

10. I commi da 1 a 8 si applicano anche al servizio statistica, disciplinato dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento), nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in relazione alle competenze assunte dalla Provincia in materia ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano).

11. Quest'articolo si applica a decorrere dalla predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2005. Per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 2004 degli enti funzionali e delle agenzie della provincia continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

11 bis. Per favorire il coordinamento delle scelte finanziarie delle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive per i rappresentanti della Provincia nell'assemblea dei soci e per gli amministratori nominati dalla Provincia, volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle aventi carattere non obbligatorio, nonché al miglioramento dei risultati di bilancio. Le direttive sono rivolte direttamente alle società, se ciò è previsto dai loro statuti.

**11 ter. Per favorire il coordinamento con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, gli accordi di programma previsti dalle leggi provinciali che regolano i rapporti tra la Provincia e le fondazioni disciplinano le modalità e i criteri per la gestione delle spese finanziate con risorse assegnate dalla Provincia, in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità interno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale promuove l'adeguamento degli accordi di programma già stipulati con le fondazioni.**

12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della provincia:

- a) articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- b) articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- c) comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

- d) articolo 3 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- e) articolo 5 e comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- f) articolo 32 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5."

#### **Nota all'articolo 25**

- L'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 bis 1

*Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico*

1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso.

1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo.

1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2.

1 bis 2. *omissis*

1 ter. *omissis*

1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione precedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

- a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater;
- b) *omissis*
- c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1 sexies. *omissis*

1 septies. *omissis*

2. Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:

- a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;
- b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
- c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;
- d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:
  - 1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
  - 2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
  - 3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;
- e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
  - 1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica;
  - 2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;
  - 3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);
- f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;
- g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanonici a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
- h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
- i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
- l) *omissis*
- m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h);
- m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e);
- m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis).

3. Il bando di cui al comma 2 può riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza

nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.

4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione.

5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

- a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

- a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
- b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
- c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;

d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. *omissis*

13. *omissis*

14. *omissis*

15. *omissis*

15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.

15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:

- a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;
- b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.

15 quater. Fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti ulteriori impegni irrevocabili da parte del concessionario:

- a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008 e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies;
- b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies;
- c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario;
- d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli

interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma, e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra;

- e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi;
- f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
- g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l'utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima;
- h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;
- i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l'immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell'istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l'obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni;
- l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia.

15 quinques. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario ai sensi dei commi 15 ter e 15 quater, decade di diritto la proroga della concessione.

15 sexies. Le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13, decadono di diritto al momento di entrata in vigore di questo comma e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

15 septies. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

**15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies.**

15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall'anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento.

15 nonies. Per le concessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15 ter, si provvede all'emanazione del bando di gara di cui al comma 2.

15 decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1 bis 2 e 1 septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008.

16. *omissis*"

#### **Nota all'articolo 26**

- L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dispone:

"Art. 7

#### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto."

#### **Nota all'articolo 27**

- Gli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, dispongono:

"Art. 28

#### *Assegnazioni temporanee a singoli richiedenti*

1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, sentita la commissione di cui all'articolo 22, sono autorizzati ad assegnare in via temporanea e precaria, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile nei casi e con le modalità previste nei successivi commi, alloggi di edilizia abitativa pubblica disponibili, prescindendo dalla disciplina prevista dagli articoli 24 e 25 a persone o nuclei familiari che versano in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa determinata da:

- a) sgombero dall'alloggio ordinato dalla competente autorità;
- b) sfratto dall'alloggio, situato su territorio provinciale, ordinato dalla competente autorità, purché non causato da inadempienze contrattuali ivi compreso lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo dall'ITEA, per fine locazione, salvo i casi disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale;
- c) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione", come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13;
- d) situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute ovvero situazione alloggiativa impropria sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- e) situazione di grave disagio sociale, oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è proposta dai comuni interessati o nel caso di emigrati all'estero dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione.

3. Possono accedere all'assegnazione di cui al comma 1 coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, nonché quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Il reddito convenzionale di cui alla lettera c) dell'articolo 4 non deve essere superiore al limite fissato per l'accesso ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata. In caso di rimpatriati di cui alla

lettera c) del comma 1 e sempreché si tratti di soggetti già cittadini italiani, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4.

4. Avvenuta l'assegnazione temporanea, i beneficiari sono tenuti a presentare, entro il primo termine utile, la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica o, a seconda dei requisiti in possesso, la richiesta per accedere ai benefici previsti dalla legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata o in materia di recupero dei centri storici, pena la mancata proroga dell'assegnazione temporanea.

5. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare in via definitiva l'alloggio occupato dagli assegnatari temporanei, purché i medesimi siano stati collocati in modo continuativo nelle tre graduatorie, ivi compresi gli aggiornamenti annuali, formate successivamente all'assegnazione temporanea e sempreché gli stessi abbiano raggiunto un punteggio minimo all'uopo stabilito dalla Giunta provinciale.

6. Agli assegnatari in via temporanea, ai quali siano concessi i benefici previsti dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata, l'assegnazione temporanea può essere prorogata per il tempo strettamente necessario per la realizzazione dell'iniziativa ammessa alle agevolazioni. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere interventi agevolativi specifici nell'ambito dei piani pluriennali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

7. La Giunta provinciale può stabilire nei piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1 il limite massimo degli alloggi da assegnare in via temporanea ai sensi del presente articolo.

8. Gli alloggi occupati ed acquisiti ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 sono assegnati temporaneamente ai soggetti che già occupano l'alloggio secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

8 bis. La proroga dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 può essere concessa, previo parere della commissione di cui all'articolo 22, per gravi necessità documentate.

#### Art. 29

##### *Alloggi parcheggio*

1. L'ITEA, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale, individua alloggi da destinare per le finalità e secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Al fine di consentire alla Provincia, all'ITEA, ai comuni od altri enti pubblici lo sgombero di edifici di loro proprietà per procedere all'esecuzione di opere di risanamento, di ristrutturazione o alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto sono autorizzati ad assegnare in via temporanea gli alloggi di cui al comma 1 ai soggetti che occupano gli alloggi interessati agli interventi prescindendo dalla disciplina di cui agli articoli 24 e 25.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è disposta per il periodo strettamente necessario alla esecuzione delle opere di risanamento o di ristrutturazione.

4. Gli alloggi compresi negli edifici di cui al comma 2 possono, previa richiesta, essere rioccupati dai precedenti inquilini e assegnati in via definitiva sempreché gli stessi si trovino, al momento dell'assegnazione medesima, in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'assegnazione. Qualora la commissione di cui all'articolo 22 accerti la mancanza dei predetti requisiti, non può essere disposta l'assegnazione definitiva; in tal caso l'ITEA, su richiesta dell'interessato, può consentire la prosecuzione del rapporto di locazione per un periodo non superiore a due anni con l'obbligo della corresponsione, per detto periodo, di un canone di locazione pari a quello oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26.

5. Nel caso in cui il trasferimento negli alloggi di cui al comma 1 sia richiesto per consentire l'esecuzione di opere di risanamento, di ristrutturazione o la realizzazione di alloggi da parte dell'ITEA, le spese per il trasloco e l'eventuale deposito in magazzino dei mobili delle famiglie interessate sono a carico dell'istituto. Tali spese sono computate nel costo di realizzazione degli interventi per i quali si sono rese necessarie.

6. In casi di particolare gravità, l'ITEA, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può procedere all'acquisto di alloggi non occupati, anche in deroga ai piani pluriennali previsti all'articolo 1, da destinare per le finalità del presente articolo; in tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 16.

7. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 1, fino a quando mantengono la destinazione prevista dal presente articolo, non possono essere assegnati in via definitiva."

- L'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

*Costituzione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni*

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è trasformato nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.) e le relative azioni sono poste in capo alla Provincia. La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA s.p.a. nel registro delle imprese.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare l'atto costitutivo e lo statuto della società e a procedere ad ogni altro adempimento necessario alla sua costituzione, nel rispetto della disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

3. ITEA s.p.a. opera, in particolare, per le seguenti finalità:

- a) la gestione del patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per la locazione di alloggi a nuclei familiari aventi titolo alle provvidenze previste dall'articolo 1;
- b) il reperimento di ulteriori alloggi per le finalità di cui alla lettera a);
- c) il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità di questa legge, anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio;
- d) il reperimento, sotto qualsiasi forma, di alloggi anche collettivi da destinare a utenti con esigenze di natura temporanea, a condizione che la gestione di quest'area di attività sia contabilmente separata e che non produca perdite nel bilancio economico della società.

4. Lo statuto della società prevede inoltre, in particolare:

- a) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte della Provincia, dei comuni e delle loro forme associative;
- b) l'obbligo di osservare gli atti di programmazione generale e d'indirizzo della Provincia nonché gli atti di programmazione degli enti locali;
- c) la stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma previsti da questa legge in coerenza con i programmi e gli indirizzi di cui alla lettera b); in ogni caso l'attività della società è dedicata alle finalità di questa legge in via prevalente e comunque nel rispetto delle norme comunitarie;
- d) il governo della società, prevedendo anche le modalità per assicurare il coinvolgimento o la partecipazione dei comuni;
- e) la presenza nel collegio sindacale della società di un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

5. All'ITEA s.p.a. possono essere affidate direttamente dalla Provincia e dai suoi enti funzionali, nonché dai comuni, dalle loro forme associative e dai loro enti funzionali:

- a) la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi, sulla base di un'apposita convenzione, fermo restando l'obbligo della società di osservare le norme comunitarie in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi;
- b) le funzioni di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria per la realizzazione di strutture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti;
- c) altre attività ritenute utili al perseguimento delle finalità di questa legge, nel rispetto del diritto comunitario.

6. Lo statuto di ITEA s.p.a. può prevedere altresì la facoltà, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, di assumere la gestione di alloggi anche appartenenti a soggetti privati.

7. Il personale dell'ITEA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA s.p.a. ovvero, a richiesta del personale medesimo, trasferito alla società stessa.

8. In relazione alle unità di personale che sono inquadrato presso la Provincia in applicazione del comma 7 sono aumentati di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale.

9. ITEA s.p.a. subentra nei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato in essere il giorno antecedente alla data di trasformazione dell'ITEA fino alla loro naturale scadenza.

10. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:

- a) i tempi e le modalità del trasferimento del personale dell'ITEA alla Provincia e la contestuale messa a disposizione di ITEA s.p.a.; gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA s.p.a.; i conseguenti rapporti finanziari e organizzativi tra la Provincia e la società sono regolati d'intesa tra i due enti. Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso la società entro centoventi giorni dall'adozione da parte del consiglio d'amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui alla lettera b);

b) le modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali anche in materia di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società; il trattamento di fine rapporto maturato dal personale trasferito è riconosciuto dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; il suddetto trattamento di fine rapporto si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato presso la Provincia; l'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto riferito al personale dell'ITEA che si trasferisce alle dipendenze di ITEA s.p.a. è posto a carico della suddetta società.

11. I beni già di proprietà dell'ITEA mantengono il vincolo di destinazione alle finalità di edilizia residenziale pubblica fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'ente locale competente.

12. Per le finalità di questa legge l'ITEA s.p.a. può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), anche per riordinare il patrimonio immobiliare a essa conferito dalla Provincia. Spettano ad ITEA s.p.a. le prerogative già spettanti ad ITEA in base alla normativa vigente.

12 bis Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa la Provincia può assegnare a ITEA s.p.a. finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno dei programmi d'investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti a tale fine da ITEA s.p.a., nonché per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5.

12 ter. I contributi in conto capitale previsti dal comma 12 bis possono essere concessi anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei contributi in conto capitale. In sede di assegnazione dei contributi annui la Giunta provinciale può stabilire la loro irrevocabilità. L'eventuale recupero di questi contributi è disposto dalla Provincia prevedendone la compensazione su finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

**12 quater. La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA s.p.a. finanziamenti per la copertura o il rimborso di particolari tipologie di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.**

**12 quinquies. La Provincia può disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA s.p.a. I predetti beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.**

**12 sexies. Per la copertura dei finanziamenti previsti dal comma 12 quater si utilizzano le risorse dell'unità previsionale di base 65.5.210 del bilancio di previsione oppure, per le tipologie di oneri previsti dall'articolo 43 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), quote degli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 12 quater."**

- L'articolo 43 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

"Art. 43 bis  
*Rimborso di tributi*

1. Nell'indicazione delle entrate per compartecipazioni a tributi erariali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, oltre a quanto ivi previsto, si tiene conto del presunto ammontare delle quote di rimborso dei tributi stessi riferite ai gettiti del medesimo esercizio.

2. A tal fine una quota del gettito corrispondente all'ammontare presunto dei suddetti rimborsi, da determinarsi secondo aliquote percentuali fissate con legge di bilancio, è iscritta fra le partite di giro del bilancio.

3. Nell'accertamento delle corrispondenti entrate ai sensi del terzo comma dell'articolo 43, si tiene conto di quanto disposto dai commi primo e secondo.

4. Per la restituzione allo Stato delle quote di rimborso si utilizzano gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di uscita istituiti fra le partite di giro del bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1993."

### Nota all'articolo 28

- L'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 53

#### *Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. In attesa dell'approvazione della riforma della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2008, in base alle disposizioni di questo articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l'anno 2008 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto e costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. ~~Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali il tasso non può essere superiore a quello di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato vigente nel mese di stipula del contratto di mutuo. La Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi per definire la tipologia di mutuo ammissibile, il parametro di riferimento e lo spread massimo per determinare il tasso d'interesse da applicare al mutuo, tenuto conto della durata del prestito e dell'entità del contributo provinciale.~~ **Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. In conformità ai criteri fissati da questa deliberazione la Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.**

3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per le spese afferenti i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. La Giunta provinciale, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, disciplina i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa; resta fermo quanto già previsto in proposito dalla deliberazione che attua l'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale n. 20 del 2005.

4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo e d'integrazione del contributo previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992 non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, in particolare:

- a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, che riguardano la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
- d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;
- e) le fasce di agevolazione, i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi;
- f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni con le agevolazioni tributarie previste dalla

normativa statale.

6. Possono essere altresì ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2005 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007 di cui all'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, o tra la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere su detto piano straordinario 2006-2007 e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di questo articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

7. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda, anche per le domande presentate a valere sul piano straordinario previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005.

8. Con riguardo ai contributi concessi ai sensi di questo articolo, dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché della legge provinciale n. 21 del 1992, in caso di trasferimento dei contributi ad altro alloggio secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 21 del 1992, si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica. I soggetti ai quali, successivamente al 1° gennaio 2003, è stata revocata la concessione del contributo per superamento dei requisiti di reddito accertato in sede della predetta verifica sono riammessi, previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, al contributo per il residuo periodo di durata dell'agevolazione originariamente concessa.

**8 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo sono riaperti dal 15 aprile 2009 al 31 maggio 2009 per coloro che hanno acquistato, anche a fini di risanamento, oppure avviato la costruzione o il risanamento di immobili, ancorché già oggetto di contributo il cui esito non sia definito, nel periodo compreso tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007, previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo. Gli enti locali approvano apposite graduatorie relative a queste domande.**

9. Per i fini di questo articolo, con la tabella C sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210, 65.10.220, 65.15.210 e 65.15.220."

- L'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dispone:

"Art. 58

*Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2006-2007, secondo le disposizioni previste da questo articolo in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane. Il predetto piano straordinario tiene luogo, per il biennio considerato, del piano di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto e di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di 25 anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso di stipula dei contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali il predetto tasso non può essere superiore a quello di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato vigente nel mese di stipula del contratto di mutuo.

3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per le spese afferenti i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contributi in conto capitale possono essere, in tutto o in parte, sostituiti da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale.

4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, in particolare:

- a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
- c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
- d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;
- e) le fasce di agevolazione nonché i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi;
- f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con le agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale.

6. Per i fini di questo articolo è autorizzata con l'allegata tabella F, l'ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.15.210; l'ulteriore spesa di 10.400.644 euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.10.210; l'ulteriore spesa di 3.000.000 di euro per limiti di impegno decorrenti dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.10.220, nonché l'ulteriore spesa di 210.000 euro per un limite di impegno decorrente dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.15.220."

#### **Nota all'articolo 29**

- L'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### Art. 45

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all'abbattimento dei costi dei mutui*

*omissis*

4. La Provincia concorda con le banche convenzionate le modalità e i limiti per la rinegoziazione, mediante **la revisione delle condizioni applicate oppure la** conversione del tasso variabile in tasso fisso, dei mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. I mutuatari possono rinegoziare singolarmente con le banche le condizioni del mutuo agevolato al fine di ottenere situazioni più favorevoli, senza peraltro costi aggiuntivi per la Provincia, pur mantenendo la tipologia di tasso contrattata inizialmente con la banca.

5. Per i mutui agevolati ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dell'articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi, sottoscritti anteriormente al 30 giugno 2008, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 15 per cento rispetto al tasso iniziale. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario.

6. Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 2008.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

### **Nota all'articolo 30**

- L'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### **"Art. 38**

#### ***Interventi***

1. Per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, possono essere concessi, anche cumulativamente:

- a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;
- b) contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuati può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; comunque il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia.

2. In alternativa ai contributi annuali costanti previsti dalla lettera b) del comma 1, possono essere concessi contributi annui variabili, per la durata massima di venticinque anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito convenzionati con la Provincia ai sensi del comma 9.

3. In relazione a particolari esigenze del mercato finanziario e alla situazione finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale stabilisce i casi in cui possono essere concessi i contributi di cui al comma 2.

4. I contributi variabili di cui al comma 2 sono determinati:

- a) per la prima semestralità con le modalità previste dalla lettera b) del comma 1;
- b) per le successive semestralità in modo da mantenere costante, nei singoli anni, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata d'ammortamento semestrale complessiva determinata al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. I tassi a carico dei beneficiari non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1. Tuttavia, qualora il tasso a carico del beneficiario derivante dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva è riferita all'incidenza del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva derivante dall'effettiva applicazione dell'abbattimento del tasso di interesse senza tener conto del tasso minimo fissato.

5. Dal 1° gennaio 2008, se il beneficiario è tenuto alla corresponsione della rata semestrale aumentata in misura superiore al 15 per cento rispetto alla rata posta inizialmente a suo carico, in seguito alla variazione dei tassi, il contributo provinciale è incrementato dell'importo eccedente la predetta percentuale, a decorrere dalla prima rata successiva all'aumento.

5 bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5 ter. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

**5 quater. La Provincia può concedere un'integrazione del contributo disposto a favore dei beneficiari che non possono dedurre dall'imposta la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi in quanto hanno sottoscritto il mutuo agevolato oltre i termini previsti dalla normativa fiscale. La Giunta provinciale delibera i criteri e le modalità per la concessione dell'integrazione del contributo.**

6. Con la legge finanziaria della Provincia sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione

del contributo a tasso variabile, qualora, in dipendenza della variabilità dei tassi, l'onere a carico della Provincia sia superiore a quello determinato al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la determinazione dei contributi annuali variabili, anche attraverso la fissazione in via provvisoria di contributi annui costanti, calcolati ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 4, e la successiva regolazione, in relazione all'eventuale variazione dei tassi sulla base degli elaborati presentati dagli istituti di credito convenzionati con le modalità di cui al comma 9.

8. L'erogazione dei contributi variabili è disposta direttamente agli istituti mutuanti convenzionati da parte della Giunta provinciale con le modalità previste dalla Giunta medesima.

9. La Provincia può stipulare convenzioni con gli istituti di credito mutuanti, anche per il tramite di aziende di credito di categoria, al fine di stabilire:

- a) i parametri di indicizzazione da utilizzare ai fini della determinazione della variabilità dei tassi;
- b) le modalità della regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla concessione dei contributi di cui al presente articolo;
- c) le modalità per una graduale unificazione delle erogazioni corrispondenti ai contributi annuali costanti concessi ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata;
- d) quant'altro si renda necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti ai rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito convenzionati.

10. La concessione dei contributi annui previsti dalla presente legge può essere subordinata all'inserimento nei contratti di mutuo di una clausola che consenta la rinegoziazione delle condizioni contrattuali del mutuo stesso nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Nella predetta deliberazione sono stabilite altresì le modalità per l'eventuale richiesta della Provincia, alla quale il mutuatario è comunque tenuto a corrispondere nei termini dalla stessa fissati, a pena di decadenza dal contributo a decorrere dalla semestralità successiva alla data di richiesta medesima, le condizioni per l'eventuale assunzione degli oneri a carico della Provincia, qualora la richiesta venga avanzata dalla Provincia medesima, nonché le condizioni di onerosità dei nuovi mutui che non possono comunque essere superiori a quelle previste dai contratti in essere.

11. In deroga alle disposizioni previste dagli articoli 82 e 83, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte dell'area di pertinenza dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali o la costituzione di un diritto di superficie sulla medesima area per consentire la costruzione in aderenza di alloggi."

- L'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, dispone

"Art. 41

*Risparmio casa per nubendi e giovani coppie*

1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio.

2. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo sono presentate annualmente al comprensorio o ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

3. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

4. In ogni caso la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

5. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo

comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo.

6. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 3 la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria per la successiva ammissione a contributo.

7. Ai soggetti che si trovano nei posti utili della graduatoria di cui al comma 3, il cui reddito complessivo non superi del 40 per cento il limite massimo stabilito ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, può essere concesso cumulativamente:

- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del valore risultante da un piano programmato di risparmio, come definito dal comma 8, effettuato per un periodo non inferiore a trentasei mensilità e non superiore a ottantaquattro mensilità;
- b) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di durata massima di venticinque anni e di importo pari alla differenza derivante dalla spesa ammessa a contributo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 39, e la somma risultante dal piano programmato di risparmio e i contributi di cui alla lettera a).

8. Il piano programmato di risparmio è attuato sulla base di un contratto con istituti di credito all'uopo abilitati redatto in conformità ad uno schema contrattuale adottato con deliberazione della Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento sono fissate le caratteristiche e le modalità per l'attuazione del piano programmato di risparmio, l'entità minima del versamento periodico, nonché i criteri per la quantificazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 7.

9. La spesa ammissibile a contributo è quella, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 39, vigente alla data della scadenza del piano programmato di risparmio.

10. Con il provvedimento di individuazione di cui al comma 6 sono fissati i termini e le condizioni per l'effettuazione del piano programmato di risparmio individuale.

11. Entro i termini fissati dalla Giunta provinciale decorrenti dalla scadenza del piano programmato di risparmio, il richiedente presenta la documentazione stabilita dalla Giunta provinciale comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, la persistenza dei requisiti per l'ammissibilità di cui all'articolo 4, nonché la documentazione atta a dimostrare l'attuazione del piano programmato di risparmio.

12. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

13. Nel caso di interventi a favore di colui che intende contrarre matrimonio, il medesimo deve avvenire prima dell'erogazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 7, salvo il caso di decesso, dopo l'ammissione a contributo, di uno dei nubendi prima del matrimonio; in tal caso può subentrare ai contributi l'altro nubendo.

14. Al fine dell'ammissibilità della domanda di colui che intende contrarre matrimonio, i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 devono essere posseduti anche dall'altro contraente il matrimonio. Agli effetti del possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 4, al reddito imponibile del richiedente è sommato quello dell'altro contraente il matrimonio ed escluso il reddito di altri familiari.

15. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si è accertata l'inosservanza."

- L'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dispone:

#### "Art. 35

##### *Interventi di sostegno economico*

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

- a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l'impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro;
- b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei

soli bisogni fondamentali."

- L'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dispone:

"Art. 45

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all'abbattimento dei costi dei mutui*

omissis

4. La Provincia concorda con le banche convenzionate le modalità e i limiti per la rinegoziazione, mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, dei mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. I mutuatari possono rinegoziare singolarmente con le banche le condizioni del mutuo agevolato al fine di ottenere situazioni più favorevoli, senza peraltro costi aggiuntivi per la Provincia, pur mantenendo la tipologia di tasso contrattata inizialmente con la banca.

5. Per i mutui agevolati ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dell'articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi, sottoscritti anteriormente al 30 giugno 2008, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 15 per cento rispetto al tasso iniziale. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario.

6. Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decretollegge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 2008.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

- Per l'articolo 53 della legge provinciale 23 del 2007 si veda la nota all'articolo 28.

### **Nota all'articolo 31**

- L'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

*Interventi diretti della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia è autorizzata a mettere a disposizione di enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 15, sulla base di convenzioni, immobili e attrezzature per lo svolgimento di attività a favore di cittadini extracomunitari, attuate ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo alle spese relative ai predetti immobili e attrezzature.

2. In luogo degli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 la Provincia può in casi di straordinaria necessità, effettuare direttamente iniziative nei confronti dei cittadini extracomunitari assumendo le spese per l'accoglienza dei medesimi soggetti.

3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

**3 bis. Per sensibilizzare costantemente l'opinione pubblica sui temi della convivenza,**

**dell'integrazione, della conoscenza e del rispetto della tradizione trentina, la Provincia organizza e realizza, anche in collaborazione con altri enti e organismi pubblici o privati, convegni, conferenze, manifestazioni e divulga attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione materiale informativo. Inoltre realizza un rapporto annuale sull'immigrazione in Trentino e analizza alcuni aspetti sociali e culturali dell'immigrazione attraverso ricerche e studi.**

**3 ter. Per la sensibilizzazione di scolari e studenti sui temi indicati dal comma 3 bis, la Provincia promuove, favorisce e sostiene altresì analoghe iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche e formative.**

#### **Nota all'articolo 32**

- L'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### **"Art. 6**

##### *Associazioni e concessione di contributi alle stesse*

1. La Provincia riconosce la funzione sociale, culturale, formativa ed assistenziale svolta dagli organismi associativi che, in base ad un ordinamento interno democratico, operano senza fini di lucro a favore degli emigrati trentini e dei loro discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d'origine.

2. Al fine di instaurare e consolidare i rapporti fra il Trentino e la gente trentina all'estero, è istituito presso l'ufficio emigrazione della Provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero. In detto registro sono iscritti gli organismi associativi di secondo grado aventi sede in provincia di Trento, che dimostrano di avere operato per almeno cinque anni, e costituiti da almeno cinque organismi associativi di primo grado di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'iscrizione al registro, gli organismi associativi di primo grado devono risultare costituiti da almeno trenta soci appartenenti a nuclei familiari distinti ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; è considerata valida l'iscrizione ad un solo organismo associativo.

4. Nel caso di regioni in cui non sia presente alcun organismo associativo di primo grado, la Giunta provinciale può stabilire per la costituzione del primo di essi un numero minimo di soci di cui al comma 3 inferiore a venti.

5. A partire dal ~~1 marzo 2009~~ **31 ottobre 2009** all'organismo che rappresenta il maggior numero di associati e di paesi nei quali gli stessi sono presenti, la Provincia può concedere contributi annuali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammessa, per sostenerne l'attività e per la realizzazione di specifici progetti d'intervento a favore di emigrati trentini all'estero e di loro discendenti.

6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al registro e di contributo, i criteri per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché le modalità per i controlli e per la rendicontazione.

7. In deroga ai termini di cui al comma 6, la Provincia può concedere agli organismi iscritti nel registro sovvenzioni fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi relativi a particolari esigenze di carattere umanitario rivestenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'urgenza.

#### **Nota all'articolo 33**

- Gli articoli 38 bis e 50 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 38 bis**

##### *Servizi multizonali*

##### *Modalità di determinazione dei corrispettivi*

1. Qualora nell'ambito territoriale di un ente gestore operino soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, che erogano prestazioni per le quali non sia possibile l'individuazione di corrispettivi unitari per giornata di frequenza o prestazione anche in favore di destinatari di interventi residenti al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ente gestore, il relativo onere è posto a carico dello stesso ente gestore.

2. In sede di riparto del fondo di cui all'articolo 40 si tiene conto anche degli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 1."

Art. 50

*Autorizzazioni di spesa*

1. Per la costituzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per la stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al comma 4 dell'articolo 28, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

4. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 36 e 37.

5. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 32 si provvederà con apporti aggiuntivi a carico del bilancio provinciale da stabilirsi con successive leggi provinciali.

**5 bis. La Giunta provinciale può concedere all'associazione Croce Bianca Alto Garda un contributo straordinario nella misura massima di 180.000 euro. Con il provvedimento di concessione la Giunta determina i vincoli e gli obblighi a carico dell'associazione da rispettare a pena di revoca del contributo."**

**Nota all'articolo 34**

- Gli articoli 3, 10, 11 e 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare degli interventi:

- a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 8;
- b) le piccole e medie imprese ~~ed i loro consorzi~~, **anche se costituite in forma di consorzi e società consortili**, ad eccezione di quelle esercitanti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa, per quanto riguarda gli interventi di cui ai capi I, II e IV del titolo II;
- b bis) i consorzi e le società consortili, ad eccezione dei soggetti esercitanti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa, che non rispondono alla definizione di cui al comma 2, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo IV del titolo II accordati ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis);**
- c) i soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 14, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo III del titolo II.

2. Ai sensi della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle che rispondono alla definizione prevista dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

3. *omissis*

3 bis. La Giunta provinciale può stabilire modalità per stimolare la fruizione dei servizi individuati da questa legge da parte dei soggetti beneficiari attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione o di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 10

*Prima assistenza e piani strategici*

1. Per favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle imprese e dei consorzi d'impresa la Provincia incentiva l'acquisizione:

- a) di servizi di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda, acquisiti da imprese o da consorzi che hanno avviato l'attività da non meno di tre anni al momento di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di servizi rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio di una nuova attività o per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti;

**b bis) di servizi di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda e di individuazione di percorsi di riequilibrio e rafforzamento, acquisiti da strutture di consulenza in possesso di specifica qualificazione.**

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative indicate dalla lettera b) del comma 1 è accordato un contributo aggiuntivo del 20 per cento della spesa ammissibile; in tal caso l'intera sovvenzione è concessa ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Art. 11

Interventi a sostegno della domanda di servizi di base

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo dei servizi di base la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili. Il contributo non può superare comunque il limite di 200.000 ECU.

2. Si intendono come servizi di base i servizi legati alle principali fasi dell'attività dell'impresa che risultino necessari a migliorare il livello informativo dell'impresa.

2 bis. Se i servizi di base, come definiti dal comma 2, hanno per oggetto aspetti concernenti la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'attività d'impresa **o aspetti concernenti la pianificazione economico-finanziaria e il controllo di gestione dell'impresa**, la percentuale di contributo indicata dal comma 1 può essere elevata fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. omissis

Art. 16

*Sviluppo dell'attività consortile*

1. La Provincia, al fine di migliorare e razionalizzare la domanda e l'offerta locale di servizi, sostiene la creazione e l'attività di consorzi e di società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese utilizzatrici di servizi, nonché fra tali imprese e imprese fornitrici di servizi.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a venti milioni di lire. La quota consortile, **con l'esclusione degli apporti in natura**, sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale.

3. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

4. L'attività dei consorzi o delle società consortili costituiti per le finalità di cui al presente articolo può riguardare in particolare:

- a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate;
- b) la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati,
- c) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- d) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;
- e) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- f) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti;
- g) l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- h) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
- i) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- l) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
- m) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- n) la promozione all'estero di attività, prodotti e tecnologie di imprese trentine anche attraverso la realizzazione di sedi logistiche;
- o) le altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

5. Al fine di promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei consorzi: e delle società consortili di

cui al comma 1, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura non superiore all'entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato con l'esclusione degli apporti in natura.

6. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui al comma 4, nella misura massima del 20 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'acquisto di macchinari, attrezzature e sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 4."

#### **Nota all'articolo 35**

- Gli articoli 3, 11 bis, 15, 33, 34, 34 bis, 34 ter e 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 3**

##### *Aiuti per investimenti fissi*

~~1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.~~

**1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture realizzate dall'impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.**

#### **Art. 11 bis**

##### *Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività*

1. Per razionalizzare l'offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l'attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
- b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis dell'aiuto facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia.

**2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto attraverso la concessione di contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) **costituzione di una nuova società che svolga l'attività di autotrasporto e sia regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;**
- b) **costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.**

**2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società.**

3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione degli aiuti previsti ~~dal comma 1~~ **dai commi 1 e 2 bis** ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento.

#### **Art. 15**

##### *Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*

1. ~~La Giunta provinciale~~ **La Provincia** può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione

ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l'intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, la Provincia può affidare le funzioni di cui al comma 1 anche a enti creditizi. La Provincia provvede alla scelta degli enti creditizi sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, o agli enti creditizi aggiudicatari, somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria.

#### Art. 33

##### *Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.*

1. La Provincia può disporre a favore dell'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.:

a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità o della titolarità - anche in

comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;

- b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a);
- b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

1 bis. La provincia può conferire mandato all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. perché essa assuma finanziamenti allo scopo d'incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1.

2. La Agenzia per lo sviluppo s.p.a. dispone gli interventi sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale, anche avvalendosi di apposite strutture della provincia o di personale messo a disposizione da essa, previo assenso del personale medesimo.

3. I rapporti tra la Provincia e la Agenzia per lo sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;
- b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;
- c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni, anche in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 **di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)**, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15;
- d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;
- e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori.

4. I lavori realizzati dalla Agenzia per lo sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni.

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile.

8. omissis"

Art. 34

*Interventi per impianti tecnologici*

1. La Provincia può disporre che quote del fondo di cui all'articolo 33 vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti tecnologici da destinare, ~~tramite cessione o locazione finanziaria,~~ **tramite cessione o locazione anche finanziaria**, alle attività economiche interessate.

2. Nel quadro della disciplina stabilita dalle leggi in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Agenzia per lo sviluppo s.p.a. può stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Provincia. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo.

Art. 34 bis

*Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese*

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

- a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34 quater;
- b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata o costituzione di fondi di rotazione;
- c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;
- d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34 quater;
- e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;
- f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2.

**f bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali.**

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle imprese che promuovono la costituzione di centri polivalenti d'impresa, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie, ricerche, reti d'impresa ed economie di aggregazione. In tali casi la Giunta provinciale, su domanda, può derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi obblighi relativi all'entità degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e mantenere da parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro.

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la

cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi.

Art. 34 ter

*Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa*

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, dell'articolo 24, commi 1 e 2, ~~e dell'articolo 28, comma 2 bis,~~ (soppresse) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità e settori d'intervento.

Art. 35

*Criteri e modalità per l'applicazione della legge*

1. La Giunta provinciale, previo confronto con la camera di commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge, e in particolare determina:

- a) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, l'intensità degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure di intervento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, anche tenendo conto della disposizione "de minimis"; il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il secondo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;
- b) le tipologie di intervento, assicurando l'equivalenza finanziaria fra contributi in unica soluzione o in più soluzioni;
- c) l'eventuale applicazione differenziata, in zone di diverso sviluppo socio-economico, sul territorio provinciale di talune agevolazioni, eventualmente anche in ragione del settore di appartenenza delle imprese richiedenti;
- d) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;
- e) i casi in cui è agevolabile il trasferimento dell'impresa e la determinazione delle spese ammissibili;
- f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di agevolazione;
- g) le forme societarie e le tipologie di imprese ammissibili ai prestiti partecipativi e l'ammontare delle relative agevolazioni;
- h) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;
- i) le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande di agevolazione;
- l) gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate, la loro durata e le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza;
- m) le revoche e le date da cui decorrono i loro effetti;
- n) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore del management aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;
- n bis) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo, o a prezzo di mercato;
- n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;
- n quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto della legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale;
- n quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34 quater.

1 bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 della legge provinciale concernente "Riordino del sistema provinciale

della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse", salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.

2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle relative deliberazioni.

2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge **e per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea**, non sono richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2.

3. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione."

Gli articoli 3, 4, 5, 16, comma 2, e 32 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, dispongono:

#### "Art. 3

##### *Aiuti per investimenti fissi*

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.

#### Art. 4

##### *Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale*

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

- a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;
- b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;
- c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);
- d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;
- e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

#### Art. 5

##### *Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo*

1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'articolo 14, sono individuate sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale concernente "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse"; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'articolo 13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La congruità dell'impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione.

1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.

#### Art. 16

##### *Obblighi dei richiedenti e controlli*

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni.

#### Art. 32

##### *Obblighi contrattuali*

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

- a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
- b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie."

#### **Nota all'articolo 36**

- L'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 17

##### *Interventi per qualificare e valorizzare l'artigianato*

~~1. Allo scopo di qualificare e di valorizzare la professione artigiana la Provincia può organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato.~~

**1. Per qualificare e valorizzare la professione artigiana la Provincia è autorizzata a:**

- a) **organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato, con le procedure stabilite dai commi 2 e 3;**
- b) **concedere a enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirate in particolare anche alla formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le parti sociali.**

2. Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per realizzare iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato la Giunta provinciale è autorizzata a costituire fondi presso enti e organizzazioni pubbliche o private, stipulando previamente una convenzione che regoli:

- a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;

- b) le modalità di amministrazione dei fondi, da effettuare in regime di separata contabilità;
- c) le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione dell'artigianato, che l'ente o l'organizzazione deve realizzare;
- d) gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia;
- e) il compenso per la gestione del fondo;
- f) ogni altro elemento necessario per definire i rapporti tra la Provincia e l'ente o l'organizzazione che gestisce il fondo.

3. La convenzione, inoltre, prevede che entro i centottanta giorni successivi alla sua scadenza sia restituita alla Provincia la quota dei fondi non utilizzata, nonché gli interessi netti maturati sulla gestione dei fondi. Comunque gli interessi, man mano che maturano, devono affluire ai fondi."

#### **Nota all'articolo 38**

- L'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### "Art. 33

#### *Concessioni vigenti*

1. Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento ~~entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge~~ **entro il 15 novembre 2009**.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 definisce il volume riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni e della stabilità del suolo, e stabilisce conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile.

3. Il volume non può essere inferiore a quello previsto dal programma di attuazione vigente, relativamente all'area in concessione, tenuto conto di quanto previsto dal piano cave e nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni.

4. Se ~~entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge~~ **entro il 15 novembre 2009** il comune non definisce il volume da coltivare, la Giunta provinciale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che adotta il relativo provvedimento.

5. Sulla base del provvedimento di definizione del volume il comune provvede all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari prevedendo, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione.

6. Fino alla data di aggiornamento delle concessioni, la coltivazione delle aree di cui al comma 1 è comunque consentita nel limite del volume previsto dalla concessione.

7. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione se il provvedimento del comune adottato ai sensi del comma 1 comporta modificazioni al programma di attuazione o al progetto per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale."

#### **Nota all'articolo 39**

- L'articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 26

#### *Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole*

1. Presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) è istituito un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili, **impianti e attrezzature** strumentali allo svolgimento dell'attività di imprese cooperative e agricole. ~~Gli immobili~~ **I beni** acquisiti possono essere ceduti, per il successivo riutilizzo delle risorse finanziarie, a soggetti diversi dalle imprese cooperative e agricole solo nei casi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 2, se non sono più suscettibili di essere utilizzati per le finalità di

quest'articolo.

**1 bis. Il fondo può essere destinato anche all'acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione o l'apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative secondo quanto previsto dal comma 1.**

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i comparti della cooperazione e dell'agricoltura interessati dall'applicazione di quest'articolo e sono stabiliti le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisto, la locazione e ~~l'alienazione degli immobili di cui al comma 1~~ **l'alienazione dei beni di cui ai commi 1 e 1 bis** da parte della Cooperfidi, con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di apposite perizie di stima.

3. I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del fondo sono regolati da una convenzione che stabilisce:

- a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità;
- b) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione ~~degli immobili dei beni~~ di proprietà della Cooperfidi, nonché delle spese di amministrazione del fondo;
- c) gli obblighi d'informazione e di rendicontazione della Cooperfidi nei confronti della Provincia;
- d) gli obblighi di restituzione di quote corrispondenti agli apporti della Provincia in caso di estinzione del fondo;
- e) gli altri adempimenti necessari per la gestione del fondo.

4. Gli interessi maturati sulla gestione del fondo e le somme derivanti dalla cessione in proprietà o dalla locazione ~~degli immobili dei beni~~ affluiscono al fondo.

5. Le risorse liquide e i beni immobili del fondo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), abrogato dall'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, affluiscono al fondo disciplinato da quest'articolo.

6. Per i fini del comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, con l'allegata tabella B, la spesa di 1.500.000 euro sull'unità previsionale di base 61.25.210."

#### **Nota all'articolo 40**

- Gli articoli 3, 4, 7, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 43, 49 e 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 3**

##### *Criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione:

- a) l'individuazione delle azioni e delle priorità, con riferimento all'andamento economico dell'agricoltura trentina e alla tipologia dei beneficiari;
- b) le spese ammissibili per tipo d'iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa;
- c) il limite massimo di spesa ammissibile relativo alle agevolazioni previste per le zone agricole sfavorite di cui al capo III di questo titolo;
- d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- e) la misura delle agevolazioni, ivi comprese l'entità e la durata dei prestiti e mutui agevolati, entro i limiti massimi previsti da questo titolo;
- e bis) i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;
- f) la tipologia delle iniziative la cui realizzazione può essere effettuata a seguito della presentazione della domanda e prima della concessione delle agevolazioni, e delle iniziative per cui possono essere concessi acconti e anticipi ai sensi dell'articolo 13;
- g) i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste da questo titolo, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dall'articolo 13;
- h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie; il periodo di validità delle domande non può comunque essere superiore a tre

- anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda iniziale;
- i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo;
  - j) limitatamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), le modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di forniture e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l'applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);
  - k) gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1;
  - l) le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse e per l'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6;
  - m) le tipologie di iniziative per le quali non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 10, comma 2;
  - n) i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate ai sensi di questo titolo;
  - o) i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari previsti dagli articoli 13 e 14;
  - p) le modalità per la concessione delle agevolazioni per cui siano state erogate anticipazioni ai sensi dell'articolo 60;
  - q) la determinazione della soglia per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 41, comma 1;
  - r) le specie e le razze animali minacciate di estinzione e le modalità per la concessione del premio di cui all'articolo 22, comma 2.

**r bis) ogni altro intervento e modalità necessari per l'attuazione di questa legge.**

2. Limitatamente ai contenuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la proposta di deliberazione è trasmessa alle associazioni di produttori agricoli riconosciute e alle organizzazioni professionali di categoria per eventuali osservazioni. Trascorsi venti giorni dalla trasmissione la Giunta provinciale adotta la deliberazione.

3. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 4

*Limiti d'intervento*

1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.

2. Ai fini di questo titolo, per il calcolo del tempo normale di lavoro di un'unità lavorativa si fa riferimento a una settimana lavorativa di quaranta ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari stabiliti dalla Provincia.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, la percentuale massima di agevolazione per gli investimenti aziendali è fissata al 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 55 per cento per le domande presentate, entro cinque anni dall'insediamento, da giovani imprenditori di età inferiore a quarant'anni. Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, **nonché nei casi speciali previsti dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale**, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento.

Art. 7

*Tipologie delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni previste da questo titolo sono concesse, qualora non diversamente disposto, in conto capitale.

2. Possono essere concessi contributi in conto interessi per:

- a) il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di quindici anni, la cui

- attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale;
- b) l'erogazione di un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale.
3. Il tasso a carico del beneficiario non può comunque essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.
4. L'importo del mutuo agevolato sommato all'importo dell'eventuale contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere l'importo della spesa ritenuta ammissibile.
5. Il contributo nella forma di annuo costante è consentito anche per gli aiuti aggiuntivi previsti dal ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento.**

#### Art. 12

##### *Realizzazione delle iniziative*

1. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto capitale in unica soluzione oppure di contributi annui costanti sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), ~~solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia~~ **solo dopo la loro approvazione o dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili, a seguito della formulazione dell'ordine di priorità.**
2. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto interesse sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), dopo l'adozione del provvedimento di nulla osta di cui all'articolo 10, comma 2.

#### Art. 17

##### *Premio d'insediamento*

1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni possono essere concessi aiuti speciali per il primo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla misura 2 del ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento.**
2. Gli aiuti per il primo insediamento possono consistere in:
- a) un premio unico il cui importo massimo non può superare i 25.000 euro;
- b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento il cui valore capitalizzato non può superare i 25.000 euro.
3. Le agevolazioni previste da quest'articolo possono essere concesse anche ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, purché la realizzazione del progetto imprenditoriale consenta di rispettare le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia.
4. La Provincia assume le iniziative opportune per agevolare la diffusione e la conoscenza degli strumenti volti a favorire l'imprenditoria giovanile, in particolare con la predisposizione di una carta delle opportunità dei giovani imprenditori agricoli.

#### Art. 19

##### *Delimitazione delle zone sfavorite*

1. La Giunta provinciale provvede alla delimitazione e alla classificazione delle zone sfavorite del territorio provinciale, considerato interamente montano ai sensi della normativa comunitaria, in relazione agli svantaggi pedo-climatici, orografici e strutturali.
2. Fino a quando non vengono delimitate le zone sfavorite restano ferme la delimitazione e la classificazione già individuate dal ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento.**

#### Art. 21

##### *Indennità compensativa*

1. Agli operatori agricoli che coltivano direttamente i fondi e che rispettano la normativa comunitaria in materia può essere concessa, secondo le condizioni previste dalla misura 5 del ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento**, un'indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio.
2. L'indennità compensativa non può essere cumulata con analoghe misure previste da strumenti

attuativi della normativa comunitaria.

Art. 22

*Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione*

1. Per contribuire alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio può essere concesso un premio annuo per ettaro fino a un importo massimo di 440 euro a chiunque s'impegni alla coltivazione della superficie prativa secondo le pratiche agronomiche ed ambientali fissate dalla Provincia.

2. La Provincia può concedere un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione:

- a) bovine: Rendena, grigio alpina;
- b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger;
- c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese;
- d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.

3. Il premio di cui ai commi 1 e 2 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal ~~piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento.**

Art. 24

*Interventi di sostegno all'attività di alpeggio*

1. Al fine del mantenimento della pratica dell'alpeggio, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), che gestiscono direttamente alpeggi e malghe può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di 72 euro, volto a compensare i costi dovuti alla pratica dell'alpeggio.

2. Il premio di cui al comma 1 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.2 del ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento.**

**2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.**

**2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell'impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.**

**2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1.**

**2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.**

Art. 25

*Alpicoltura*

1. Al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l'ambiente naturale montano può essere concesso un contributo per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l'attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture.

2. Le agevolazioni possono essere concesse:

- a) ai proprietari degli alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s'impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento;

- b) ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che svolgano prevalentemente attività di miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico, per la ristrutturazione o riattamento delle strutture esistenti e la successiva gestione degli alpeggi e delle strutture in loro disponibilità per almeno dieci anni, anche tramite allevatori associati;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per la qualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori;
- d) ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli, purché essi abbiano la disponibilità di alpeggi, in proprietà o a diverso titolo, limitatamente all'acquisto di attrezzature.

3. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 promosse dai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive è elevata all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è erogato secondo le condizioni previste dalla misura 15.2 del ~~piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006~~ **piano di sviluppo rurale della provincia di Trento**. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative realizzate dalle cooperative di trasformazione/commercializzazione è fissata al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Inoltre possono essere concessi agli enti pubblici contributi in conto capitale, sino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di terreni allo scopo di poter meglio attuare le iniziative di cui al comma 1.

4 bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. E' comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico.

#### Art. 27

##### *Iniziativa agrituristica*

1. Al fine di incentivare l'agriturismo, ai soggetti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), nonché a coloro i quali intendono avviare una attività agrituristica ai sensi della medesima legge, può essere concesso un contributo per l'acquisto, l'ampliamento, la sistemazione dei locali e strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche **e per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell'ambito dell'azienda**. Le agevolazioni possono essere concesse anche per la realizzazione di nuovi locali e strutture purché l'operatore non abbia alienato nel medesimo comune o in comuni limitrofi, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, locali o strutture utilizzabili per l'esercizio dell'attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto "de minimis".

2. Le agevolazioni previste da quest'articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche esercitate fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell'articolo 19.

#### Art. 43

##### *Disposizioni particolari per la zootecnia*

1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali;
- b) l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame ~~attraverso le attività di selezione, (soppresse)~~ compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche, nonché l'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d'identificazione e registrazione degli animali in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- c) *omissis*

d) l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere affidate alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto anche di quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), mediante apposita convenzione nella quale sono regolati i rapporti, anche patrimoniali, tra le parti. In alternativa alla predetta convenzione, anche per le altre iniziative di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla medesima Federazione provinciale allevatori o ad altri enti o organismi particolarmente qualificati operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

2 bis. La Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati in applicazione della normativa nazionale e comunitaria. L'aiuto può essere erogato direttamente all'allevatore che ha sostenuto le spese oppure tramite il Consorzio dei caseifici sociali del Trentino (CONCAST), cui compete, per i propri consorziati, la raccolta e la presentazione delle istanze alle competenti strutture provinciali. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La Provincia informa i beneficiari del carattere di de minimis del contributo facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 337 del 21 dicembre 2007, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia.

3. *omissis*

#### Art. 49

##### *Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio*

1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina la Provincia è autorizzata a sostenere spese per:

- a) l'effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;
- b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;
- c) il sostegno, l'adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale;
- d) la predisposizione e l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole, ivi compresi l'esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e d'indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;
- e) la specializzazione e l'aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 2, con l'esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, anche mediante viaggi d'istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;
- f) la specializzazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo;
- g) l'effettuazione di analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale;
- h) l'effettuazione di analisi nell'ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l'introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione;
- h bis) l'effettuazione di analisi, indagini diagnostiche e consulenze nel campo delle epizozie e fitopatie nell'ambito di progetti dimostrativi o di risanamento, realizzate da parte di istituti pubblici particolarmente qualificati nel settore della ricerca o della diagnostica.

~~2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'informazione mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate ai propri associati in relazione alle spese di stampa e di diffusione sostenute.~~

**2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'assistenza tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute.**

Art. 54

*Interventi per la difesa passiva*

1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare l'80 per cento del premio assicurativo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non può superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.

4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizootie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento.

6. Per calamità naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti.

7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie.

8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ~~per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei~~ **per l'acquisto e l'installazione di stazioni meteo contro e il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione.** ~~Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, è disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.~~ **(soppresso)**

9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi."

- L'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dispone:

"Articolo 125 quater

*Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo*

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta,

un'associazione di organizzazioni di produttori se:

- a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e
- b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia."

- Per gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea si veda la nota all'articolo 2.

#### **Nota all'articolo 41**

- Gli articoli 24 e 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### "Art. 24

##### *Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane*

1. Al fine di favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali, la Provincia concede ai medesimi, anche per specifiche parti del loro territorio, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima ~~dell'80 per cento~~ **del 90 per cento** della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasformazione di immobili di proprietà dei comuni medesimi da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende che ne facciano richiesta. **In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.**

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, purché le iniziative attivate risultino più d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrino attività già presenti, è assegnato un premio di insediamento la cui entità è stabilita secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio è erogato per il 50 per cento all'atto dell'avvio dell'attività e per il restante 50 per cento trascorso il primo anno di attività.

3. Relativamente alle iniziative attivate ai sensi del comma 2, la concessione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dall'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di attuazione della predetta legge provinciale, in deroga anche agli ordini di priorità e ai parametri di significatività stabiliti dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale è corrisposto in unica soluzione.

**3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.**

4. Per le iniziative relative alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e **3 bis** la Provincia può inoltre prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali.

#### Art. 28

##### *Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici*

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione degli insediamenti storici secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), i comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni capoluoghi di comprensorio approvano un progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico che preveda:

- a) le linee di azione per la valorizzazione del contesto urbano centrale, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;
- b) la formazione di un progetto di arredo urbano per gli assi o le aree ritenute suscettibili di un processo di valorizzazione, indicandone le linee di carattere operativo;
- c) l'individuazione delle modalità e priorità degli interventi sul piano dell'accessibilità alle aree considerate, con particolare riferimento alla localizzazione e al dimensionamento delle aree di sosta per i mezzi

pubblici e privati.

2. Il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico è elaborato di iniziativa del comune mediante concertazione con i soggetti pubblici, le associazioni del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative in sede locale e gli eventuali altri privati interessati. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una o più convenzioni per regolare i reciproci impegni delle parti coinvolte.

2 bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei progetti di riqualificazione dei centri storici la Provincia è autorizzata a concedere a tutti i comuni contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

**2 ter. Per consentire l'attuazione delle misure per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.**

2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) presenza prevalente delle imprese commerciali;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo restando quanto previsto alla lettera b);
- d) presenza nell'organo di amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio.

2 quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2 quater sono orientate a favore dell'intero luogo storico senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento.

2 sexies. Le iniziative di cui al comma 2 quater, ivi compresi gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2 septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle destinazioni d'uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, quale quella artigianale."

#### Nota all'articolo 42

- L'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 13

##### *Realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale*

~~1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni con le modalità previste dalla presente legge, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, le agevolazioni di cui all'articolo 7 per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire ad ostelli per la gioventù, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione ("leasing").~~

~~2. La tipologia, la misura, la durata e la graduazione delle agevolazioni vengono determinate secondo le disposizioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 e l'erogazione delle stesse avviene secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 16 della legge medesima. Il termine per l'ultimazione delle iniziative può essere prorogato per un periodo non superiore a due anni.~~

**1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di**

**Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù e case per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).**

**2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene effettuato l'investimento.**

~~2 bis. A fronte di fondate esigenze, il termine per l'ultimazione delle iniziative di cui al comma 2 può essere ulteriormente prorogato previa richiesta motivata che deve essere presentata entro il termine di proroga precedentemente concesso. (abrogato)~~

**3. La deliberazione di concessione delle agevolazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

**4. Le strutture ricettive pubbliche di cui al comma 1 realizzate con le agevolazioni della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni, salvo autorizzazione della Giunta provinciale a diversa destinazione, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico."**

#### **Nota all'articolo 43**

- Gli articoli 4, 27 e 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

#### *Albo professionale delle guide alpine*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17.

2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

~~3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo.~~

**3. L'esercizio della professione da parte delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).**

4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

~~4 bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di guide alpine maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).~~

**4 bis. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007.**

**4 ter. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 4 bis e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al**

riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

4 quater. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma.

Art. 27

*Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati*

*Maestri di sci di altre regioni e della provincia di Bolzano*

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano ~~o provenienti da altri Stati (soppresse)~~ è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

~~4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994.~~

**4. L'esercizio temporaneo della professione nel territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia di Bolzano è consentito nei limiti stabiliti dal comma 2 e in base alla normativa della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza; in questi casi il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione.**

~~5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:~~

- ~~a) iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;~~
- ~~b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300, per i maestri di sci provenienti da tali Stati;~~
- ~~e) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento all'attività di maestro di sci.~~

~~5 bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio.~~

~~5 ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5 bis va presentata, unitamente alla documentazione atta a comprovare il~~

~~possesso del titolo abilitativo o la formazione professionale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo di attività.~~(abrogati)

Art. 47

*Sanzioni amministrative*

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco speciale di cui all'articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 27, ~~commi 5 bis e 5 ter~~ **comma 4**, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro. **Questa sanzione si applica anche ai cittadini stranieri che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 per l'esercizio temporaneo della professione.**

5. L'uso della denominazione "scuola di sci" o "scuola di snowboard" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio."

- L'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dispone:

"Art. 16

*Conferenza di servizi*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente indice, di regola, una conferenza di servizi."

**Nota all'articolo 45**

- Gli articoli 39, 39 quater e 39 decies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 39

*Cessioni in godimento*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della Provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile.

2. ~~Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di affitto di fondi rustici e di locazione di immobili urbani per quanto relativo alla determinazione legale del canone.~~ **Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani.** In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazioni. La cessione ha

luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nel provvedimento a contrarre.

**2 bis. In materia di affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia.**

3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario.

Art. 39 quater

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

4. Le disposizioni di questa legge non si applicano per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nonché per il ricorso alle funzioni notarili.

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per **l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio**, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

Art. 39 decies

*Corrispettivi e rimborsi*

1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

~~2. In relazione all'incarico può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento delle suddette spese. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.~~

**2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere sostenute anche direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l'assunzione diretta delle spese.**

~~3. Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono stabilite dal contratto.~~

**3. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto durante lo svolgimento dell'incarico, in modo frazionato e a scadenze predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal contratto.**

4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta provinciale può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti da questo capo."

**Nota all'articolo 46**

- L'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 52

*Piano provinciale della mobilità*

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), e costituisce lo

strumento pianificatorio per l'attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in materia di mobilità, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

**1 bis. In attesa di una disciplina organica in materia di educazione e sicurezza stradale, il piano provinciale della mobilità individua azioni ed interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. A supporto dell'attività di pianificazione e promozione delle misure previste, la Giunta provinciale si avvale della Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale. La consulta, composta da esperti, anche esterni all'amministrazione provinciale, in prevenzione e sicurezza stradale, dell'emergenza sanitaria, di vigilanza e sorveglianza stradale, è nominata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.**

**1 ter. La deliberazione che approva il piano provinciale della mobilità dispone l'impegno della spesa, in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti.**

2. L'approvazione del piano provinciale della mobilità e dei relativi stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali, previa conclusione di un'intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è dimezzato nel caso di varianti.

4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la proposta di piano provinciale della mobilità è trasmessa ai comuni territorialmente interessati e alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per l'acquisizione dei loro pareri entro quarantacinque giorni successivi alla ricezione. Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

5. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 e a conclusione della procedura disciplinata dal comma 3 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

6. Per la realizzazione delle opere previste dal piano provinciale della mobilità si applicano gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio".

- L'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone:

**"Art. 32**

*Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale*

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti

e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impianistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

#### **Nota all'articolo 47**

- Gli articoli 7, 27, 37 bis e 45 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 7**

#### *Esecuzione delle opere di prevenzione e soggetti obbligati a provvedere*

1. In relazione a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 6, la Giunta provinciale provvede all'esecuzione delle opere relative a beni del demanio o del patrimonio provinciale ovvero degli altri interventi che non possono essere effettuati da parte dei comuni o loro consorzi, su richiesta degli stessi, in quanto si presentino di notevole estensione o richiedano l'impiego di cautele o di risorse tecnico-scientifiche o finanziarie eccezionali.

1 bis. Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedute, si rendano necessari opere o lavori di prevenzione urgente, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento negli strumenti di programmazione ovvero con le priorità dagli stessi stabilite, si prescinde dagli strumenti medesimi. Qualora i comuni e i loro consorzi intendano accedere ai contributi di cui al comma 4, i medesimi enti richiedono preventivamente l'autorizzazione al servizio prevenzione calamità pubbliche, che si esprime in ordine alla necessità e qualificazione degli interventi come prevenzione urgente, dettando eventualmente le necessarie prescrizioni tecniche per la realizzazione.

1 ter. Qualora le opere e i lavori di prevenzione urgente di cui al comma 1 bis siano conseguenti e consecutivi a un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessari al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del pericolo, le opere e i lavori medesimi sono realizzati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, secondo le modalità previste per le attività di soccorso, nella misura necessaria a far fronte all'urgenza.

2. Nel caso di richieste presentate da comuni o da loro consorzi per l'effettuazione da parte della Provincia degli interventi di cui al comma 1, il comitato nel rendere il parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), si esprime in ordine all'entità del rischio, alla situazione tecnico-finanziaria dell'ente richiedente e alla necessità dell'impiego di cautele particolari.

3. La proprietà delle opere realizzate in via sostitutiva dalla Giunta provinciale per conto dei comuni o loro consorzi, ai sensi del comma 1, è attribuita ai medesimi con l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla eventuale manutenzione.

4. La Provincia può concedere contributi ~~in conto capitale~~ **(soppresse)** ai comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere di prevenzione attribuite dal piano generale di previsione e di prevenzione di cui all'articolo 6 alla competenza dei comuni o loro consorzi ovvero individuate da questi ultimi in appositi progetti tecnici elaborati a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d); tali interventi sono finanziati sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I contributi possono essere concessi a comuni o consorzi anche per realizzare opere di prevenzione relative a beni di proprietà delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), delle Regole di Spinale e Manez e della Magnifica Comunità di Fiemme incluse nel piano o individuate con i citati progetti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono determinati ed erogati applicando le disposizioni vigenti in materia di finanza locale.

6. In caso di mancata esecuzione, da parte dei comuni o loro consorzi, delle opere di prevenzione previste dal piano generale di previsione e prevenzione, la Giunta provinciale provvede direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere, addebitando il relativo onere, dedotta la misura dell'eventuale contributo, all'amministrazione inadempiente.

7. Gli interventi di prevenzione individuati dal piano di cui all'articolo 6 relativi a beni di proprietà di altri enti pubblici o di privati sono realizzati, in base alle leggi vigenti, da parte di chi abbia la proprietà, il possesso o la detenzione del bene che ha dato origine alla situazione di pericolo.

8. Qualora i suddetti soggetti non provvedano, gli interventi sono realizzati, previa diffida, dalla Provincia ovvero dal comune interessato.

8 bis. Nei casi in cui la situazione di pericolo sia di notevole entità per estensione o richieda particolari capacità tecnico-organizzative e finanziarie, la Provincia o il comune interessato realizzano direttamente gli interventi di prevenzione di cui al comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 può essere assunto in tutto o in parte dalla Provincia o dal comune, intervenuti in via sostitutiva, qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), accerti che lo stato di pericolo è imputabile, anche parzialmente, a situazioni o eventi naturali straordinari ed imprevedibili ovvero a comportamenti di soggetti diversi dagli attuali proprietari, possessori o detentori del bene. Qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 2, individui i soggetti che hanno causato lo stato di pericolo, le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi dei commi 8 e 8 bis vengono recuperate totalmente o parzialmente dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

10. Nei casi di particolare complessità tecnico-amministrativa i pareri di cui al comma 9 possono essere richiesti dalla Giunta provinciale ad apposite commissioni, ciascuna delle quali composta da un magistrato ordinario in servizio presso gli uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento in qualità di presidente, da non più di quattro professori universitari esperti in materia e dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio lavori pubblici degli enti locali. Il presidente della commissione può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti in discipline specifiche.

11. Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al comma 10, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

#### Art. 27

##### *Agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche*

1. Per riattivare l'attività produttiva, alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura aziendale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riparare o ricostruire, anche in economia, o riacquistare i beni danneggiati ovvero distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi; a tal fine gli

immobili dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 1 miliardo di lire;

- b) un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle competenti autorità per la pubblica calamità o per situazioni di pericolo suscettibili di provocare una pubblica calamità;
- e) ~~un contributo una tantum fino al 20 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità, che abbia comportato la sospensione dell'attività produttiva o la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo non inferiore a trenta giorni, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento dei ricavi annui; la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità nonché l'ammontare massimo del contributo concedibile.~~

~~1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, nella misura complessiva non superiore a 500 milioni ed in ogni caso con una riduzione pari a 2 milioni di lire.~~

- c) **un contributo una tantum fino al 20 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità, che abbia comportato la sospensione dell'attività produttiva o la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo non inferiore a trenta giorni, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento dei ricavi annui; la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità nonché l'ammontare massimo del contributo concedibile.**

2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7.

3. Nel caso in cui non vi sia identità tra proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica, le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse al proprietario dell'immobile, purché egli s'impegni a mantenere la destinazione ad attività produttiva per il periodo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, anche con riferimento ad attività produttive diverse da quella preesistente; qualora l'immobile sia distrutto ovvero dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente a causa dell'evento calamitoso, la Giunta provinciale, su richiesta del proprietario dell'immobile, è autorizzata a concedere allo stesso un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso, stabilita tenendo conto del reddito del proprietario; in tali casi l'area di sedime su cui insiste l'immobile distrutto o dichiarato inagibile è ceduta a titolo gratuito al comune.

4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate. Le stesse devono impegnarsi a proseguire l'attività ed a mantenere la continuità del rapporto di lavoro con i dipendenti in servizio prima del verificarsi della calamità pubblica.

5. Qualora i beni danneggiati siano assicurati, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

6. I contributi di cui al comma 1 spettanti complessivamente alla medesima impresa non possono essere concessi in misura superiore a quella stabilita dalla lettera a) del medesimo comma 1.

#### Art. 37 bis *Veicoli*

1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa di una calamità o delle connesse operazioni di soccorso, per la quale sia stato emanato il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore a lire 10 milioni per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a lire 35 milioni per le autovetture e a lire 50

milioni per gli altri autoveicoli di cui all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

2. Per la riparazione dei veicoli di cui al comma 1 danneggiati dalla calamità o dalle connesse operazioni di soccorso, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata; a tal fine la predetta spesa è riconosciuta nel limite del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore ai valori di cui al comma 1.

**2 bis. In caso di calamità verificate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, i commi 1 e 2 si applicano, anche a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall'articolo 14, anche ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di imprese che svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, di trasporto, di manutenzione, di assistenza, di riparazione, di modifica e di sistemazione degli stessi mezzi, purché l'immobile sia destinato all'esercizio di queste attività.**

**2 ter. Se il danno ai veicoli previsti da quest'articolo gode di una copertura assicurativa a qualsiasi titolo, la Provincia riduce la spesa ritenuta ammissibile in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice, anche in forma forfetaria, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale volti ad assicurare parità di trattamento.**

#### Art. 45

##### *Norme transitorie*

1. Le domande di intervento presentate, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 28 agosto 1977, n. 19, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla medesima per le corrispondenti iniziative, nell'osservanza degli obblighi, delle condizioni e dei limiti nella stessa previsti.

1 bis. Alle domande di intervento presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla medesima legge.

2. Gli articoli 43, secondo comma, 44, secondo comma, 45, secondo comma e 46, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, restano in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario 1993.

3. Rimane ferma l'autorizzazione all'iscrizione in bilancio dell'annualità di cui agli articoli 48 e 49 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalle leggi provinciali richiamate all'articolo 44.

5. Le disposizioni previste dall'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applicano anche agli assegnatari di alloggi oggetto di contributi concessi a cooperative ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, aggiunto con l'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

6. Le disposizioni previste dall'articolo 33, commi 4 e 5, si applicano anche ai beneficiari dei contributi già concessi ai sensi del capo VI della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

7. Le disposizioni previste dall'articolo 35, si applicano anche ai programmi straordinari in corso di realizzazione adottati ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 41 e 42 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**8 bis. In via straordinaria, la Provincia è autorizzata ad effettuare, con avvio entro l'esercizio finanziario 2009, gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione compresi nel piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 di competenza comunale, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, in base ad un programma straordinario adottato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che stabilisce le priorità di intervento in relazione alla localizzazione e allo stato delle opere."**

#### **Nota all'articolo 48**

- Gli articoli 8, 9, 11, 15 e 18 quater della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

#### **"Art. 8**

##### *Scuola provinciale antincendi*

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la scuola provinciale antincendi, **quale struttura organizzativa di terzo livello della Provincia.**

2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti:

- a) formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento del personale permanente e volontario dei servizi antincendi e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis 1;**
- b) formazione, aggiornamento ed addestramento del personale appartenente ad altre organizzazioni aventi per scopo il soccorso e la protezione civile;
- c) predisposizione di programmi didattici e informativi rivolti alla comunità provinciale ed in particolare alle scuole di ogni ordine e grado.

2 bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile.

3. La scuola inoltre cura gli studi e le ricerche di aggiornamento nei campi di applicazione delle tecniche di intervento e delle norme di prevenzione in collegamento con il Centro studi ed esperienze di Roma, con il Comitato tecnico internazionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi (CTIF), con centri studi, laboratori specializzati ed istituti di ricerca.

4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis.

5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla Provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga al divieto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

6. La scuola può altresì utilizzare personale assegnato alle strutture provinciali previo assenso del dirigente del servizio competente.

6 bis. La Giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile.

#### **Art. 9**

##### *Gestione della scuola provinciale antincendi*

1. La scuola provinciale antincendi inizia la propria attività il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

~~2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del settore, nominato dalla Giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa.~~

**2. Alla scuola provinciale antincendi è preposto un responsabile ai sensi del capo IV della legge sul personale della Provincia, dotato di adeguata esperienza oppure un esperto esterno assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa.**

3. I programmi d'istruzione e di addestramento sono predisposti dal direttore, sentiti i servizi provinciali competenti nelle materie oggetto dei corsi d'istruzione.

4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola.

Art. 11

*Entrate della cassa*

1. La cassa utilizza:

- a) le assegnazioni provinciali;
- b) i proventi derivanti dai servizi a pagamento resi dal corpo permanente; **la Giunta provinciale, in ogni caso, può stabilire l'applicazione di tariffe ridotte o la gratuità dell'intervento nel caso di manifestazioni o servizi di particolare interesse;**
- c) ogni altra eventuale entrata riguardante la gestione e le finalità della cassa.

2. All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 provvede la Giunta provinciale.

3. L'erogazione alla cassa delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria della cassa, in via anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla Giunta provinciale. A tal fine, la cassa presenterà al servizio antincendi i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa e di entrata.

Art. 15

*Norme per il personale*

1. Al personale con qualifica di dirigente, già appartenente dal corpo permanente dei vigili del fuoco, viene attribuita l'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 13 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni con la L. 3 ottobre 1987, n. 402.

2. Al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale servizio di ruolo prestato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco è considerato utile ai soli fini dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche superiori.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione per garantire al personale di cui all'articolo 14 e al dirigente del servizio antincendi le speciali elargizioni previste per le vittime del dovere di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, come integrato con l'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

**3 bis. Il personale in servizio presso i comuni individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data del 30 marzo 2009 svolge mansioni di vigile del fuoco nell'ambito dei servizi continuativi di vigilanza o di pronto intervento ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988, è inquadrato, su sua domanda, nel ruolo unico dei dipendenti provinciali, nel profilo professionale di vigile del fuoco. L'inquadramento è disposto previa verifica dell'idoneità fisica, secondo le modalità previste per le progressioni verticali del personale dei vigili del fuoco. Nel rispetto del trattamento economico in godimento alla data di inquadramento alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, la definizione del nuovo trattamento economico e delle altre disposizioni necessarie è disposta sulla base di apposito accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale della Provincia con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto autonomie locali. In via transitoria, fino alla completa autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi volontari, la Provincia assicura il concorso del personale del corpo permanente per i servizi antincendi locali, su richiesta dei comuni interessati e sulla base di apposite convenzioni .**

Art. 18 quater

*Disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario*

1. La Giunta provinciale, d'intesa con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, approva programmi per l'implementazione di una rete strategica provinciale di elisoccorso. ~~L'approvazione dei programmi, che stabiliscono la localizzazione degli interventi, equivale alla loro dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.~~ **(soppresse)** Al fine di conseguire l'effetto di variante al piano regolatore generale, se necessario, per l'approvazione definitiva dei programmi da parte della Giunta provinciale sono richiesti i pareri del comune territorialmente competente e del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché una preventiva procedura di pubblicità della proposta, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia e, per le elisuperfici a servizio di presidi sanitari, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvedono alla realizzazione e all'adeguamento tecnico-funzionale delle elisuperfici il cui uso è subordinato all'autorizzazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio). **La proprietà delle elisuperfici realizzate dalla Provincia è attribuita a titolo gratuito ai comuni, fatte salve specifiche esigenze organizzative e funzionali individuate dalla Giunta provinciale.** Nel caso di elisuperfici occasionali previste dal decreto ministeriale 1 febbraio 2006, a questi interventi provvedono i comuni territorialmente competenti. ~~Per la realizzazione, anche in via sostitutiva da parte della Provincia, e per il finanziamento di questi interventi si applicano i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992.~~ **La Provincia può realizzare in via sostitutiva le elisuperfici occasionali facenti parte della rete strategica provinciale; in questo caso si applicano i commi 1, 3 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile.** Alla manutenzione, al mantenimento dell'efficienza e dell'agibilità in condizioni di sicurezza e, se occorre, alla gestione delle superfici per l'elisoccorso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, provvedono i comuni territorialmente competenti, salvo diversa disposizione della Giunta provinciale; nel caso di superfici a servizio di presidi sanitari provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Quanto alla realizzazione, all'adeguamento tecnico-funzionale e alla gestione delle superfici per l'elisoccorso degli enti locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che lo richiedono, la Provincia, anche mediante l'affidamento a soggetti terzi, può assicurare il supporto tecnico, amministrativo e legale, nonché un servizio di assistenza tecnica e di supporto logistico per la manutenzione, compresa la nomina di un unico addetto alla gestione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006. La Provincia si assume le relative spese.

4. La cassa provinciale antincendi è autorizzata a disporre a favore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari assegnazioni straordinarie di fondi destinati alla realizzazione e all'adeguamento, entro l'esercizio finanziario 2010, delle elisuperfici a servizio dei presidi sanitari per l'espletamento dell'elisoccorso, sulla base di programmi d'intervento approvati dalla Giunta provinciale. Questi programmi, inoltre, disciplinano le modalità di erogazione, anche in via anticipata, e di rendicontazione."

- L'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dispone:

"Art. 7

*Esecuzione delle opere di prevenzione e soggetti obbligati a provvedere*

1. In relazione a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 6, la Giunta provinciale provvede all'esecuzione delle opere relative a beni del demanio o del patrimonio provinciale ovvero degli altri interventi che non possono essere effettuati da parte dei comuni o loro consorzi, su richiesta degli stessi, in quanto si presentino di notevole estensione o richiedano l'impiego di cautele o di risorse tecnico-scientifiche o finanziarie eccezionali.

1 bis. Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e impreviste, si rendano necessari opere o lavori di prevenzione urgente, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento negli strumenti di programmazione ovvero con le priorità dagli stessi stabilite, si prescinde dagli strumenti medesimi. Qualora i comuni e i loro consorzi intendano accedere ai contributi di cui al comma 4, i medesimi enti richiedono preventivamente l'autorizzazione al servizio prevenzione calamità pubbliche, che si esprime in ordine alla necessità e qualificazione degli interventi come prevenzione urgente, dettando eventualmente le necessarie prescrizioni tecniche per la realizzazione.

1 ter. Qualora le opere e i lavori di prevenzione urgente di cui al comma 1 bis siano conseguenti e consecutivi a un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessari al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del pericolo, le opere e i lavori medesimi sono realizzati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, secondo le modalità previste per le attività di soccorso, nella misura necessaria a far fronte all'urgenza.

2. Nel caso di richieste presentate da comuni o da loro consorzi per l'effettuazione da parte della Provincia degli interventi di cui al comma 1, il comitato nel rendere il parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), si esprime in ordine all'entità del rischio, alla situazione tecnico-finanziaria dell'ente richiedente e alla necessità dell'impiego di cautele particolari.

3. La proprietà delle opere realizzate in via sostitutiva dalla Giunta provinciale per conto dei comuni o loro consorzi, ai sensi del comma 1, è attribuita ai medesimi con l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla eventuale manutenzione.

4. La Provincia può concedere contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere di prevenzione attribuite dal piano generale di previsione e di prevenzione di cui all'articolo 6 alla competenza dei comuni o loro consorzi ovvero individuate da questi ultimi in appositi progetti tecnici elaborati a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d); tali interventi sono finanziati sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I contributi possono essere concessi a comuni o consorzi anche per realizzare opere di prevenzione relative a beni di proprietà delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), delle Regole di Spinale e Manez e della Magnifica Comunità di Fiemme incluse nel piano o individuate con i citati progetti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono determinati ed erogati applicando le disposizioni vigenti in materia di finanza locale.

6. In caso di mancata esecuzione, da parte dei comuni o loro consorzi, delle opere di prevenzione previste dal piano generale di previsione e prevenzione, la Giunta provinciale provvede direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere, addebitando il relativo onere, dedotta la misura dell'eventuale contributo, all'amministrazione inadempiente.

7. Gli interventi di prevenzione individuati dal piano di cui all'articolo 6 relativi a beni di proprietà di altri enti pubblici o di privati sono realizzati, in base alle leggi vigenti, da parte di chi abbia la proprietà, il possesso o la detenzione del bene che ha dato origine alla situazione di pericolo.

8. Qualora i suddetti soggetti non provvedano, gli interventi sono realizzati, previa diffida, dalla Provincia ovvero dal comune interessato.

8 bis. Nei casi in cui la situazione di pericolo sia di notevole entità per estensione o richieda particolari capacità tecnico-organizzative e finanziarie, la Provincia o il comune interessato realizzano direttamente gli interventi di prevenzione di cui al comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 può essere assunto in tutto o in parte dalla Provincia o dal comune, intervenuti in via sostitutiva, qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), accerti che lo stato di pericolo è imputabile, anche parzialmente, a situazioni o eventi naturali straordinari ed imprevedibili ovvero a comportamenti di soggetti diversi dagli attuali proprietari, possessori o detentori del bene. Qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 2, individui i soggetti che hanno causato lo stato di pericolo, le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi dei commi 8 e 8 bis vengono recuperate totalmente o parzialmente dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

10. Nei casi di particolare complessità tecnico-amministrativa i pareri di cui al comma 9 possono essere richiesti dalla Giunta provinciale ad apposite commissioni, ciascuna delle quali composta da un magistrato ordinario in servizio presso gli uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento in qualità di presidente, da non più di quattro professori universitari esperti in materia e dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio lavori pubblici degli enti locali. Il presidente della commissione può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti in discipline specifiche.

11. Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al comma 10, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6."

#### **Nota all'articolo 50**

- Gli articoli 87 e 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 87

*Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni*

1. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 su terreni non appartenenti al demanio provinciale la struttura provinciale competente, previo accertamento del relativo stato di consistenza, richiede l'assenso preliminare ai proprietari interessati, che possono consegnare i terreni per tutta la durata dei lavori, temporaneamente e a titolo gratuito. Le modalità per l'acquisizione dell'assenso

sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. Dopo il collaudo o la redazione del certificato di regolare esecuzione, le opere sono consegnate ai proprietari dei terreni.

2. In alternativa alla modalità prevista dal comma 1, i terreni possono essere occupati, acquisiti, espropriati o asserviti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). **Per utilizzare più razionalmente i propri terreni la Provincia, nell'ambito delle procedure di espropriazione, può disporre la permuta a trattativa privata di terreni silvo-pastorali, montani o non più appartenenti o funzionali al demanio idrico, anche con conguagli in denaro. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Provincia.**

3. Per l'applicazione del comma 2, dopo l'approvazione del progetto la struttura provinciale competente alla realizzazione degli interventi e delle opere richiede alla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni la determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto, promuovendo l'avvio della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993.

4. Previo accertamento dell'avvenuto pagamento dovuto ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993, la struttura provinciale competente può disporre l'avvio dei lavori sulla base dell'assenso scritto dei proprietari dei terreni, che equivale all'accettazione delle indennità, che sono pagate con le modalità e le maggiorazioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993.

#### Art. 106

##### *Servizio di custodia forestale*

1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale.

2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà, in forma associativa, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento previsto dal comma 6.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità, come individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, può essere assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e, ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e le Regole di Spinale e Manez.

4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme associative previste dal comma 2, si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti negli ambiti territoriali previsti dal comma 2 possono usufruire del servizio di custodia forestale, concorrendo alla copertura delle spese, sulla base di un'apposita convenzione.

6. Il regolamento definisce:

- a) i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddivide in zone di vigilanza, anche tenendo conto dei terreni conferiti per la gestione associata secondo quanto previsto dall'articolo 59 e delle esigenze di coordinamento della lettera c);
- b) le modalità di svolgimento del servizio di custodia boschiva;
- c) le forme e le modalità del concorso alla vigilanza sull'applicazione di questa legge da parte dei custodi appartenenti al servizio di custodia forestale di cui al comma 2 dell'articolo 105 nonché le forme di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del corpo forestale provinciale, con particolare riferimento all'attività di interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione civile.

7. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori dai confini della rispettiva zona di vigilanza, in casi di particolare necessità, secondo le modalità definite con regolamento. **La Provincia, inoltre, può dare in uso agli enti di custodia uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le tipologie e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.**

8. La Provincia concorre agli oneri di gestione e di funzionamento del servizio di custodia forestale

attraverso il fondo previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra i beneficiari."

#### **Nota all'articolo 51**

- L'articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dispone:

##### **"Art. 88**

##### *Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti*

1. Per l'esecuzione in economia degli interventi e delle opere con il sistema dell'amministrazione diretta le strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e in materia di foreste sono dotate dei necessari mezzi e strutture e possono assumere personale con contratto di diritto privato, applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per gli operai delle imprese edili e affini e per gli operai addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e i relativi contratti integrativi provinciali o aziendali. Tale dotazione di uomini, di mezzi e di strutture può essere utilizzata, su richiesta della struttura provinciale competente, in interventi di protezione civile, nonché per iniziative connesse alla divulgazione e alla pubblicizzazione delle tematiche forestali e ambientali, anche fuori dalla provincia.

2. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di forniture autorizzate ai sensi di questo articolo sono ammesse compensazioni nel limite dell'impegno totale di spesa.

3. Le eventuali spese a carico degli enti proprietari dei terreni per l'esecuzione da parte della struttura provinciale competente dei lavori e degli interventi previsti da questa legge possono essere anticipate dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 93, o previo versamento anticipato alla tesoreria della Provincia. Tali somme sono introitate nel bilancio provinciale.

4. Per il pagamento delle spese relative all'esecuzione delle opere e degli altri interventi previsti da questa legge possono essere autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1979.

5. Ai fini del controllo sulla gestione delle aperture di credito autorizzate, ai sensi del comma 4, a favore di funzionari delegati, è nominato dalla Giunta provinciale un collegio dei revisori dei conti, per la durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

6. La regolarità dei rendiconti e della gestione è attestata dal collegio dei revisori dei conti mediante visto da apporre sui rendiconti. Il collegio dei revisori dei conti, inoltre, fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da essa richieste e svolge ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge.

7. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio della Provincia, un'indennità di carica. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti indicati dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per svolgere le proprie funzioni devono compiere trasferte compete loro, inoltre, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia."

#### **Nota all'articolo 53**

- Gli articoli 6, 7 e 9 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

##### **"Art. 6**

##### *Misura dei contributi*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, ai loro consorzi, ovvero alle forme associative previste dalle disposizioni di cui al capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, per le iniziative di recupero, valorizzazione e acquisizione degli immobili e delle aree costituenti gli

insediamenti storici, secondo i criteri individuati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

2. I contributi di cui al comma 1 sono individuati nella deliberazione annuale di cui all'articolo 5 e sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa:

- a) per il recupero di immobili di proprietà comunale o da destinare, in base ad apposita convenzione, ad usi collettivi o a servizi pubblici o di interesse sociale;
- b) per l'acquisto di immobili costituenti insediamenti storici, da destinare a servizi pubblici o di interesse sociale;
- c) per l'esproprio di aree o edifici ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- d) per la progettazione di interventi di sistemazione urbana che riguardino volumi, complessi e vuoti urbani di particolare rilevanza in considerazione degli aspetti architettonici, della storia e dei valori culturali, dell'importanza ambientale e della singolarità e unicità, nonché per la realizzazione degli stessi progetti in quanto competenza del comune.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi di cui al comma 2.

**4 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche sulla base di progetti preliminari o in sede di approvazione delle iniziative, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questa legge.**

#### Art. 7

##### *Varianti al progetto ammesso all'incentivo finanziario*

1. Qualora i comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 approvino varianti al progetto ammesso al beneficio sono obbligati a comunicare tali varianti al servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione la Giunta provinciale si pronuncia sulla conformità delle varianti ai criteri di cui all'articolo 2 sulla base dei quali è stato concesso il contributo ed informa il comune della decisione. ~~Il silenzio dell'amministrazione protratto oltre il termine di trenta giorni equivale ad accertamento di conformità della variante ai predetti criteri. (soppresso)~~

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione con la quale la Giunta provinciale abbia riscontrato difformità tra le varianti e gli anzidetti criteri, il comune può rinunciare alle varianti giudicate difformi, dando contestuale comunicazione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

4. Qualora il comune non provveda, nel termine fissato, alla comunicazione di rinuncia alle varianti difformi, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza dal contributo concesso per intero ovvero per la parte di intervento non conforme ai criteri di cui all'articolo 2 ed obbliga il comune alla restituzione delle somme eventualmente erogate.

#### Art. 9

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 8 è disposta con provvedimento del comprensorio competente e rispettivamente dei comuni di Trento e Rovereto.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto stabiliscono i termini per l'ultimazione dei lavori di recupero. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tuttavia autorizzati a concedere una sola proroga degli stessi su motivata richiesta dei beneficiari.

3. L'erogazione del contributo è disposta dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto a seguito dell'ultimazione dei lavori e previo riscontro della conformità di quanto eseguito con il progetto autorizzato e con le relative varianti.

4. Sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata in comune può essere erogata una anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso.

5. In relazione alla deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento, la Giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto le somme da utilizzare. L'erogazione delle relative somme è disposta mediante versamento in via anticipata alla tesoreria di ciascun comprensorio e dei comuni di Trento e Rovereto, in relazione al fabbisogno di cassa di ciascuno di essi. A tal

fine i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto invieranno periodicamente alla Giunta provinciale i dati relativi al detto fabbisogno.

**5 bis. Le assegnazioni in conto capitale previste dal comma 5 possono essere disposte anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il loro valore attuale sia pari all'ammontare delle assegnazioni in conto capitale."**

#### **Nota all'articolo 54**

- L'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### **"Art. 48**

#### *Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee*

1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

- a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;
- b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;
- d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti. **Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione ai sensi del comma 1, relative a utilizzazioni d'acqua ancora in atto.**

2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino al 31 dicembre 2018 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usfruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie.

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n.

18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000."

- L'articolo 51, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:

"Art. 51

*Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche*

1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta."

- L'articolo 103 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone:

"Art. 103

Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

[Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche]. In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso."

- L'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, dispone:

"Art. 10

*Pozzi*

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. *omissis*"

**Nota all'articolo 55**

- L'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico, possono essere costituite commissioni locali composte da non meno di cinque e non più di dieci persone, con particolare conoscenza della zona, esperte in materia di fenomeni legati all'innevamento.

Le commissioni sono costituite dalla Giunta provinciale su motivata richiesta del sindaco del comune interessato, che provvede anche alla designazione di componenti, quando le condizioni dei luoghi richiedano

un particolare controllo dei fenomeni nivo-meteorologici.

Le commissioni sono costituite ed operano nel territorio di ciascun comune richiedente. Esse possono essere peraltro costituite e operare nel territorio di più comuni richiedenti, qualora lo stesso sia interessato da medesimi fenomeni nivo-meteorologici. In tal caso le designazioni sono fatte d'intesa dai sindaci dei rispettivi comuni.

Le segnalazioni di pericolo sono comunicate tempestivamente al sindaco del comune territorialmente competente; il sindaco è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei, agli enti e soggetti direttamente interessati.

Le commissioni esplicano, altresì, funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, in relazione al pericolo valanghe.

Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata nel competente servizio provinciale.

La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione per i rischi di infortunio a favore dei membri delle commissioni locali per le valanghe per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonché a dotare i membri delle commissioni stesse della attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Ai membri delle suddette commissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#) e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della [legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26](#), e successive modificazioni.

**8 bis. Al pagamento dei compensi ai membri delle commissioni di cui al comma ottavo provvedono i comuni che hanno richiesto la costituzione della commissione, utilizzando i trasferimenti della Provincia nell'ambito del fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."**

- L'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 36, dispone:

"Art. 6

*Fondo perequativo*

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
  - b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
  - c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
  - d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
  - e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali);
- e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali."

#### **Nota all'articolo 56**

- L'articolo 8 sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, dispone:

"Art. 8-exies

*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato* <sup>(29)</sup>

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al

gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

#### **Nota all'articolo 57**

- Gli articoli 34, 38, 39 bis e 43 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 34

*Trentino riscossioni s.p.a.*

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), denominata "Trentino riscossioni s.p.a.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

- a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3. **(soppresse)**

**1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative.**

**1 ter. Nell'ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società**

può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento del servizio affidato dall'ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

2. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. omissis

3 bis. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3, per l'assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio provinciale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che la Provincia possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo provinciale, viene messo a disposizione della società medesima; il medesimo contratto può individuare altresì altro personale da mettere a disposizione della società ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

#### Art. 38

##### *Disposizioni finali e transitorie*

~~1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, o fino alla diversa data da questi stabilita, restano ferme l'articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29 e 30, gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa nelle materie di competenza del servizio foreste e fauna, del servizio parchi e conservazione della natura e del servizio sistemazione montana spettano in ogni caso al dirigente generale del dipartimento in cui i predetti servizi sono ricompresi. **(abrogato)**~~

~~2. Le competenze in ordine all'adozione o allo svolgimento di determinati atti o attività che la normativa vigente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 29 e 30 attribuisce a dirigenti di specifiche strutture della Provincia spettano ai responsabili delle strutture secondo le competenze definite dai predetti regolamenti. **(abrogato)**~~

~~3. In prima applicazione di questa legge i regolamenti di cui agli articoli 29 e 30 sono deliberati dalla Giunta provinciale nella medesima seduta. **(abrogato)**~~

4. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti e composizione, ancorché previsti con legge. Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni.

~~5. I regolamenti previsti da questa sezione entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. I regolamenti possono indicare il diverso termine da cui decorre l'efficacia di una o più disposizioni in essi contenute. **(abrogato)**~~

6. A seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, disposta dall'articolo 40 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell'ambito delle segreterie del presidente e degli assessori già previste dall'articolo 9 della citata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgono i compiti previsti dall'articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso previsti.

#### Art. 39 bis

##### *Agenzia per i servizi*

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al

sistema pubblico provinciale e degli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è istituita l'agenzia per i servizi. **L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.**

~~2. L'agenzia svolge le attività amministrative concernenti le procedure per l'assunzione e la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente dai soggetti indicati nel comma 3, individuate nell'intesa. Con il regolamento previsto dal comma 7 possono essere attribuite all'agenzia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le attività amministrative di acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), e quelle relative alle procedure di appalto di opere pubbliche, di competenza degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.~~

**2. L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:**

- a) **acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);**
- b) **a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;**
- c) **assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;**
- d) **effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.**

**2 bis. L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b).**

~~3. L'agenzia svolge i propri servizi per la Provincia e a favore:~~

- ~~a) degli enti strumentali indicati nell'allegato A; questi enti devono avvalersi dell'agenzia secondo tempi e modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale;~~
- ~~b) delle associazioni, delle fondazioni e delle società partecipate indicate nell'allegato A, con riferimento al personale provinciale messo a loro disposizione;~~
- ~~c) di enti locali, di aziende pubbliche di servizi alla persona e delle comunità che ne fanno richiesta, previa convenzione.~~

**3. L'agenzia svolge i propri servizi a favore:**

- a) **della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a);**
- b) **degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato;**
- c) **dei comuni e delle comunità, previa convenzione;**
- d) **delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione;**
- e) **degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici, previa convenzione.**

**3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.**

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, che può essere articolata in servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 3, lettera c), assicura un'adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite all'agenzia.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 3, lettera c). **Nelle medesime convenzioni può essere prevista la**

**messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.**

6. Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell'agenzia la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l'articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2 bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al consorzio degli enti locali che lo richiedono.

7. Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell'agenzia, con regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell'agenzia, i tempi e le modalità per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici.

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia o al consorzio le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici. **In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia.**

#### Art. 43

##### *Disposizioni finanziarie*

01. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono fissati criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse e per la determinazione della loro entità.

**02. Gli oneri derivanti dalla prima elezione dell'assemblea delle comunità sono a carico del bilancio provinciale.**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, comma 10, relativi ai compensi da corrispondere al comitato tecnico-consultivo, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguente alla soppressione del comitato per la finanza locale istituito dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

2. Per i fini di cui all'articolo 34 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 120.000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante l'utilizzo per l'anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.20.210).

3. Alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.210 "fondo per nuove leggi - spese in conto capitale". Alle spese di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.110 (fondo per nuove leggi - spese correnti).

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 42, comma 4, relativi al subentro della Provincia nei rapporti passivi conseguenti alla liquidazione dei comprensori nonché ai compensi da corrispondere ai commissari liquidatori, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), unità previsionali di base 20.10.110 e 20.10.210.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7."

- L'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, dispone:

"

#### Art. 15

##### *Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*

1. La Giunta provinciale può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l'intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, la Provincia può affidare le funzioni di cui al comma 1 anche a enti

creditizi. La Provincia provvede alla scelta degli enti creditizi sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'ideale struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, o agli enti creditizi aggiudicatari, somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria."

- L'articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., dispone:

"Art. 95

*Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta*

5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:

- a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;
- b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;

- c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;
- d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;
- e) i fanghi provenienti da altri depuratori biologici."

**Nota all'articolo 58**

- L'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone:

"Art. 63

*Dotazione complessiva del personale*

1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. E' comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali.

2. Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1 la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie. La distribuzione tiene conto anche delle modifiche che si intendono apportare alla composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo riassorbimento entro la dotazione.

2 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), il fabbisogno di personale non docente a tempo indeterminato è formulato nei limiti della dotazione complessiva di personale di cui al comma 1. Ulteriori fabbisogni di personale non docente sono coperti con personale a tempo determinato; a tale scopo sono prioritariamente utilizzate le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato. Le disposizioni di questo comma si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento ai fabbisogni di personale insegnante dei centri di formazione professionale della Provincia e delle scuole provinciali dell'infanzia.

2 ter. Nel caso di indisponibilità di posti nella dotazione complessiva di personale, qualora ricorrano esigenze di servizio non procrastinabili, la Provincia può provvedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, con assunzioni a tempo determinato di durata non superiore all'anno e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio successivo a quello in cui sono state disposte le assunzioni medesime.

3. L'applicazione dell'articolo 45 è rinviata fino alla revisione degli inquadramenti operata dalla contrattazione collettiva."

- L'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 85

*Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore*

1. La Provincia determina la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima, ispirandosi al principio dell'utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo.

2. La legge finanziaria provinciale stabilisce:

- a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato;

b) la spesa massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato; per l'integrazione della spesa resta fermo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.

3. In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazione d'opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio dell'istituzione, in particolare per l'introduzione o la sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, per l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa o per far fronte a esigenze connesse con il disagio, con particolari tipi di difficoltà, con l'inserimento degli studenti appartenenti a famiglie di recente immigrazione."

- Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg, dispongono:

"Art. 2

*Comparto autonomie locali*

1. Il comparto autonomie locali di cui all'art. 1, comma 1, lett. A) comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) area della dirigenza composta dal personale con qualifica dirigenziale della provincia e degli enti funzionali.
- 2) Area del personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Area del restante personale dipendente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 3

*Comparto scuola*

1. Il comparto scuola di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) area dei dirigenti scolastici.
- 2) Area composta da:
  - a) personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433;
  - b) personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia;
  - c) personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;
  - d) personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

- L'articolo 15 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

*Articolazione della dirigenza*

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica, articolata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite in due posizioni funzionali:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente di servizio.

2. Nei dipartimenti e nelle altre strutture organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura di livello più elevato è sovraordinato al dirigente preposto alla struttura di livello inferiore.

3. La Giunta provinciale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea nonché di eventuali ulteriori requisiti professionali.

3 bis. Il numero massimo complessivo dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo III, anche tenuto conto degli incarichi dirigenziali da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è ~~di 98 unità, a 25 delle quali~~ **di 98 unità, a 27 delle quali** può essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o l'incarico speciale previsto dall'articolo 27, comma 2, secondo periodo. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento."

**Nota all'articolo 59**

- L'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

*Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la contrattazione del comparto sanitario*

1. Gli importi degli oneri per la contrattazione previsti per gli anni 2008-2009 dall'articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono rideterminati, rispettivamente:

- a) per il comma 1 in 5.216.000 e ~~in 9.343.000 euro~~ **in 9.843.000 euro;**"

- L'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

*Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del servizio sanitario provinciale*

1. Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), l'importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione dei contratti collettivi per il personale del comparto sanità è stabilito per il biennio 2008-2009 nella misura di 13.881.000 euro per l'anno 2008 e di 21.500.000 euro per l'anno 2009, di cui:

- a) 3.764.000 euro per l'anno 2008 e 6.263.000 euro per l'anno 2009 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
- b) 857.000 euro per l'anno 2008 e ~~1.161.000 euro per l'anno 2009~~ **1.311.000 euro per l'anno 2009** per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- c) 9.260.000 euro per l'anno 2008 e ~~14.076.000 euro per l'anno 2009~~ **15.476.000 euro per l'anno 2009** per l'area del personale non dirigente."

**Nota all'articolo 60**

- L'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone:

"Art. 8

*Mobilità inter-enti*

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la regione Trentino - Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Il comando di personale da o verso la Provincia è ammesso, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico o per particolari esigenze organizzative dell'ente che lo dispone. Il comando può essere disposto a titolo gratuito, sulla base di apposita intesa, nei confronti di pubbliche amministrazioni alle quali la Provincia eroga finanziamenti o ha delegato proprie funzioni amministrative.

3 bis. *Omissis*"

- Per l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 12.

**Nota all'articolo 61**

- L'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

*Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa*

1. *omissis*

2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la spesa sui bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 297.088.800 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto scuola e del comparto del personale provinciale delle autonomie locali. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

3. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la spesa sui bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per il personale delle istituzioni scolastiche e formative è fissata in 334.856.100 euro per l'anno 2007, 336.506.100 euro per l'anno 2008 e 336.506.100 euro per l'anno 2009, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati da questa legge.

4. Nell'ambito della spesa complessiva fissata ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 sono comprese le risorse aggiuntive rispetto alle autorizzazioni di spesa afferenti i rinnovi contrattuali, da destinare alle forme di progressione economica e alle **incentivazioni per l'incremento della produttività del personale** disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale nonché le risorse da destinare all'integrazione dei fondi per l'indennità per area direttiva, per la retribuzione di posizione e risultato del personale con qualifica di direttore e di dirigente. In particolare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica di dirigente è determinato sulla base di parametri retributivi complessivi fissati dalla Giunta provinciale in correlazione a quelli mediamente previsti per il corrispondente personale dello Stato e delle regioni. La Giunta provinciale definisce i criteri comparativi necessari per l'applicazione di questo comma.

~~5. Il prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio del personale titolare di una casella di posta elettronica assegnata dalla Provincia è trasmesso esclusivamente in via telematica a tale casella o a un'altra casella di posta elettronica segnalata dal dipendente. (abrogato)~~

~~6. La Provincia effettua le comunicazioni generali relative al rapporto di lavoro indirizzate ai propri dipendenti esclusivamente per via telematica. In ogni caso le comunicazioni s'intendono conosciute, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo della struttura organizzativa, anche periferica, di assegnazione. Il personale non munito di accesso telematico e il personale assente dal servizio può ritirare la comunicazione presso la struttura di assegnazione anche tramite un delegato.~~

**6. La Provincia effettua in modo preferenziale per via telematica le comunicazioni generali relative al rapporto di lavoro indirizzate ai propri dipendenti, comprese quelle relative al prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio. In ogni caso le comunicazioni generali s'intendono conosciute, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo della struttura organizzativa, anche periferica, di assegnazione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate particolari modalità con cui le comunicazioni e il prospetto sono portati a conoscenza del personale interessato.**

7. E' a carico del bilancio provinciale la spesa per l'eventuale quota di pensione non di competenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) derivante dall'applicazione dei benefici economici al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza delle parti economiche dei contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005 e al biennio 2006-2007. A partire dai rinnovi riguardanti i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2008 i contratti collettivi provinciali di lavoro di tutti i comparti non possono prevedere l'utilità ai fini pensionistici, con oneri a carico della Provincia, degli incrementi contrattuali relativi a decorrenze successive alla data di cessazione del rapporto di lavoro."

**Nota all'articolo 63**

- L'articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. dispone:

"Art. 28

*Organizzazione del sistema pubblico della Provincia*

1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:

- a) segreteria generale della Provincia;
- b) dipartimenti;
- c) avvocatura della Provincia;
- d) agenzie.

2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.

3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti e possono essere, a loro volta, articolate in uffici salvo che la legge ne preveda espressamente l'articolazione anche in servizi o strutture a essi equiparate; in tal caso la direzione dell'agenzia è equiparata alla direzione di dipartimento.

4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, il regolamento di esecuzione di questa legge può prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento."

- L'articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone:

"Art. 39 duodecies  
*Incarichi di collaborazione*

1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di questo capo.

3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali."

- Per l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 12.

**Nota all'articolo 64**

- Gli articoli 9, 25 e 28 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9  
*Interventi della Provincia*

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;
- b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;
- c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;
- d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, ~~e di attrezzature~~ **di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori;**
- e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;
- f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;
- g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;

- h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini;
- i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'articolo 16;
- k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali;
- l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali;
- n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche. La Provincia, nel promuovere l'attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile.

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

#### Art. 25

##### *Nuovo ordinamento dei musei della Provincia*

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

- a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, fermo restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;
- b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;
- c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;
- d) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dalla Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
- g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; se il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, il direttore è nominato dal consiglio stesso; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale

per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale;

- ~~h) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri effettivi e tre supplenti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, nominato dalla Giunta provinciale;~~
- h) i revisori dei conti, disciplinati in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;**
- i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.

2. Per l'attuazione delle politiche museali della Provincia la Giunta provinciale definisce direttive e indirizzi per la programmazione e l'attuazione delle attività dei musei disciplinati da questo articolo, sentito un organismo composto dall'assessore provinciale competente in materia e dai direttori dei musei della Provincia.

3. Per favorire il coordinamento, l'efficienza e l'economicità del sistema dei musei, la Provincia definisce le modalità di coordinamento e i servizi per il funzionamento e la gestione ordinaria di ogni museo da svolgere in forma associata direttamente o indirettamente tramite affidamento a soggetti terzi. Con apposita convenzione i musei definiscono i rapporti giuridici e finanziari e le modalità di svolgimento dei predetti servizi.

4. I regolamenti previsti da questo articolo sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 28

##### *Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. E' abrogata la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e istituzione del catalogo bibliografico trentino), e l'articolo 34 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. A decorrere dalla data stabilita con regolamento, sono abrogate:

- a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:
- 1) l'articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
  - 2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'articolo 36, e le sue seguenti modificazioni:
- 1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) l'articolo 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
  - 3) gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;
  - 4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;
  - 5) il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
  - 6) l'articolo 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
  - 7) l'articolo 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
  - 8) l'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
  - 9) l'articolo 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
  - ~~10) l'articolo 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;~~
  - 10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;**
  - 11) l'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
  - 12) l'articolo 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5;
- e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:
- 1) l'articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

- 3) l'articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali");
- g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

**2 bis. Gli organi di ciascuno dei musei della Provincia, individuati dall'articolo 24, in carica alla data di entrata in vigore di questo comma continuano ad operare e decadono il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento previsto dall'articolo 25.**

3. Le domande per la concessione di agevolazioni presentate ai sensi della legge provinciale n. 12 del 1987 prima della data dell'abrogazione prevista con le modalità di cui al comma 2 sono definite sulla base di quanto disposto dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987."

- L'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 32

*Agenzie*

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

- b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;"

#### **Nota all'articolo 66**

- L'articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 92

*Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale*

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente;
- b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale; può essere previsto che ogni due anni i docenti in possesso dei requisiti possano chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie;
- c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato;
- d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività d'insegnamento, nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento;
- e) per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità;
- f) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando ad essi precedenza assoluta nell'assunzione; inoltre sono assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione;
- g) sono stabiliti i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali.

2 bis. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie

provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)."

#### **Nota all'articolo 67**

- L'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 48

#### *Finanziamenti della Provincia*

1. La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della spesa ammissibile per:

- a) le spese per il personale;
- b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 20;
- c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;
- d) le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis;
- e) le spese generali di funzionamento della scuola.

2. I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46, in misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia.

~~2 bis. La spesa ammissibile di cui alla lettera c) del comma 1 è determinata per l'anno scolastico 2002/2003 in misura pari al finanziamento medio per sezione delle scuole equiparate assegnato nel quadriennio 1998/1999 - 2001/2002, incrementato del tasso programmato di inflazione dell'anno 2002. Per gli anni successivi all'anno scolastico 2002/2003 la predetta spesa è determinata, con riferimento al numero delle sezioni della scuola, in misura pari al finanziamento per sezione dell'anno scolastico precedente, aumentato del tasso di variazione del finanziamento medio per sezione assegnato alle scuole equiparate con il programma annuale iniziale rispetto a quello del programma annuale iniziale dell'anno precedente, al netto dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera c). Il finanziamento è ridotto nella misura del 5 per cento per le scuole equiparate che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7.~~

**2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7.**

**2 ter. Per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 il finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l'utilizzo di operatori**

**qualificati per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue straniere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), è corrisposto nella misura massima di 620.000 euro.**

3. Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate patrimoniali della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della scuola.

4. La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per ciascuna spesa di cui al comma 1.

5. L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa.

7. La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione dell'attività.

8. Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al comma 5."

- L'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, dispone:

"Art. 3

*Sperimentazione nella scuola materna*

1. Nella scuola dell'infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue, può essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle differenze.

2. La Giunta provinciale attua e favorisce la realizzazione di progetti di sperimentazione, ai sensi della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola materna, da realizzarsi in collegamento e coordinamento con i programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale individua i requisiti necessari per accedere a tale insegnamento."

#### **Nota all'articolo 68**

- L'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9 bis

*Centro per la formazione alla solidarietà internazionale*

1. Per realizzare percorsi di formazione rivolti agli operatori della solidarietà internazionale, in particolare sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della pace, dei diritti umani e dello sviluppo locale sostenibile, la Provincia può promuovere l'attivazione di una scuola, denominata "Centro per la formazione alla solidarietà internazionale", attraverso la costituzione di un'associazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. L'associazione può promuovere anche attività di ricerca e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle medesime tematiche. L'adesione della Provincia all'associazione è condizionata alla preventiva approvazione dello statuto da parte della Giunta provinciale; lo statuto deve prevedere adeguate forme di informazione, di coordinamento e di collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani, istituito dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura

della pace).

2. La Provincia può concedere all'associazione un contributo fino alla misura del 100 per cento delle spese ammesse per le attività indicate nel comma 1, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina anche le modalità di rendicontazione e i casi di revoca del contributo.

**2 bis. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione dell'associazione indicata nel comma 1, per l'espletamento delle sue finalità, proprio personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendo il relativo onere, in tutto o in parte, a proprio carico. Allo stesso modo può mettere a disposizione dell'associazione i beni mobili, immobili e le attrezzature necessari al suo buon funzionamento."**

#### **Nota all'articolo 69**

- L'articolo 16 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

*Direttore generale*

~~1. Il direttore generale dell'azienda è nominato dalla Giunta provinciale, a seguito di pubblico avviso e previa valutazione comparativa da parte di una commissione nominata dalla Giunta stessa o da parte di organismi dotati di specifica competenza nel campo della selezione di personale dirigente, di non meno di cinque soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:~~ **Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale, secondo procedure da essa stabilite, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) diploma di laurea e ulteriori documentati requisiti, che saranno più specificamente definiti con deliberazione della Giunta provinciale, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti una qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e che non sia cessata da più di due anni alla data della nomina;
- b) insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina di cui al comma 1 è regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il predetto rapporto di lavoro non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

3. Spettano al direttore generale:

- a) la legale rappresentanza dell'azienda;
- b) l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e all'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi o negativi inerenti l'adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera di competenza.

4. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico con deliberazione della Giunta provinciale.

~~5. In caso di vacanza dell'ufficio o~~ **(soppresse)** Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal responsabile di una delle direzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) e h), numeri 1), 2) e 3), su delega del direttore generale ovvero, in mancanza di delega, dal responsabile più anziano di età.

**5 bis. In caso di vacanza dell'ufficio, anche per la cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale a seguito di dimissioni volontarie o di revoca, la Giunta provinciale, fino alla nomina del nuovo direttore generale e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nomina il direttore generale reggente tra i responsabili di una delle direzioni previste dall'articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) e lettera h), numeri 1), 2) e 3). Al direttore generale reggente si applica quest'articolo, in quanto compatibile.**

6. Si applicano al direttore generale i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

#### Nota all'articolo 70

- L'articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

*Salvaguardia delle strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con contributi pubblici*

1. Le strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con i mutui di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, ovvero con altri contributi della Provincia o di altri enti pubblici in virtù dell'utilità sociale attribuita, ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venticinque anni, decorrenti dalla data di fine lavori.

2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato dal soggetto proprietario della struttura e reso pubblico mediante intavolazione, a cura e spese del proprietario stesso.

**2 bis. La Provincia può autorizzare gli enti che hanno acquisito la proprietà a titolo gratuito di un bene immobile ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ad alienare a un soggetto senza fine di lucro l'immobile perché esso sia utilizzato come struttura funzionale alla programmazione sanitaria provinciale adibita a RSA, in deroga al vincolo previsto dall'articolo 38. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario e continua ad applicarsi l'articolo 38, comma 5, della legge sui contratti e sui beni provinciali."**

#### Nota all'articolo 71

- L'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 32, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

*Abrogazione e norme transitorie*

1. La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica), è abrogata.

2. Le disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991 continuano a trovare applicazione per la concessione dei contributi relativamente a domande presentate entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le strutture convenzionate entro la data di entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**4 bis. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 possono stabilire anche condizioni, limiti, modalità e termini per il rimborso delle spese sostenute tra l'11 gennaio 2008 ed il 30 settembre 2008, al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3."**

#### Nota all'articolo 73

- Gli articoli 16, 18 e 32 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

*Strumenti d'intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione*

1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante:

- a) ~~la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri enti pubblici, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20~~

e 21;

- a) **la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;**
- b) l'adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall'articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2;
- c) l'erogazione di agevolazioni per l'innovazione nell'ambito dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli accordi di programma di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), personale e attrezzature, anche acquisiti a tale scopo, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra gli enti interessati e con oneri a carico del fondo unico per la ricerca di cui all'articolo 17 (<sup>5</sup>).

2. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

#### Art. 18

##### *Programma pluriennale della ricerca*

1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente e assicurando il coinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sul territorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente. **L'efficacia del programma è prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.**

2. Il programma pluriennale della ricerca, strumento della programmazione provinciale ai sensi del capo II della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), elaborato anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca, individua:

- a) gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;
- b) le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della Provincia;
- c) i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;
- d) le aree di intervento prioritarie di ricerca a cui riservare i livelli massimi dell'intervento agevolativo della Provincia nel campo della ricerca, ivi compreso quello previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- e) con riguardo agli interventi previsti dall'articolo 22, le aree di intervento prioritarie di ricerca interessate, i contenuti, i termini e le modalità per l'adozione e la pubblicazione dei bandi;
- f) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate dai criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- g) i criteri per il finanziamento dei progetti imputati al fondo, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;
- h) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;
- i) le modalità di valutazione dei progetti.

3. Il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

Art. 32  
*Abrogazioni*

1. Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla ricerca scientifica, nonché l'articolo 11 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'articolo 36 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore di questa legge.

2. La legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell'Istituto trentino di cultura), nonché l'articolo 24 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sulla costituzione della fondazione Bruno Kessler <sup>(16)</sup>.

3. La legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone), nonché l'articolo 26 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, la lettera nn) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, l'articolo 27 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, e l'articolo 39 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati a decorrere dalla data fissata ai sensi dell'articolo 29, comma 4.

~~4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), nonché il comma 13 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, l'articolo 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, e l'articolo 27 di questa legge sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuto trasferimento di tutte le attività già svolte dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige alla fondazione Edmund Mach.~~

**4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), nonché il comma 13 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'articolo 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, sono abrogati."**

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 30 gennaio 2009, n. 10, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Dellai, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)".
- Assegnato alla Prima Commissione permanente il 5 febbraio 2009.
- Parere favorevole della Prima Commissione permanente espresso il 24 febbraio 2009.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 27 marzo 2009.